

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	19
GIUSTIZIA (II) .....	»	36
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	47
DIFESA (IV) .....	»	48
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	49
FINANZE (VI) .....	»	55
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	56
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	61
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	92
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	96

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia-MAIE: (SCCI-MAIE); Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	<i>Pag.</i>	106
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	107
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	108

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Su una domanda di autorizzazione all'esecuzione di una misura cautelare personale nei confronti del deputato Pasquale Maietta (doc. IV, n. 18) ..... 3

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 3

AVVERTENZA ..... 4

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 16 novembre 2016. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

#### La seduta comincia alle 11.20.

**Su una domanda di autorizzazione all'esecuzione di una misura cautelare personale nei confronti del deputato Pasquale Maietta (doc. IV, n. 18).**

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica che con nota pervenuta il 14 novembre 2016, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Pasquale MAIETTA, nell'ambito del procedimento penale n. 1550/14 RGNR – n. 8022/16 R. GIP.

La domanda è stata assegnata il 15 novembre 2016 a questa Giunta.

Si riserva la nomina del relatore.

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

*Mercoledì 16 novembre 2016.*

**Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 9 novembre 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda come nella precedente seduta la Giunta abbia deliberato di chiedere all'autorità giudiziaria di inviare un supporto informatico contenente il video – non più reperibile su *internet* – delle dichiarazioni dell'onorevole Argentin e come la richiesta di integrazione istruttoria sia stata prontamente trasmessa al Tribunale di Roma.

Ricorda, inoltre, come si sia stabilito che la Giunta inizi l'esame di merito non

appena disporrà di tutta la documentazione necessaria per compiere un'istruttoria completa e, quindi, nella prima seduta utile successiva alla ricezione del predetto supporto informatico.

Chiede, infine, alla collega Rossomando se *medio tempore* siano pervenute notizie in merito allo stato del tentativo di conciliazione in corso.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, riferisce come le parti le abbiano assicurato che i contatti per comporre la controversia in via stragiudiziale sono tuttora in corso.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 11.30.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Atto 347 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	5
ALLEGATO 1 ( <i>Riformulazione della proposta di parere dei relatori</i> ) .....	8
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	11
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S</i> ) .....	14

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 16 novembre 2016. — Presidenza della presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.*

#### La seduta comincia alle 16.05.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.**

**Atto 347.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che i relatori, Vazio e Gitti, hanno riformulato la loro proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), già presentata in occasione della precedente seduta di esame.

Informa inoltre che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa a quella dei relatori (*vedi allegato 3*), che sarebbe posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere dei relatori.

Segnala altresì come il termine per l'espressione del parere parlamentare sul provvedimento sia già scaduto ieri e come quindi nella seduta odierna le Commissioni debbano concludere l'esame su di esso.

Gregorio GITTI (PD), *relatore per la VI Commissione*, sottolinea come la proposta di parere, come riformulata, costituisca l'esito di un lavoro ampiamente condiviso con il relatore per la Commissione Giustizia, Vazio.

In tale ambito segnala in particolare l'osservazione di cui alla lettera *f*), la quale chiede al Governo di prevedere un migliore coordinamento tra la CONSOB, la Banca d'Italia e l'IVASS nell'esercizio delle rispettive competenze nei confronti dei soggetti da esse vigilati, confermando comunque il ruolo attribuito alla CONSOB nell'irrogazione delle sanzioni in materia.

Con riguardo alla proposta di parere alternativa presentata dal Movimento 5 Stelle, rileva come buona parte dei suoi contenuti risulti sostanzialmente recepita dalla proposta di parere dei relatori, come riformulata, evidenziando tuttavia come alcune osservazioni non possano invece trovare accoglimento, in quanto corrispondono a un'impostazione del tutto diversa, che si muove in una direzione opposta rispetto all'impostazione seguita dalla proposta di parere dei relatori.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), illustrando la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, fa innanzitutto presente come essa non si discosti sostanzialmente dalla logica della proposta di parere formulata dai relatori e come anzi contenga osservazioni volte a rafforzare i presidi a sostegno di un'efficace attuazione del provvedimento in esame, in particolare individuando modalità operative che garantiscano la terzietà e l'imparzialità degli enti certificatori, evitando in tal modo conflitti di interessi nello svolgimento delle funzioni di asseverazione delle comunicazioni relative alle informazioni di carattere non finanziario.

Alfonso BONAFEDE (M5S) manifesta perplessità soprattutto circa l'osservazione di cui alla lettera *e*) della proposta di parere dei relatori, come riformulata, la quale prospetta l'eventuale soppressione del comma 4 dell'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in discussione. A suo avviso, infatti, la soppressione di tale comma determinerebbe il sostanziale indebolimento del profilo sanzionatorio del provvedimento.

Manifesta, altresì, perplessità su quanto previsto alla medesima lettera *e*) della

proposta di parere, laddove si fa riferimento all'applicazione delle norme previste dal Testo unico della finanza, in luogo delle disposizioni generali di cui alla legge n. 689 del 1981.

Gregorio GITTI (PD), *relatore per la VI Commissione*, nel rammentare come il provvedimento in esame rechi l'attuazione di una direttiva europea in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e gruppi di grandi dimensioni, evidenzia come tale tema non attenga in alcun modo a profili di diritto penale.

Con particolare riferimento alle osservazioni contenute alle lettere *b*) e *c*) della proposta di parere alternativa presentata dal Movimento 5 Stelle, relative all'impianto sanzionatorio previsto dall'articolo 8 dello schema di decreto, ritiene che l'impostazione « panpenalistica » a cui le predette osservazioni si ispirano non sia utile rispetto alle tematiche di diritto societario oggetto del provvedimento, il quale non attiene alle violazioni commesse dalle società nell'ambito della redazione dei propri bilanci e alle relative sanzioni.

Sottolinea inoltre come, in altri ordinamenti che possono essere presi a riferimento, si prevedano, rispetto alla questione delle informazioni non finanziarie, solo sanzioni amministrative. Evidenzia altresì come la proposta di parere dei relatori, come riformulata, alla lettera *d*) delle osservazioni chieda sostanzialmente di confermare il potere sanzionatorio attribuito in merito alla CONSOB nei confronti degli amministratori, compresi quelli di società non quotate. Sarebbe invece paradossale che per tali infrazioni si prevedessero sanzioni superiori a quelle previste per violazioni commesse dagli amministratori di società quotate.

Daniele PESCO (M5S) rileva come nel corso degli ultimi anni sia molto cresciuta la sensibilità dei consumatori rispetto agli effetti sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza, nonché rispetto ai temi della parità di genere, relativamente all'attività

delle imprese. In tale contesto appare dunque necessario stabilire sanzioni efficaci, per evitare che le false dichiarazioni rese su tali questioni dalle società, possano avere effetti pregiudizievoli sia sui consumatori stessi, sia sugli equilibri concorrenziali dei diversi mercati.

Evidenzia inoltre l'esigenza che la certificazione circa la correttezza e veridicità delle informazioni di carattere non finanziario sia affidata a un soggetto diverso dal revisore legale dei conti o dall'organo di *audit* interno della stessa società, evitando che tale soggetto sia scelto direttamente dalla società interessata.

Donatella FERRANTI, *presidente*, suggerisce ai relatori l'opportunità di espungere dalla lettera *e)* delle osservazioni contenute nella loro proposta di parere l'inciso in cui si prospetta l'eventualità di sopprimere il comma 4 dell'articolo 8 dello schema di decreto, al fine di evitare ogni fraintendimento su tale aspetto.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel replicare al relatore per la VI Commissione, fa notare come il comma 4 dell'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in titolo faccia riferimento a sanzioni di carattere amministrativo e non di natura penale.

Gregorio GITTI (PD), *relatore per la VI Commissione*, condivide il suggerimento della Presidente e si dichiara disponibile a

riformulare la lettera *e)* della proposta di parere, nel senso di eliminare il riferimento all'eventuale soppressione del comma 4 dell'articolo 8 dello schema di decreto legislativo.

Franco VAZIO (PD), *relatore per la II Commissione*, d'intesa con il relatore per la VI Commissione, riformula ulteriormente la proposta di parere dei relatori, eliminando dalla lettera *e)* le parole: « eventualmente sopprimendo il comma 4, ma » (*vedi allegato 2*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea l'esigenza di differenziare, in ragione del fatturato, le sanzioni previste dal provvedimento, prevedendo per le società di maggiori dimensioni l'applicazione di una sanzione amministrativa più alta.

Donatella FERRANTI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere dei relatori, come ulteriormente riformulata, facendo presente che, qualora la stessa venga approvata, non sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori, come ulteriormente riformulata.

**La seduta termina 16.25.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (Atto 347).**

**RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni riunite Giustizia (II) e Finanze (VI) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (Atto n. 347);

rilevato come lo schema di decreto consenta di adeguare la normativa italiana alla direttiva 2014/95/UE, la quale prevede di integrare le informazioni che alcune tipologie di imprese devono fornire nella relazione sulla gestione, introducendo in tale contesto l'obbligo, in capo alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico, di includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni di carattere ambientale, sociale, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività sotto tali profili;

evidenziato come l'intervento normativo consentirà di migliorare il quadro informativo e il livello di trasparenza relativamente alle imprese la cui operatività

maggiormente incide sul contesto civile, economico, ambientale e sociale generale;

rilevato come tali previsioni potranno migliorare significativamente la consapevolezza che le stesse imprese devono avere circa le responsabilità, non solo giuridiche ed economiche nei confronti degli azionisti, dei dipendenti e delle controparti, ma anche di carattere più ampio nei confronti dell'intera società, che esse assumono nello svolgimento della loro attività, inducendo altresì le stesse imprese a valutare ed eventualmente rivedere la loro organizzazione interna e i loro modelli di operatività alla luce di tale più complessiva forma di responsabilità;

sottolineata in tale prospettiva l'esigenza di definire un quadro normativo il più possibile perspicuo ed efficace, chiarendo gli obblighi in capo alle imprese destinatarie e facendo in modo che l'attività di vigilanza sia in grado non solo di assicurare la piena applicazione dei meccanismi sanzionatori, ma sia anche idonea a favorire l'incremento della qualità delle dichiarazioni non finanziarie, determinando conseguentemente effetti positivi in capo alle imprese, agli investitori ed ai portatori di interesse in generale;

osservato, in riferimento alle disposizioni di natura sanzionatoria di cui all'articolo 8, come lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione del principio del *comply or explain* di cui alla direttiva 2014/95/UE, preveda espres-



mente che i soggetti obbligati, se non praticano politiche in relazione a uno o più degli aspetti di carattere non finanziario contemplati, devono fornire una spiegazione chiara e articolata di questa scelta (ai sensi dell'articolo 3, comma 6), per cui parrebbe opportuno adottare il criterio di recente seguito con riferimento all'adesione a un codice di comportamento in materia di governo societario, anch'esso basato sul principio del *comply or explain*, secondo il quale viene sanzionata soltanto l'omissione delle comunicazioni relative all'adesione al codice, alle ragioni dell'eventuale mancato rispetto di una o più disposizioni dello stesso e alle pratiche di governo societario effettivamente applicate (ai sensi dell'articolo 192-bis del Testo unico della finanza);

preso atto di come il termine di scadenza per l'esercizio della delega relativa alla direttiva 2014/95/UE debba calcolarsi facendo riferimento alla originaria formulazione dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 (due mesi antecedenti al termine di recepimento indicato nelle singole direttive), in quanto tale formulazione continua ad applicarsi per le deleghe contenute nelle leggi di delegazione europea (tra cui la legge n. 114 del 2015, in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo) entrate in vigore prima delle modifiche al predetto articolo 31 operate dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015 (che ha anticipato il termine di scadenza delle rispettive deleghe a quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato nelle direttive), e di come pertanto il termine per il recepimento della stessa direttiva 2014/95/UE debba ritenersi fissato al 6 ottobre 2016, prorogato al 6 gennaio 2017 ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, esso

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di coordinare la normativa recata dallo schema di decreto legislativo, la quale interviene anche sui temi del governo societario, segnatamente per quanto attiene la relazione sul governo societario, e la disciplina vigente, in particolare per quel che concerne le previsioni del decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla responsabilità d'impresa, il quale prevede, all'interno delle strutture societarie, un apposito organo di vigilanza sul governo societario;

b) valuti il Governo l'opportunità di meglio definire il ruolo dell'organo di controllo interno, in modo che esso risulti coerente con la generale ripartizione delle competenze che l'ordinamento prevede tra gli organi sociali e, in particolare, di tenere conto dell'esclusiva assegnazione delle funzioni gestionali in capo all'organo di amministrazione;

c) valuti il Governo l'opportunità di indicare con maggiore chiarezza le modalità ed i termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di carattere non finanziario, individuale o consolidata, all'organo di controllo e ai revisori incaricati della certificazione esterna, in particolare nel caso in cui tali dichiarazioni non siano contenute nella relazione sulla gestione ma costituiscano un documento separato, in coerenza con le tempistiche previste dall'ordinamento per la circolazione dei documenti a corredo dei bilanci;

d) valuti il Governo l'opportunità di definire le funzioni sanzionatorie attribuite alla CONSOB dall'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, in coerenza con quanto la normativa vigente prevede per i soggetti da essa vigilati, attribuendo a tale Autorità poteri anche di tipo istruttorio ed ispettivo, volti a prevenire possibili violazioni, anche tramite la previsione di un potere regolamentare che consenta di integrare e dare esecuzione alle disposizioni di rango primario in materia;

e) valuti il Governo l'opportunità di meglio articolare l'impianto sanzionatorio

di cui all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, eventualmente sopprimendo il comma 4, ma soprattutto applicando le norme specifiche previste dal TUF in luogo delle disposizioni generali di cui alla legge del 24 novembre 1981, n. 689, al fine di assicurare coerenza con i procedimenti sanzionatori propri della CONSOB;

f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere adeguate forme di coordinamento e collaborazione tra la CONSOB, la Banca d'Italia e l'IVASS, volte a favorire un equilibrato esercizio delle rispettive competenze nei confronti dei soggetti da esse vigilati e rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo;

g) con riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera c), dello schema di

decreto legislativo, la quale prevede che la dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere anche informazioni riguardanti l'impatto a medio termine dell'attività d'impresa sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza, valuti il Governo se sia possibile effettuare tale valutazione a medio termine;

h) con riferimento all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario comprende i dati della società madre e delle sue società figlie consolidate integralmente, valuti il Governo l'opportunità di consentire di escludere da tale dichiarazione le società che non abbiano impatti significativi rispetto alla completezza delle informazioni richieste dalla disciplina, indicando e motivando esplicitamente queste esclusioni.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (Atto 347).**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite Giustizia (II) e Finanze (VI) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (Atto n. 347);

rilevato come lo schema di decreto consenta di adeguare la normativa italiana alla direttiva 2014/95/UE, la quale prevede di integrare le informazioni che alcune tipologie di imprese devono fornire nella relazione sulla gestione, introducendo in tale contesto l'obbligo, in capo alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico, di includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni di carattere ambientale, sociale, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività sotto tali profili;

evidenziato come l'intervento normativo consentirà di migliorare il quadro informativo e il livello di trasparenza relativamente alle imprese la cui operatività

maggiormente incide sul contesto civile, economico, ambientale e sociale generale;

rilevato come tali previsioni potranno migliorare significativamente la consapevolezza che le stesse imprese devono avere circa le responsabilità, non solo giuridiche ed economiche nei confronti degli azionisti, dei dipendenti e delle controparti, ma anche di carattere più ampio nei confronti dell'intera società, che esse assumono nello svolgimento della loro attività, inducendo altresì le stesse imprese a valutare ed eventualmente rivedere la loro organizzazione interna e i loro modelli di operatività alla luce di tale più complessiva forma di responsabilità;

sottolineata in tale prospettiva l'esigenza di definire un quadro normativo il più possibile perspicuo ed efficace, chiarendo gli obblighi in capo alle imprese destinatarie e facendo in modo che l'attività di vigilanza sia in grado non solo di assicurare la piena applicazione dei meccanismi sanzionatori, ma sia anche idonea a favorire l'incremento della qualità delle dichiarazioni non finanziarie, determinando conseguentemente effetti positivi in capo alle imprese, agli investitori ed ai portatori di interesse in generale;

osservato, in riferimento alle disposizioni di natura sanzionatoria di cui all'articolo 8, come lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione del principio del *comply or explain* di cui alla direttiva 2014/95/UE, preveda espres-

mente che i soggetti obbligati, se non praticano politiche in relazione a uno o più degli aspetti di carattere non finanziario contemplati, devono fornire una spiegazione chiara e articolata di questa scelta (ai sensi dell'articolo 3, comma 6), per cui parrebbe opportuno adottare il criterio di recente seguito con riferimento all'adesione a un codice di comportamento in materia di governo societario, anch'esso basato sul principio del *comply or explain*, secondo il quale viene sanzionata soltanto l'omissione delle comunicazioni relative all'adesione al codice, alle ragioni dell'eventuale mancato rispetto di una o più disposizioni dello stesso e alle pratiche di governo societario effettivamente applicate (ai sensi dell'articolo 192-bis del Testo unico della finanza);

preso atto di come il termine di scadenza per l'esercizio della delega relativa alla direttiva 2014/95/UE debba calcolarsi facendo riferimento alla originaria formulazione dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 (due mesi antecedenti al termine di recepimento indicato nelle singole direttive), in quanto tale formulazione continua ad applicarsi per le deleghe contenute nelle leggi di delegazione europea (tra cui la legge n. 114 del 2015, in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo) entrate in vigore prima delle modifiche al predetto articolo 31 operate dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015 (che ha anticipato il termine di scadenza delle rispettive deleghe a quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato nelle direttive), e di come pertanto il termine per il recepimento della stessa direttiva 2014/95/UE debba ritenersi fissato al 6 ottobre 2016, prorogato al 6 gennaio 2017 ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, esso

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di coordinare la normativa recata dallo schema di decreto legislativo, la quale interviene anche sui temi del governo societario, segnatamente per quanto attiene la relazione sul governo societario, e la disciplina vigente, in particolare per quel che concerne le previsioni del decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla responsabilità d'impresa, il quale prevede, all'interno delle strutture societarie, un apposito organo di vigilanza sul governo societario;

b) valuti il Governo l'opportunità di meglio definire il ruolo dell'organo di controllo interno, in modo che esso risulti coerente con la generale ripartizione delle competenze che l'ordinamento prevede tra gli organi sociali e, in particolare, di tenere conto dell'esclusiva assegnazione delle funzioni gestionali in capo all'organo di amministrazione;

c) valuti il Governo l'opportunità di indicare con maggiore chiarezza le modalità ed i termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di carattere non finanziario, individuale o consolidata, all'organo di controllo e ai revisori incaricati della certificazione esterna, in particolare nel caso in cui tali dichiarazioni non siano contenute nella relazione sulla gestione ma costituiscano un documento separato, in coerenza con le tempistiche previste dall'ordinamento per la circolazione dei documenti a corredo dei bilanci;

d) valuti il Governo l'opportunità di definire le funzioni sanzionatorie attribuite alla CONSOB dall'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, in coerenza con quanto la normativa vigente prevede per i soggetti da essa vigilati, attribuendo a tale Autorità poteri anche di tipo istruttorio ed ispettivo, volti a prevenire possibili violazioni, anche tramite la previsione di un potere regolamentare che consenta di integrare e dare esecuzione alle disposizioni di rango primario in materia;

e) valuti il Governo l'opportunità di meglio articolare l'impianto sanzionatorio

di cui all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, soprattutto applicando le norme specifiche previste dal TUF in luogo delle disposizioni generali di cui alla legge del 24 novembre 1981, n. 689, al fine di assicurare coerenza con i procedimenti sanzionatori propri della CONSOB;

f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere adeguate forme di coordinamento e collaborazione tra la CONSOB, la Banca d'Italia e l'IVASS, volte a favorire un equilibrato esercizio delle rispettive competenze nei confronti dei soggetti da esse vigilati e rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo;

g) con riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera c), dello schema di decreto legislativo, la quale prevede che la

dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere anche informazioni riguardanti l'impatto a medio termine dell'attività d'impresa sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza, valuti il Governo se sia possibile effettuare tale valutazione a medio termine;

h) con riferimento all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario comprende i dati della società madre e delle sue società figlie consolidate integralmente, valuti il Governo l'opportunità di consentire di escludere da tale dichiarazione le società che non abbiano impatti significativi rispetto alla completezza delle informazioni richieste dalla disciplina, indicando e motivando esplicitamente queste esclusioni.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (Atto 347).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE  
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

Le Commissioni riunite Giustizia (II) e Finanze (VI),

esaminato lo schema di recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (Atto n. 347), con il quale si intende recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/95/UE, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, con l'obiettivo di accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate;

valutata l'assoluta importanza del provvedimento che consentirà di porre in capo alle imprese di grandi dimensioni – già rubricate come enti di interesse pubblico – l'obbligo di redigere e pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario quale sono fornite informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività;

considerato che le imprese di dimensioni minori saranno esentate dall'adempimento in una logica di contenimento dei costi di conformità,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti il Governo l'opportunità di prevedere, a carico dei soggetti tenuti all'obbligo della dichiarazione non finanziaria, il versamento di un contributo proporzionato al fatturato annuo al fine di costituire un fondo finalizzato alla remunerazione degli enti certificatori che debbono, senza vincolo di mandato con le singole aziende soggette a certificazione svolgere la funzione di asseverazione delle rispettive comunicazioni con requisiti di adeguata capacità professionale ed in posizione di terzietà, indipendenza e scetticismo funzionale, affinché siano garantite al massimo veridicità e correttezza dei contenuti al pubblico, tenuto conto della complessità tecnica e scientifica delle questioni oggetto della dichiarazione, della inevitabile difficoltà di discernimento da parte del pubblico cui essa è rivolta e della necessità di salvaguardare il corretto funzionamento del mercato;

*b)* valuti il Governo di raddoppiare tutte le sanzioni di cui all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, affinché

siano realmente efficaci, proporzionate e dissuasive, corredandole altresì dell'obbligo, a carico dei trasgressori, di pubblicare sui principali organi di stampa gli eventuali provvedimenti sanzionatori irrogati per la fattispecie di dichiarazione mendace o omissiva, a condizione che siano passati in giudicato, ovvero per i quali sia trascorso il termine per l'eventuale ricorso giurisdizionale;

c) in ossequio al principio di proporzionalità delle sanzioni previsto dall'articolo 51 della direttiva 2031/34/UE, all'articolo 8, si provveda a valutare in maniera

differente, in base al diverso disvalore, le condotte di cui ai commi 1 e 3, laddove la completa omissione del deposito della relazione non finanziaria e la redazione non conforme della stessa sono soggette alla medesima sanzione di euro da 20mila a 100mila, individuando, ad esempio, una sanzione, nel suo minimo e massimo editale, da euro 40 mila a 140 mila per gli inadempienti all'obbligo di cui al comma 1.

Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Sarti.



## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. C. 3235 Giachetti (*Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge legge C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3328 Turco e C. 3447 Bruno Bossio*) ..... 16

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 novembre 2016. – Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

#### La seduta comincia alle 17.10.

**Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.**

**C. 3235 Giachetti.**

*(Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge legge C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3328 Turco e C. 3447 Bruno Bossio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricordo che nella seduta dell'Assemblea del 6 ottobre scorso la proposta di legge n. 3235

Giachetti (Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati) – iscritta in quota opposizione, su richiesta del gruppo SI-SEL, nel calendario dei lavori dell'Assemblea – è stata rinviata in Commissione sulla base di quanto si era unanimemente convenuto in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo il 29 settembre 2016.

Nella riunione congiunta del 26 ottobre scorso, gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni II e XII hanno convenuto, d'intesa con il gruppo SI-SEL, di abbinare le proposte di legge C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3328 Turco e C. 3447 Bruno Bossio alla proposta di legge C. 3235 Giachetti, al cui disabbinamento si era proceduto nel corso dell'esame in sede referente su richiesta del medesimo gruppo SI-SEL.

Comunico, quindi, che le predette proposte di legge si intendono abbinare, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, alla proposte di legge C. 3235 Giachetti.



Daniele FARINA (SI-SEL), *relatore per la II Commissione*, sottolinea, in primo luogo, che sul tema oggetto delle proposte di legge in esame vi è da parte del Paese una forte attenzione, come è dimostrato non solo dall'elevato numero delle proposte di legge che oggi sono state abbinate alla proposta di legge C. 3225, ma anche dalla circostanza che l'11 novembre scorso è stata presentata alla Camera una proposta di legge di iniziativa popolare proprio sul tema della regolamentazione legale della produzione, consumo e commercio della *cannabis* e suoi derivati. Fa altresì presente di aver presentato al disegno di legge di bilancio, attualmente all'esame della Commissione Bilancio, due emendamenti che riprendono il contenuto dell'articolo 5 relativo al monopolio *cannabis*, al fine di sottolineare l'importanza del tema anche in occasione dell'esame della manovra di bilancio.

Per quanto attiene alle modalità di esame delle proposte di legge all'ordine del giorno, rileva che da parte di alcuni è stata rappresentata l'opportunità di avviare tale esame partendo dalle tematiche sulle quali si registra una condivisione o che comunque possono essere considerate non controverse, come quelle relative alla *cannabis* terapeutica. A tale proposito sottolinea come sia comunque necessario affrontare proprio quelle questioni che in realtà sono controverse e che non hanno consentito di concludere l'esame in sede referente ed hanno determinato il rinvio in commissione da parte dell'Assemblea.

Ritiene, pertanto, necessario che le Commissioni fissino dei tempi certi e brevi per l'esame delle proposte di legge in materia di legalizzazione della coltivazione, lavorazione e vendita della *cannabis* con l'obiettivo di pervenire all'approvazione di un testo unificato che potrà essere predisposto con la collaborazione di tutti i gruppi parlamentari.

Ezio Primo CASATI (PD), alla luce dell'intervento testé svolto dal relatore per la II Commissione, onorevole Daniele Farina, evidenzia l'opportunità di proseguire i lavori delle Commissioni riunite succes-

sivamente all'esame presso la V Commissione (Bilancio) di due articoli aggiuntivi, Paglia 72.05 e Daniele Farina 72.06, presentati al disegno di legge di bilancio per il 2017, entrambi finalizzati a destinare al Fondo per la lotta alla povertà i proventi derivanti dal monopolio statale sulla coltivazione e la vendita della *cannabis*. Osserva quindi che tali proposte emendative, per il loro contenuto, sono strettamente connesse con l'oggetto delle proposte di legge in esame e che pertanto la loro eventuale approvazione condizionerebbe il seguito dell'*iter* parlamentare di tali proposte.

Evidenzia, inoltre, l'opportunità che le Commissioni II e XII riprendano l'esame delle suddette proposte di legge partendo dalle parti su cui c'è un certo accordo tra i gruppi ovvero dalle misure concernenti l'uso terapeutico della *cannabis*.

Vittorio FERRARESI (M5S) si associa all'esigenza di fissare fin da ora tempi certi e brevi per l'esame del provvedimento e l'adozione di un testo concordato da tutti i gruppi parlamentari.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice per la XII Commissione*, reputa di buon senso la proposta del collega Casati, osservando che un'eventuale approvazione dei due articoli aggiuntivi Paglia 72.05 e Daniele Farina 72.06 muterebbe notevolmente la prospettiva del lavoro delle Commissioni riunite. Ribadisce quindi la propria disponibilità a fissare una data certa per il prosieguo dell'esame del provvedimento in materia di legalizzazione della *cannabis*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che prima di procedere all'elaborazione di un testo unificato sia necessario attendere l'assegnazione, che dovrebbe avvenire in tempi celeri, della proposta di legge di iniziativa popolare C. 4145, alla quale ha fatto riferimento il relatore per la II Commissione. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni il disegno di legge di bilancio, occorrerà attendere l'esito dell'esame degli emendamenti presentati in

Commissione Bilancio dall'onorevole Daniele Farina che sostanzialmente riproducono l'articolo 5 della proposta di legge C. 3235 in materia di monopolio della *cannabis*.

Per quanto attiene alle modalità di formulazione di una proposta di testo unificato, ritiene che possa essere opportuno costituire un Comitato ristretto nel cui ambito i gruppi potranno soffermarsi in maniera specifica e dettagliata sulle diverse tematiche oggetto delle proposte di legge in esame.

Mario MARAZZITI, *presidente della XII Commissione*, ritiene anch'egli che sarebbe utile l'istituzione di un Comitato ristretto per consentire alle Commissioni di svolgere il proprio lavoro con maggiore produttività, anche alla luce del fatto che nel frattempo potrebbero essere abbinare ulteriori proposte di legge in materia.

Daniele FARINA (SI-SEL), *relatore per la II Commissione*, dichiara di essere favorevole all'ipotesi di costituire un Comitato ristretto purché i gruppi lavorino seriamente e senza atteggiamenti dilatori.

Vittorio FERRARESI (M5S), non considerando opportuno procedere all'elaborazione di un testo unificato, ritenendo piuttosto necessario fissare quanto prima il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 3235 Giachetti e, quindi, cercare di trovare un'intesa in occasione dell'esame degli emendamenti, dichiara di non essere favorevole all'istituzione di un Comitato ri-

stretto, che avrebbe l'unica funzione di allungare ulteriormente i tempi di esame del provvedimento. Non condivide neanche la proposta di attendere l'esito dell'esame degli emendamenti presentato dal deputato Daniele Farina presso la Commissione bilancio, in quanto è già da ora certa la loro bocciatura da parte della maggioranza.

Assicura, comunque, l'apporto costruttivo del suo gruppo ai lavori del Comitato ristretto, qualora si decidesse di costituirlo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica al deputato Ferraresi che l'opportunità di costituire un Comitato ristretto si basa sulla circostanza che il deputato Daniele Farina, relatore per la II Commissione, si è dichiarato favorevole all'adozione di un testo unificato. Considerati la complessità della tematica oggetto delle proposte di legge in esame e l'esito dell'esame in sede referente che si è concluso senza conferire il mandato ai relatori a riferire in Assemblea, ritiene che la modalità migliore per pervenire ad una proposta di testo unificato da sottoporre alle Commissioni riunite sia proprio la costituzione di un Comitato ristretto.

Nel ribadire l'opportunità di attendere, prima di convocare nuovamente le Commissioni sulle proposte di legge in esame, l'esito dell'esame della legge di bilancio, che, peraltro, si concluderà al termine della prossima settimana, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.35.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016. C. 4108 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 20

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 25

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014. C. 4109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 21

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 26

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 22

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 348 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 22

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) ..... 27

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 23

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010. (COM(2016) 271 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione). (COM(2016) 270 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'« Eurodac » per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione). (COM(2016) 272 final) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di documenti finali*) ..... 23

ALLEGATO 4 (*Documento finale approvato*) ..... 29

ALLEGATO 5 (*Documento finale approvato*) ..... 31

ALLEGATO 6 (Documento finale approvato) .....	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	24
AVVERTENZA .....	24

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 16 novembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

#### La seduta comincia alle 16.05.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016.**

**C. 4108 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che l'adesione di nuovi membri all'Alleanza atlantica è contemplata dall'articolo 10 del Trattato di Washington, in base al quale gli Stati membri, previo accordo unanime, possono invitare a far parte dell'Alleanza ogni altro Stato europeo in grado di contribuire alla sicurezza della regione e di favorire lo sviluppo dei principi sanciti nel Trattato istitutivo. Nello stesso articolo 10 è delineata sinteticamente la procedura di ammissione. La prima delle cinque fasi necessarie per giungere alla definitiva ammissione di nuovi Paesi nell'Alleanza consiste nello svolgimento di negoziati con ciascun Paese che sia stato formalmente invitato ad aderire. Nella seconda fase i Ministri degli esteri dei Paesi invitati trasmettono alla NATO una lettera di intenti in cui confermano l'interesse, la volontà e la capacità di rispettare gli obblighi e gli impegni politici, giuridici e militari che comporta l'adesione alla NATO. Nella terza fase si procede alla firma dei Protocolli di accesso che, tecnicamente, rappresentano degli emendamenti al Trattato istitutivo del 1949. Essi dovranno poi essere ratificati da tutti gli Stati membri

dell'Alleanza in conformità a quanto prescritto dalle rispettive procedure interne. Completata la fase delle ratifiche (quarta fase), il Segretario Generale della NATO rivolge ai Paesi invitati l'invito formale a divenire parte del Trattato Nord Atlantico e membri dell'Organizzazione. La procedura di adesione si conclude con la fase in cui ciascun nuovo membro dell'Alleanza deposita il proprio strumento di accesso presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

Il Protocollo di accesso del Montenegro alla NATO, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, è stato firmato il 19 maggio 2016 a Bruxelles. In attesa dei processi di ratifica da parte dei 28 Stati membri dell'Alleanza atlantica, il Montenegro già da quella data ha potuto partecipare in qualità di osservatore alle riunioni in ambito NATO. Il Protocollo si limita a regolare le modalità e i tempi di estensione dell'invito rivolto al governo di Podgorica dal Segretario generale della NATO, nonché la data di entrata in vigore e consta di tre articoli.

L'articolo 1 prevede che, dopo l'entrata in vigore del Protocollo, il Segretario generale della NATO, a nome di tutti i Paesi membri, inviti il governo del Montenegro ad accedere al Trattato dell'Atlantico del Nord. Successivamente, come precisato ai sensi dell'articolo 10 del Trattato istitutivo, il Montenegro diverrà parte della NATO una volta depositato lo strumento di adesione al Trattato stesso presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

L'articolo 2 concerne l'entrata in vigore del Protocollo, subordinandola al momento in cui tutti i paesi membri avranno notificato la loro approvazione al Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo depositario è inoltre tenuto ad informare tutti i Paesi NATO della data di ricevimento di ciascuna notifica e dell'entrata in vigore del Protocollo.

L'articolo 3 stabilisce che il Protocollo, redatto in lingua francese e in lingua inglese – entrambe facenti ugualmente fede –, sarà depositato presso gli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.

Il disegno di legge di ratifica in esame si compone di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione del Protocollo di accesso del Montenegro alla NATO, firmato a Bruxelles il 19 maggio 2016. L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014.**

**C. 4109 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, osserva che l'Accordo italo-sloveno sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/ Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014, riguarda la rettifica del confine di

Stato tra le Parti firmatarie nel tratto del torrente, fra i comuni limitrofi di San Floriano del Collio, in provincia di Gorizia, e Občina Brda, in Slovenia. L'esigenza di ridefinire il confine è sorta a seguito della modifica del corso del torrente conseguente ai lavori di regimentazione dello stesso. Allo scopo di rettificare la linea di confine facendo sì che esso continui a coincidere con la mediana del torrente Barbucina/Cubnica, l'Accordo in esame modifica la vigente « Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato », firmata a Roma il 7 marzo 2007, ratificata con la legge n. 210/2010, ed entrata in vigore il 14 dicembre 2010, che contiene la definizione di tale confine attraverso il rinvio a due specifici documenti, il catalogo delle coordinate e descrizione della linea del confine e l'atlante delle carte e delle mappe del confine. La Convenzione del 2007 ha sostituito la precedente « Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato », firmata a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980 e ratificata con la legge n. 970 del 1984, nella cui esecuzione, a seguito della proclamazione di indipendenza, era subentrata, il 31 luglio 1992, la Repubblica di Slovenia. La fase negoziale dell'Accordo in esame ha avuto inizio nel dicembre 2011 per impulso della Commissione mista per la manutenzione del confine di Stato, organismo istituito già col primo accordo confinario bilaterale.

Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di quattro articoli, preceduti da un breve preambolo che richiama il comune intento di procedere alla rettifica della linea di confine. L'articolo 1 riguarda la parziale modifica della « Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato », firmata a Roma il 7 marzo 2007 con riferimento al tracciato della linea del confine di Stato nella zona regimentata del



torrente Barbucina/Čubnica, nel settore V del confine, al fine di farlo coincidere con la linea mediana del torrente regimentato. Ai sensi dell'articolo 2, la rettifica viene attuata attraverso uno scambio di superfici equivalenti lungo il tratto considerato, nell'entità riportata nelle planimetrie allegate all'Accordo in esame. Le aree delle superfici da scambiare, comprendenti per ciascun Paese una superficie di mq 1.746, sono riepilogate in un'apposita tabella pure allegata all'Accordo, di cui costituisce parte integrante, unitamente alle citate planimetrie. All'entrata in vigore dell'Accordo le Parti provvederanno all'esecuzione dei necessari lavori di demarcazione dei termini di confine ed all'aggiornamento della relativa documentazione ufficiale. Con riferimento a tali lavori, la relazione illustrativa che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica approvato dall'Assemblea del Senato il 18 ottobre 2016 (A.S. 2036) precisa trattarsi di opere di lievissima entità destinate a trovare copertura nello stanziamento annuale per la manutenzione del confine previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 210/2010.

L'articolo 3 stabilisce che ulteriori variazioni del corso del torrente Barbucina/Cubnica non influenzeranno il nuovo tracciato del confine di Stato, come definito dal precedente articolo 1.

L'articolo 4, infine, dispone che l'Accordo debba essere sottoposto a ratifica e stabilisce che esso entrerà in vigore il giorno dello scambio dei relativi strumenti. Inoltre, l'Accordo e l'Allegato non potranno essere denunciati. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-sloveno sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014, approvato dal Senato il 18 ottobre 2016, si compone di tre articoli. I primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in oggetto. L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il

provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 16 novembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.*

**La seduta comincia alle 16.20.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

**Atto n. 348.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che sullo schema di decreto in esame sono pervenuti i rilievi della XI Commissione.

Avverte altresì che la V Commissione non ha espresso i propri rilievi.

Giuseppe LAURICELLA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.25.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 16 novembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.*

**La seduta comincia alle 16.25.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010.**

(COM(2016) 271 final).

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione).** (COM(2016) 270 final).

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione).**

(COM(2016) 272 final).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di documenti finali).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, presenta la proposta di documento finale in relazione all'Atto COM(2016) 271 final (*vedi allegato 4*), la proposta di documento finale in relazione all'Atto COM(2016) 270 final (*vedi allegato 5*) e la proposta di documento finale in relazione all'Atto COM(2016) 272 final (*vedi allegato 6*), di cui illustra i contenuti. Osserva che, mentre sulle proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (COM(2016) 271 final) e all'«Eurodac» (COM(2016) 272 final) si propongono valutazioni positive con osservazioni, sulla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale (COM(2016) 270 final) si propone una valutazione negativa. Osserva, al riguardo, che le ragioni di tale valutazione negativa derivano da diversi elementi di criticità, che illustra brevemente. Si riferisce, in particolare, all'obbligo di vagliare preliminarmente l'ammissibilità delle domande previsto a carico

dello Stato di primo ingresso, visto che, a suo avviso, tale procedura costituirebbe un aggravio piuttosto che una semplificazione tale da determinare un aumento dei tempi di attesa per l'esame della domanda di asilo. Fa riferimento, quindi, ai criteri indicati per la determinazione della redistribuzione e per l'individuazione dello Stato competente, criteri che, a suo avviso, non tengono conto della dimensione storica del fenomeno migratorio. Rileva, inoltre, come sia troppo elevata la soglia percentuale del 150 per cento, oltre la quale è prevista l'applicazione del meccanismo automatico di redistribuzione. Giudica, inoltre, negativamente la previsione della possibilità del pagamento di un contributo che permetterebbe agli Stati di sottrarsi facilmente a tale meccanismo di ricollocazione. Considerata la fondamentale rilevanza delle proposte di modifica dell'Atto in esame richiamate nella sua proposta di documento finale, evidenzia che, in assenza di tali misure, non è possibile valutare positivamente l'Atto medesimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di documento finale in relazione all'Atto COM(2016) 271 final (*vedi allegato 4*), la proposta di documento finale in relazione all'Atto COM(2016) 270

final (*vedi allegato 5*) e la proposta di documento finale in relazione all'Atto COM(2016) 272 final (*vedi allegato 6*) del presidente.

Delibera altresì di trasmettere i documenti approvati al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

**La seduta termina alle 16.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 16 novembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 16.50.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*INDAGINE CONOSCITIVA*

*Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.*



ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico  
sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016  
(C. 4108 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri  
della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge  
C. 4108 Governo, già approvato dal Se-  
nato, recante « Ratifica ed esecuzione del  
Protocollo al Trattato del Nord Atlantico  
sull'adesione del Montenegro, fatto a Bru-  
xelles il 19 maggio 2016 »,

considerato che l'articolo 117, se-  
condo comma, lettera *a*), della Costitu-  
zione, riserva la materia « politica estera e  
rapporti internazionali dello Stato; rap-  
porti dello Stato con l'Unione europea »  
alla competenza legislativa esclusiva dello  
Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014 (C. 4109 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4109 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Atto n. 348).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Atto n. 348);

preso atto che il provvedimento in esame si è reso necessario in seguito all'istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), disposta con i decreti legislativi n. 149 del 2015 e n. 150 del 2015, provvedimenti attuativi della legge n. 183 del 2014 (cosiddetto *Jobs act*);

richiamate, a tale riguardo, le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 149 del 2015 e dell'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 150 del 2015, ai sensi delle quali si prevede che il Ministero debba provvedere a modificare la propria organizzazione e a rideterminare le dotazioni organiche del personale;

rilevato che lo schema in esame, pertanto, adegua l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente contenuta nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, n. 121 – che viene conseguentemente abrogato dall'articolo 15 del provvedimento in esame – ridefinendo l'assetto delle strutture di livello dirigenziale generale (Segretariato generale e Di-

rezioni generali), nell'ambito delle quali vengono altresì individuati i corrispondenti uffici dirigenziali non generali (Divisioni) e le relative funzioni e attribuzioni;

osservato che gli articoli da 4 a 11 riguardano le funzioni ed i compiti attribuiti alle direzioni generali e che, in particolare, l'articolo 7 concerne la ride denominazione della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, che diventa Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, alla quale viene assegnata la competenza in materia di formazione che residua al Ministero dopo la costituzione dell'ANPAL, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2015;

osservato, in particolare, che l'articolo 7, comma 1, lettera *i*), prevede, tra i compiti di tale Direzione, che essa cura la disciplina e la gestione dei contratti di solidarietà, di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dell'articolo 5, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

rilevata, al riguardo, l'esigenza di adeguare i riferimenti normativi relativi ai contratti di solidarietà di cui al predetto articolo 7, comma 1, lettera *i*), in relazione alla nuova disciplina della materia intro-

dotta dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (attuativo del cosiddetto *Jobs act*);

preso atto che la nuova tabella relativa alle dotazioni organiche del Ministero, di cui all'articolo 12, comma 1, dello schema di regolamento in esame (che sostituisce quella dell'articolo 17 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 121 del 2014), prevede 12 dirigenti di I fascia, 50 dirigenti di II fascia, 652 personale di Area III, 433 di Area II e 22 di Area I, per un totale complessivo di 1.169 unità di personale;

osservato che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, la ripartizione nei profili professionali del personale appartenente alle Aree Prima, Seconda e Terza sono demandate ad un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per il quale non è previsto un termine di emanazione;

rilevato che l'articolo 14 prevede l'obbligo per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in esito alla pubblicazione del provvedimento in esame, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

ricordato, in proposito, che è stato di recente esaminato dalle Camere lo schema di decreto legislativo di riforma della dirigenza (A.G. 328), adottato in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 11 della legge n. 124 del 2015, schema che dispone una profonda riforma della dirigenza pubblica, prevedendo in particolare, all'articolo 4, una modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel senso di una revisione del sistema di conferimento degli incarichi dirigenziali;

preso atto che l'articolo 16, al comma 3, prevede che resti fermo quanto previsto

dall'articolo 24 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016 e dall'articolo 9, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2016, sul trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero all'Ispettorato e dal Ministero e dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 (ISFOL) all'ANPAL;

valutata l'opportunità di sostituire il riferimento all'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 con quello all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), dal momento che l'ISFOL assumerà tale denominazione a decorrere dal 1° dicembre 2016;

richiamate le osservazioni formulate, nel parere espresso sullo schema di decreto, dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza di sezione del 30 agosto 2016;

preso atto dei rilievi espressi dalla XI Commissione nella seduta del 16 novembre 2016,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 7, comma 1, lettera *i*), si segnala l'opportunità di adeguare i riferimenti normativi relativi ai contratti di solidarietà alla nuova disciplina della materia introdotta dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

*b)* all'articolo 12, comma 2, sembra manifestarsi l'esigenza di prevedere un termine di emanazione per il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto ai fini della ripartizione nei profili professionali del personale appartenente alle Aree Prima, Seconda e Terza.

## ALLEGATO 4

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il  
regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016) 271 final).**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016) 271 final);

considerato che:

L'afflusso continuo di migranti che ormai da anni investe alcuni paesi membri dell'UE, con particolare riguardo alla Grecia e all'Italia ha provocato, tra le altre conseguenze, la necessità di gestire un numero sproporzionato di domande di protezione internazionale;

il carattere strutturale e non episodico della crescita dei flussi migratori verso l'Europa ha indotto le Istituzioni europee a rafforzare il sostegno a favore degli Stati membri più esposti, in particolare, attraverso un maggior coinvolgimento dell'EASO nella gestione delle domande di asilo presso i cosiddetti hotspot (centri di registrazione e di identificazione dei migranti istituiti in Grecia e Italia contemporaneamente all'avvio dei programmi di relocation), e una più diretta assistenza dello stesso EASO alle competenti amministrazioni degli Stati membri;

la proposta di regolamento in oggetto amplia il mandato attuale dell'EASO in modo da trasformarlo in una vera e propria agenzia dotata dei necessari stru-

menti per: intensificare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni in materia di asilo; promuovere il diritto e le norme operative dell'Unione per garantire un alto grado di uniformità nell'applicazione del quadro giuridico relativo all'asilo; garantire una maggiore convergenza nelle valutazioni delle esigenze di protezione nell'Unione; monitorare e valutare l'attuazione delle norme europee in materia di asilo; fornire una maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri per la gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza, in particolare nei casi di pressioni sproporzionate;

il nuovo regolamento, tra l'altro, assegnerebbe all'Agenzia il nuovo compito di assistere la Commissione europea nel rivedere regolarmente la situazione dei paesi terzi inclusi nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri;

l'articolo 12 della proposta attribuisce all'Agenzia la nuova competenza di elaborare norme operative sull'attuazione degli strumenti di diritto dell'Unione e in materia di asilo e gli indicatori utili a monitorare l'osservanza di tali norme;

merita in particolare apprezzamento la disposizione *ex* articolo 18 della proposta che attribuisce all'Agenzia la possibilità di inviare squadre di sostegno per l'asilo da una riserva di esperti composta da un minimo di 500 esperti degli Stati membri e da esperti distaccati dall'agenzia, nonché la capacità di fornire assistenza tecnica e operativa nei casi in cui

uno Stato membro sia sottoposto a una pressione sproporzionata che implichi un onere eccezionalmente pesante e urgente a carico dei suoi sistemi di asilo o di accoglienza;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

#### UNA VALUTAZIONE POSITIVA

*con la seguente osservazione:*

si valuti se non sia più opportuno prevedere che le norme operative sull'attuazione degli strumenti di diritto dell'Unione in materia di asilo e gli indicatori ai fini del monitoraggio sul rispetto di tali misure, ancorché predisposte dall'EASO, debbano essere approvate e rese esecutive con decisione della Commissione europea.

## ALLEGATO 5

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2016) 270 final).**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione);

considerato che:

negli ultimi anni l'Unione europea ha dovuto fronteggiare flussi di migranti in costante aumento ed ha stentato a individuare strategie coerenti ed organiche per gestire un fenomeno che ha ormai assunto carattere strutturale e non più soltanto emergenziale;

in particolare, il ritardo che ha contrassegnato la definizione, a livello europeo, di politiche efficaci in materia ha inevitabilmente sottoposto i Paesi più esposti ai flussi tra cui, per evidenti ragioni geografiche, l'Italia, a una pressione rilevantissima e oggettivamente insostenibile;

l'evidente sperequazione prodottasi all'interno dell'Unione europea e i ripetuti drammatici incidenti che hanno provocato la morte di migliaia di persone nel tentativo di raggiungere via mare il territorio dell'Unione europea hanno finalmente in-

dotto la Commissione europea a prospettare una serie di misure per una più giusta ripartizione degli oneri connessi al controllo delle frontiere esterne, ai salvataggi, alla prima accoglienza, al riconoscimento e alla gestione delle domande di asilo;

la gravità delle situazioni prodottesi, oltre che in Italia, in Grecia e lungo la cosiddetta rotta dei Balcani ha suggerito alla Commissione europea di attivare sistemi di redistribuzione (ricollocazione e reinsediamento) dei richiedenti protezione tra tutti gli Stati membri, in attuazione delle previsioni dei Trattati che stabiliscono che la politica europea in materia di migrazioni e asilo deve ispirarsi agli obiettivi della solidarietà e della corresponsabilizzazione;

tali misure, tuttavia, non hanno trovato se non un assai deludente riscontro sul piano pratico per la riluttanza di alcuni Stati membri a prendere effettivamente in carico i richiedenti asilo loro assegnati;

ciononostante, assai opportunamente la Commissione europea ha sostanzialmente confermato i suoi orientamenti proponendo misure ispirate alla medesima *ratio*, nell'ambito della riforma complessiva del regolamento cosiddetto Dublino, di cui alla proposta di regolamento in esame, che stabilisce i criteri di ripartizione della competenza degli Stati membri per quanto riguarda la trattazione delle domande di asilo nell'Unione europea;



meritano quindi apprezzamento larga parte delle misure previste dal Capo VII della proposta che, pur non stravolgendo i criteri che regolano la competenza degli Stati membri in materia di asilo previsti nel vigente regolamento Dublino (ed, in particolare, il principio dello Stato di primo approdo), delineano un nuovo meccanismo automatico di redistribuzione da attivarsi ogniqualvolta un Paese stia trattando un numero sproporzionato di richieste di asilo, secondo un sistema di assegnazione di quote riferite alle dimensioni e alla ricchezza di ciascun Stato membro;

suscitano, invece, forti preoccupazioni le reazioni negative che gli stessi Paesi restii all'applicazione dei programmi di ricollocazione e reinsediamento precedentemente definiti dalla Commissione europea, hanno già manifestato o sono in procinto di assumere (Repubblica Ceca, repubblica Slovacca, Romania, Ungheria e Polonia) sia in sede di Consiglio che presso i rispettivi Parlamenti che hanno approvato pareri motivati sulla proposta di regolamento in oggetto;

risulta quindi necessaria una azione molto forte da parte della Commissione europea e dei Paesi più esposti al fenomeno per garantire la piena applicazione delle decisioni già adottate per distribuire più equamente il carico dei flussi migratori e delle connesse richieste di asilo;

appaiono altresì apprezzabili le disposizioni, contenute nel Capo VI della proposta, che abbreviano i termini delle procedure di esame delle domande di protezione, così come per la presentazione di eventuali ricorsi da parte dei richiedenti asilo;

accanto agli aspetti positivi, che possono segnare un progresso significativo rispetto alla disciplina vigente, la proposta in oggetto presenta tuttavia alcune criticità che impediscono di dare una valutazione positiva del testo. Suscitano in particolare forti perplessità le disposizioni *ex* articolo 3 della proposta, secondo le quali lo Stato

membro in cui sia stata presentata la domanda di asilo sarebbe tenuto in via preliminare a valutarne l'ammissibilità; tale previsione, non contenuta nella disciplina vigente, appare suscettibile di attribuire un ulteriore onere amministrativo eccessivamente gravoso per gli Stati di primo approdo, tra cui l'Italia;

per gli stessi motivi, suscita perplessità anche la previsione per cui lo Stato membro manterrebbe la sua competenza anche nel caso di ulteriori dichiarazioni o domande dello stesso soggetto ovvero ne caso in cui il richiedente abbia lasciato il territorio degli Stati membri o se ne sia allontanato;

occorre inoltre valutare attentamente la coerenza della previsione, di cui all'articolo 10, relativa ai minori non accompagnati, in base alla quale la competenza sarebbe attribuita allo Stato membro in cui il minore ha presentato per la prima volta la domanda, salvo che ciò non corrisponda all'interesse superiore del minore, con le più recenti pronunce della Corte di giustizia. Anche in questo caso, infatti, esiste il rischio di un significativo aggravio degli adempimenti a carico dei Paesi di primo approdo;

osservato, relativamente al citato meccanismo di solidarietà per la ripartizione dei richiedenti asilo, di cui al capo VII della proposta in oggetto, che appare necessaria una significativa riduzione della soglia del 150 per cento (al di sopra della quale scatterebbe il meccanismo automatico di redistribuzione) in modo da consentire un più ampio ricorso alla ricollocazione a favore dei Paesi di primo ingresso e rilevato che appare inoltre necessario rivedere i meccanismi di redistribuzione, includendo tra i criteri di riferimento altri elementi quali il tasso di disoccupazione, la complessiva pressione migratoria, le spese sostenute dallo Stato membro dal 2013 a oggi e la situazione delle finanze pubbliche del paese di riferimento;

osservato, inoltre, che non appare in ogni caso accettabile, in quanto pale-



semente contraddittoria con i principi di solidarietà e corresponsabilizzazione stabiliti nei Trattati, la previsione in base alla quale uno Stato membro può sottrarsi totalmente dall'obbligo di partecipare al meccanismo di redistribuzione previa corresponsione del contributo di 250 mila euro per richiedente asilo non preso in carico; la partecipazione allo sforzo di ricollocazione dovrebbe rimanere obbligatoria per una quota prestabilita, che qui si propone nella misura del 75 per cento e la facoltà di compensare finanziariamente la mancata partecipazione dovrebbe essere consentita solo per la quota non obbligatoria; in ogni caso, le misure alternative alla ricollocazione dovrebbero essere regolate sulla base di meccanismi specifici, trasparenti e predeterminati, evitando accordi e decisioni individuali, e l'eventuale inadempimento dovrà essere sanzionabile dalla Commissione anche attraverso un meccanismo di infrazione;

rilevato che occorre in ogni caso, come già sottolineato, correggere il testo proposto evitando di porre a carico dello Stato di primo ingresso l'obbligo di vagliare preliminarmente l'ammissibilità delle domande visto che tale procedura costituirebbe un aggravio piuttosto che una semplificazione tale da determinare un aumento dei tempi di attesa per l'esame della domanda di asilo;

evidenziato che, analogamente, occorre modificare le disposizioni di cui all'articolo 3 che stabiliscono la persistenza della competenza di uno stesso Stato membro nelle diverse fasi procedurali e in presenza di fatti nuovi. Tali disposizioni determinano, di fatto, un raf-

forzamento dell'incidenza del principio del primo ingresso, con la conseguenza di penalizzare gli Stati membri, tra cui l'Italia, che costituiscono Paesi di frontiera;

sottolineato che i criteri in base ai quali si individua lo Stato competente, previsti al capo III, dovrebbero essere modificati facendo prevalere, piuttosto che il principio di primo ingresso, una chiave di distribuzione che rifletta le dimensioni, la ricchezza e la capacità di assorbimento degli Stati membri;

rilevato che occorre modificare le disposizioni concernenti le domande di asilo dei minori, contenute nell'articolo 10, in modo da garantirne la coerenza con le pronunce adottate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (con particolare riferimento alle decisioni nelle cause C-648/11 e 648/2013) per cui, ove il minore non accompagnato presenti domanda di asilo in più di uno Stato membro, la competenza è posta a carico dello Stato in cui egli si trova;

considerata la fondamentale rilevanza delle proposte di modifica del documento in esame testé richiamate ed evidenziato che in assenza di tali misure non è possibile valutare positivamente il documento medesimo;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

**UNA VALUTAZIONE NEGATIVA.**

## ALLEGATO 6

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'« Eurodac » per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM(2016) 272 final).**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'« Eurodac » per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM(2016) 272 final);

considerato che:

il sistema Eurodac è il database europeo delle impronte digitali per i richiedenti asilo e per i controlli delle frontiere al fine di evitare gli ingressi irregolari nell'Unione europea;

oltre alle impronte digitali, nel sistema devono essere indicati lo Stato d'o-

rigine, il luogo e la data della domanda d'asilo, il sesso, un numero d'identificazione, nonché la data in cui sono state prese le impronte digitali; in base alla normativa vigente, le impronte sono rilevate per ogni persona di età pari o superiore a 14 anni;

per i richiedenti asilo, i dati sono conservati per dieci anni, salvo che l'interessato ottenga la cittadinanza di uno degli Stati membri; in tal caso gli elementi che lo riguardano devono essere immediatamente cancellati appena ottenuta la cittadinanza. Per i soggetti fermati in occasione dell'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, i dati sono conservati per diciotto mesi a decorrere dalla data del rilevamento delle impronte; vengono invece cancellati immediatamente se lo straniero ottiene un permesso di soggiorno; se ha lasciato il territorio degli Stati membri ovvero se ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro;

il sistema Eurodac con le attuali caratteristiche si è rivelato utile e tuttavia non sufficiente a fronte del costante incremento dei flussi migratori e degli attraversamenti irregolari nell'UE;

la proposta in oggetto mira, conseguentemente, a rafforzare il sistema e a

ampliarne le funzioni anche al fine di agevolare i rimpatri e contrastare irregolarità;

nel disegno della Commissione europea Eurodac dovrebbe, contribuire anche a evitare i movimenti secondari all'interno dell'UE;

merita apprezzamento la disposizione ex articolo 2 della proposta di regolamento in oggetto che, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, amplia le categorie di dati e informazioni che gli Stati membri dovranno inserire in Eurodac, con particolare riguardo alle immagini dei volti delle persone;

risultano inoltre pienamente condivisibili le disposizioni di cui agli articoli 10 e 13 della proposta in oggetto, relative all'abbassamento dell'età minima per il rilevamento delle impronte digitali a sei anni, trattandosi di rendere più efficace il controllo dei movimenti dei minori non accompagnati, i quali spesso fuggono dagli istituti di accoglienza con il rischio di cadere prede dei traffici degli esseri umani, o comunque di divenire oggetto di sfruttamento e sparizioni;

appare altresì apprezzabile il contenuto del nuovo articolo 17 ai sensi del quale le serie di dati relativi dei cittadini di paesi terzi irregolarmente soggiornanti e che non chiedono asilo devono essere conservati per un periodo di cinque anni;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

#### UNA VALUTAZIONE POSITIVA

*con la seguente osservazione:*

si attivi il Governo affinché nel prosieguo del negoziato sulla proposta di regolamento in oggetto, in sede di Consiglio, non prevalgano le posizioni dei Paesi che, essendo contrari all'obiettivo di una riforma della politica di asilo nel senso di una maggiore uniformità, intendono mettere in discussione la portata innovativa delle proposte.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	36
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	39

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	37
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	40
Sui lavori della Commissione .....	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	38

##### SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 16 novembre 2016.— Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

##### La seduta comincia alle 16.25.

**Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi.**

**C. 2937, approvata dal Senato.**

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche at-

traverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunica che l'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge C. 2937 approvata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi », assegnata nella seduta di oggi in sede legislativa su richiesta della Commissione Giustizia, essendosi realizzati i presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Ricorda che nella scorsa seduta si è conclusa la discussione sulle linee generali. Avverte, quindi, che sono stati presentati due articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*), che peraltro sono da considerare inammissibili per estraneità di materia rispetto al contenuto del provvedimento in esame. Fa presente, infatti, che articoli aggiuntivi di identico contenuto, presentati sempre dall'onorevole Roccella, sono stati già dichiarati inammissibili in sede referente.

Ricorda che la proposta di legge è diretta ad introdurre nell'ordinamento il reato di commercio illecito di organi prelevati da persona vivente. Si tratta, quindi, di un reato che si riferisce ad una menomazione permanente del corpo, quale è l'espianto di un organo. I predetti articoli aggiuntivi sono volti al traffico di gameti (1.01) o di tessuti e cellule (1.02), il cui prelevamento da persona vivente non determina una menomazione permanente dell'integrità fisica. Gli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02, pertanto, non sono riconducibili alla materia oggetto della proposta di legge in esame e, quindi, devono essere considerati inammissibili.

Considerato che non vi sono emendamenti da votare e che il testo si compone di 4 articoli, avverte che la Commissione procederà al voto di ciascun articolo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3 e 4.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 novembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 16.30.**

**Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.**

**C. 3500 Bindi.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 ottobre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 39 proposte emendative al provvedimento in titolo (*vedi allegato 2*).

Stefano DAMBRUOSO (CI), *relatore*, anche a nome del collega Mattiello, correlatore del provvedimento in titolo, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.1 dei relatori ed esprime parere favorevole sulla proposta emendativa Sarti 2.2. Esprime parere contrario sugli emendamenti Sarti 2.3 e 2.4, sugli identici emendamenti Farina 2.5 e Sarti 2.6, nonché sulle proposte emendative Sarti 2.7 e 2.8. Esprime, altresì, parere contrario sulla proposta emendativa Sarti 2.9 e parere favorevole sull'emendamento Sarti 5.1. Ritira la proposta emendativa dei relatori 5.2, in quanto assorbita dall'emendamento Sarti 5.1 sul quale ha testé espresso parere favorevole. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei relatori 6.1 ed esprime parere favorevole sulla proposta emendativa Sarti 7.1, purché riformulata nei termini seguenti: « Al comma 1, lettera g), ultimo periodo, dopo le parole: "la sicurezza dei testimoni di giustizia", aggiungere le seguenti: "la loro formazione propedeutica all'assunzione" ». Raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei relatori 7.2, mentre esprime parere contrario sulla proposta emendativa San nicandro 8.1. Raccomanda l'approvazione della proposta emendativa dei relatori 9.1, mentre invita al ritiro della proposta emendativa Sarti 9.2, in quanto assorbita dall'emendamento 9.1 dei relatori. Esprime parere favorevole sulle proposte emendative Sarti 11.1 e 11.2, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Costantino 11.3. Invita al ritiro della proposta emendativa Sarti 11.4 e raccomanda l'approvazione degli emendamenti dei relatori 12.1, 13.1 e 14.1. Invita al ritiro dell'emendamento Sarti 14.2, in quanto assorbito dall'emendamento 14.1 dei relatori, ed esprime parere contrario

sulle proposte emendative Sarti 18.1 e 18.01. Esprime parere favorevole sull'emendamento Sarti 19.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei relatori 19.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Farina 19.3 mentre invita al ritiro delle proposte emendative Sarti 21.1 e Farina 21.2, in quanto assorbite dall'emendamento 21.3 dei relatori del quale raccomanda l'approvazione. Ritira l'emendamento dei relatori 22.1 ed invita al ritiro della proposta emendativa Sannicandro 22.3. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento D'Uva 22.2 e sull'emendamento Sarti 24.2, mentre esprime parere contrario sull'emendamento D'Uva 24.1.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori, ad eccezione che per l'emendamento Sarti 2.9, sul quale esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti: «Al comma 1, lettera *d*), premettere le seguenti parole: “non è o”». Segnala, infatti, che il testo della proposta di legge merita di essere corretto sul punto, aggiungendo un chiaro riferimento alla condizione di attualità della misura di prevenzione. A suo avviso, occorre, cioè, che il soggetto non sia stato sottoposto in passato a misura di prevenzione ma, anche, che non lo sia al momento di eventuale assunzione della qualità di testimone di giustizia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Convoca, quindi, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di programmare i lavori della Commissione Giustizia per la settimana successiva e sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 16.40, riprende alle 16.50.**

**Sui lavori della Commissione.**

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che nel corso della riunione appena svoltasi dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato stabilito che i termini per la presentazione degli emendamenti riferiti ai provvedimenti Bonafede C. 1063 e Governo C. 3671 *bis*, già fissati entrambi alle ore 15 di lunedì 21 novembre prossimo, saranno differiti ad altra data.

**La seduta termina alle 16.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 16.50.



## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato.**

**EMENDAMENTI PRESENTATI**

## ART. 1.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

## ART. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

« ART 601-bis. — (*Traffico di gameti umani prelevati da persona vivente*). — Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta gameti umani da persona vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 600.000 ad euro 1.000.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

L'importazione di gameti umani, a scopo clinico, è consentita solamente da istituti di tessuti *non profit*. L'esportazione di gameti umani è consentita solamente verso istituti di tessuti *non profit*.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 6000.000 ad euro 1.000.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di gameti umani di cui al primo comma ».

**1. 01.** Roccella, Piso.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

## ART. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

« ART 601-bis. — (*Traffico di cellule e tessuti prelevati da persona vivente*). — Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta cellule o tessuti di origine umana prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 600.000 ad euro 1.000.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

L'importazione di cellule e tessuti di origine umana, a scopo clinico, è consentita solamente da istituti di tessuti *non profit*. L'esportazione di tessuti di cellule e tessuti di origine umana è consentita solamente verso istituti di tessuti *non profit*.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 600.000 ad euro 1.000.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di cellule e di tessuti di origine umana di cui al primo comma.

**1. 02.** Roccella, Piso.

*(Inammissibile)*

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.  
C. 3500 Bindi.**

**EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 2.

*All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al comma 1 allinea la parola: « contestualmente » è soppressa;

b) al comma 1 lettera b) la parola: « loro » è sostituita dalla seguente: « sue »;

c) al comma 1 lettera c), le parole: « è terzo rispetto ai fatti dichiarati e, comunque » sono soppresse e dopo le parole: « condanne per delitti » sono aggiunte le seguenti: « non colposi ». Conseguentemente, al secondo periodo le parole: « la terzietà del dichiarante » sono sostituite dalle seguenti: « la qualità di testimone di giustizia »;

d) al comma 1 lettera d) sono infine aggiunte le parole: « da cui si desuma la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale ».

**2. 1. I Relatori.**

*Al comma 1, sopprimere la parola: contestualmente.*

**2. 2. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: per cui si procede, inserire le seguenti: , ha già assunto la veste di indagato o imputato*

di reati connessi a quelli per cui renderebbe dichiarazioni.

**2. 3. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: per cui si procede, inserire le seguenti: ha già assunto la veste di imputato di reati connessi a quelli per cui renderebbe dichiarazioni.*

**2. 4. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**\*2. 5. Daniele Farina, Costantino, Sannicandro.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**\*2. 6. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.**

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere la parola: « stato »;

b) sopprimere le parole: « ovvero non è in corso nei suoi confronti un procedimento di applicazione della stessa »;

c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione delle ipotesi di cui alla lettera i) dell'articolo 4 del medesimo codice ».

**2. 7. Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.**



*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere la parola: « stato »;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione delle ipotesi di cui alla lettera i) dell'articolo 4 del medesimo codice. ».

**2. 8.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: stato.*

**2. 9.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

#### ART. 5.

*Al comma 1, sostituire le parole: la sicurezza dei testimoni di giustizia, degli altri protetti e con le seguenti: l'incolumità dei testimoni di giustizia, degli altri protetti e la sicurezza.*

**5. 1.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1 alinea, le parole: la sicurezza sono sostituite dalle seguenti: l'incolumità.*

**5. 2.** I Relatori.

#### ART. 6.

*All'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al comma 1 lettera b), terzo periodo, dopo le parole: « gli altri protetti riacquisiscano » aggiungere l'articolo: « la »;

b) al comma 1 lettera c), secondo periodo, la parola: « precedente » e le parole: « sia per gruppo » sono soppresse.

**6. 1.** I Relatori.

#### ART. 7.

*Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla fine del primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo, ove necessario, corsi di formazione propedeutici a tali assunzioni predisposti d'intesa con il dipartimento della funzione pubblica e di pubblica istruzione »;

b) all'ultimo periodo, dopo la parola: « protezione », inserire le seguenti: « nonché le modalità di espletamento dei corsi di formazione ».

**7. 1.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*All'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al comma 1 lettera f), secondo periodo, la parola: « assolutamente » è soppressa;

b) al comma 1 lettera g), secondo periodo, le parole: « nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche » sono sostituite dalle seguenti: « anche in sovrannumero ».

**7. 2.** I Relatori.

#### ART. 8.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 8.

1. Le misure di tutela sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto, che va valutato ogni quattro anni dalla Commissione centrale e, ove possibile, sono gradualmente affievolite.

2. Le altre misure sono mantenute, anche oltre la cessazione del pericolo, fino

a quando i testimoni di giustizia o gli altri protetti riacquistano l'autonomia economica.

**8. 1.** Sannicandro, Costantino, Daniele Farina.

#### ART. 9.

*All'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Per la proposta, i relativi pareri, l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle speciali misure di protezione per l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11, 13, commi 1, 2, 3 e 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

*Conseguentemente, all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Gli interessati rilasciano all'autorità proponente, tramite il referente, completa e documentata attestazione sul proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, sulle loro obbligazioni, su procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, sui titoli di studio e professionali e su ogni titolo abilitativo di cui siano titolari:

b) il comma 6 è soppresso.

**9. 1.** I Relatori.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* per l'assunzione degli impegni e per la redazione del verbale illustrativo, e: 12, comma 2, esclusa la lettera e), e: 13-*quater*, commi 2 e 5, 14, 16-*quater* e 16-*sexies*.

**9. 2.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

#### ART. 11.

*Al comma 1, dopo le parole:* formalità e inserire le seguenti: , senza indugio.

**11. 1.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* entro la prima seduta successiva alla, con le seguenti: non oltre quindici giorni dalla ricezione della.

**11. 2.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*All'articolo 11:*

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La commissione informa immediatamente il testimone di giustizia e gli altri protetti sul contenuto delle misure applicate e di quelle applicabili, nonché sui diritti e sui doveri derivanti dalla condizione di persona protetta, acquisisce le informazioni sulle condizioni personali, familiari e patrimoniali degli interessati e, se questi vi abbiano consentito o ne abbiano fatto richiesta, provvede alla nomina di una figura professionale idonea a offrire loro immediato e diretto sostegno psicologico.

b) sopprimere il comma 3.

*Conseguentemente:*

1) all'articolo 12, comma 1 e comma 3, sopprimere le seguenti parole: « e del referente del testimone di giustizia »;

2) sopprimere l'articolo 14.

**11. 3.** Costantino, Daniele Farina, Sannicandro.

*Sopprimere il comma 6.*

**11. 4.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

## ART. 12.

*All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al comma 2 le parole: « di cui all'articolo 12, a esclusione del comma 2, lettera e), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 » sono sostituite dalle seguenti: « di riferire tempestivamente all'autorità giudiziaria quanto a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale, di non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme di sicurezza prescritte, di non rilevare o divulgare in qualsiasi modo elementi idonei a svelare la propria identità o il luogo di residenza qualora siano state applicate le misure di tutela di cui all'articolo 5 lettere d), f) e g) della presente legge, di non rientrare nei luoghi dai quali si è stati trasferiti senza autorizzazione, e comunque di collaborare attivamente all'esecuzione delle misure, »;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « alle esigenze degli interessati e all'osservanza degli impegni da loro assunti » sono sostituite dalle seguenti: « alle esigenze degli interessati, all'osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia espressa alle misure, al rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa »;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. La modifica o la revoca del programma definitivo non produce effetto sull'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

**12. 1.** I Relatori.

## ART. 13.

*All'articolo 13, comma 3, le parole: dal presente articolo sono sostituite dalle seguenti: dalla presente legge.*

**13. 1.** I Relatori.

## ART. 14.

*All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al comma 1 le parole: « di un referente, individuato tra persone di comprovata fiducia esercenti le professioni legali e che possa mantenere » sono sostituite dalle seguenti: « di un referente specializzato del servizio centrale di protezione che mantenga »;

b) al comma 2 la parola: « nominati » è sostituita dalle seguenti: « individuati nell'ambito del personale della pubblica amministrazione »;

c) al comma 3 lettera a), in fine le parole: « interessati dal programma di protezione e degli altri protetti » sono sostituite dalle seguenti: « interessati dal programma di protezione »;

d) al comma 3 la lettera h) è soppressa.

**14. 1.** I Relatori.

*Al comma 3, sopprimere la lettera h).*

**14. 2.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

## ART. 18.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

## ART. 18.

*(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale).*

1. Al comma 1-bis dell'articolo 392 del codice di procedura penale, premettere il seguente:

« 0.1-bis. Il pubblico ministero, salvo casi eccezionali debitamente motivati, ovvero la persona sottoposta alle indagini chiedono sempre al giudice che si proceda con incidente probatorio all'esame delle persone ammesse al programma preliminare o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia. ».

**18. 1.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

## ART. 18-bis.

*(Modifica all'articolo 16-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82).*

1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Qualora la collaborazione si manifesti particolarmente complessa, per la obiettiva rilevanza dei contenuti, anche in relazione alla quantità dei fatti oggetto delle dichiarazioni, per la pluralità delle

autorità giudiziarie interessate o per la pendenza di procedimenti nei quali il collaboratore debba essere sentito, o si verifichino nel termine concesso dalla legge ipotesi di legittimo impedimento del collaboratore a sottoporsi all'interrogatorio, ovvero del suo difensore ad assistervi e sempre che questi non possa essere sostituito, il procuratore della Repubblica può richiedere al giudice per le indagini preliminari la proroga del termine di cui al comma 1 per un periodo proporzionato all'entità e alla durata dell'impedimento ovvero alla complessità della collaborazione e, comunque, non superiore a centottanta giorni. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 e contiene, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei fatti e degli elementi su cui si fonda. Alla richiesta è allegata l'eventuale documentazione. Qualora sia stata concessa una proroga inferiore a centottanta giorni, la richiesta può essere ulteriormente presentata prima della scadenza, ma il termine complessivamente concesso non può comunque superare i centottanta giorni. Il giudice per le indagini preliminari autorizza la proroga con decreto motivato da emanare entro sette giorni dalla presentazione della richiesta comunicandolo immediatamente al procuratore della Repubblica. Le dichiarazioni rilasciate dopo la scadenza del termine e prima che il giudice per le indagini preliminari decida sulla richiesta del procuratore della Repubblica sono utilizzabili se rese entro il limite di tempo stabilito nella proroga successivamente intervenuta. »;

c) al comma 9, alle parole: « Le dichiarazioni » sono premesse le seguenti: « Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, ».

**18. 01.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

## ART. 19.

*Al comma 1, dopo la parola: calunnia, inserire le seguenti parole: di cui all'articolo 368 codice penale.*

**19. 1.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

All'articolo 19, comma 1, dopo le parole: allo scopo di usufruire sono aggiunte le seguenti: o di continuare ad usufruire.

**19. 2.** I Relatori.

Al comma 1, dopo le parole: di usufruire, aggiungere le seguenti: o di continuare ad usufruire.

**19. 3.** Daniele Farina, Costantino, Sannicandro.

ART. 21.

*Sopprimere l'articolo.*

**\*21. 1.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimerlo.*

**\*21. 2.** Daniele Farina, Costantino, Sannicandro.

*L'articolo 21 è sostituito dal seguente:*

ART. 21.

*(Modifica all'articolo 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale).*

1. Dopo la lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la lettera *a-bis)* « quando l'esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al programma preliminare o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia.

**21. 3.** I Relatori.

ART. 22.

*L'articolo 22 è soppresso.*

**\*22. 1.** I Relatori.

*Sopprimerlo.*

**\*22. 3.** Sannicandro, Costantino, Daniele Farina.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

ART. 22.

*(Istituzione di un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia).*

È istituita, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero dell'interno, un'apposita sezione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 23, di facile accesso e debitamente segnalata sulla *home page*, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia, sui relativi diritti e doveri, sulle modalità e sui luoghi per la presentazione di una denuncia e sulle organizzazioni di volontariato presenti in ciascun territorio che svolgono attività di sostegno, alla luce delle innovazioni apportate dalla presente proposta di legge.

**22. 2.** D'Uva, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

ART. 24.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché illustra, in termini quantitativi e qualitativi, l'impiego complessivo delle risorse per i programmi di*

protezione dei testimoni di giustizia sin dalla loro istituzione di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni.

**24. 1.** D'Uva, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità ed efficienza del servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.

**24. 2.** Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Professor Natalino Ronzitti, del Professor Luciano Bozzo e del Professor Stefano Silvestri, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2, di iniziativa popolare, recante « Trattati internazionali, basi e servitù militari » ..... 47

#### SEDE REFERENTE:

Trattati internazionali, basi e servitù militari. C. 2 di iniziativa popolare (*Seguito esame e rinvio*) ..... 47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 47

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 16 novembre 2016.*

**Audizione del Professor Natalino Ronzitti, del Professor Luciano Bozzo e del Professor Stefano Silvestri, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2, di iniziativa popolare, recante « Trattati internazionali, basi e servitù militari ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.50 alle 17.45.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 novembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI.*

**La seduta comincia alle 17.45.**

**Trattati internazionali, basi e servitù militari. C. 2 di iniziativa popolare.**  
(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 agosto scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente e relatore*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti sulla proposta di legge in titolo a martedì 22 novembre 2016, alle ore 16.

La Commissione conviene.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.50.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.50 alle 17.55.



## **IV COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Difesa)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	48
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 16 novembre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.10 alle 13.20.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis (Seguito esame e rinvio) .....	49
ERRATA CORRIGE .....	54

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 novembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

#### La seduta comincia alle 13.25.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.**

**C. 4127-bis.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che, alla luce di un'attenta valutazione dei motivi di ricorso adottati, e a seguito di un ulteriore approfondimento dei contenuti delle proposte emendative, la presidenza ritiene di poter riammettere le seguenti proposte emendative, dichiarate inammissibili per estraneità di materia:

Pastorino 2.167, in quanto, estendendo la concessione di incentivi erogati dal GSE anche a fonti rinnovabili diversi

dal fotovoltaico, comporta effetti di carattere espansivo nel settore, tra l'altro in analogia con gli obiettivi di recupero di efficienza energetica perseguiti dall'articolo 2;

Rampelli 11.029, in quanto, introducendo nello Statuto del contribuente la risarcibilità dei danni arrecati al contribuente da documenti fiscali palesemente infondati, reca una previsione di natura tributaria che determina effetti finanziari per i contribuenti;

Francesco Saverio Romano 18.20, in quanto, istituendo una nuova centrale di committenza in favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza, è passibile di determinare effetti di risparmio sui conti pubblici;

Di Gioia 18.29, in quanto, consentendo alla Commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori di segnalare le situazioni di disavanzo dei predetti enti, ai fini dei conseguenti provvedimenti di riequilibrio, è passibile di determinare effetti finanziari virtuosi sui conti pubblici;

Di Gioia 18.31, che, essendo volto a ridurre, in determinati casi, il numero dei componenti dell'organo di indirizzo generale degli enti di previdenza privatizzati, potrebbe comportare una razionalizzazione della spesa;

Fragomeli 21.36 e 21.37, in quanto, pur intervenendo sui termini di affidamento dei lavori e degli stati d'avanzamento, sono volti a consentire il completamento di interventi infrastrutturali finanziati nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Occhiuto 21.039, in quanto, pur destinando risorse a specifiche città, riguarda un evento a carattere nazionale;

Barbanti 21.069, in quanto è volto ad incrementare la capacità di intervento dei fondi agevolativi attraverso la concessione delle garanzie;

Barbanti 21.071, in quanto volto ad incrementare le risorse destinate al sistema delle imprese per finalità legate all'esportazione (la proposta emendativa resta comunque inammissibile per carenza di compensazione);

Parrini 21.072, in quanto volto ad evitare che ad uno stesso progetto possano essere destinate più linee di finanziamento pubblico;

Marcolin 31.18, che prevede il pensionamento anticipato per i dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale, in quanto volto a disciplinare il trattamento previdenziale di una omogenea categoria di lavoratori;

XII Commissione 33.02 e Coppola 33.04, in quanto intervengono sulla disciplina dell'ISEE, prevedendo che ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare non si tenga conto del valore dei depositi aventi ad oggetto i libretti di prestito sociale qualora l'emittente sia sottoposto a procedura concorsuale;

Cominardi 35.029 e Miccoli 35.050, che intervengono sulla normativa dei call center, in quanto volti a tutelare i livelli occupazionali e a sostenere il reddito dei lavoratori di un intero settore economico, incrementando il Fondo sociale per occupazione e formazione;

identici Ghizzoni 45.2 e VII Commissione 45.1, che modificano la disciplina

applicabile ai titolari di contratti per attività di insegnamento nelle università, nonché la disciplina per il conferimento di contratti di ricercatore universitario a tempo determinato di « tipo b » e appaiono quindi suscettibili di incidere sul regime delle assunzioni;

Misiani 47.04, che introduce un articolo aggiuntivo diretto ad intervenire sulla disciplina degli illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili e appare suscettibile di determinare effetti finanziari;

Gebhard 49.30, in quanto, pur dettando disposizioni applicabili alle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia della provincia autonoma di Bolzano, si qualifica come una misura diretta a favorire la conciliabilità lavoro/famiglia, in linea con le misure previste dal disegno di legge di bilancio a favore delle famiglie, dell'occupazione, in particolare femminile, e dei servizi all'infanzia;

Tancredi 50.02, in quanto interviene sulla disciplina dell'ISEE, escludendo la prima casa (purché non di pregio) dagli immobili presi in considerazione ai fini della determinazione del valore del patrimonio immobiliare;

Luigi Di Maio 51.63, in quanto, ampliando il novero dei destinatari dei finanziamenti per il microcredito, è volto al rilancio delle attività produttive nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Preziosi 51.4, in quanto le richieste di anticipazione delle prestazioni della previdenza complementare sono previste entro stringenti limiti all'articolo 27 del disegno di legge;

Malpezzi 52.48, VII Commissione 52.8 e Centemero 52.81 (dichiarati inammissibili limitatamente a parte del testo), recanti disposizioni relative al personale della scuola, funzionali all'applicazione delle norme relative all'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo, che appaiono suscettibili di incidere sulla disciplina relativa alle assunzioni;

Piazzoni 52.53, che, prevedendo un finanziamento all'Istituto superiore di sanità, reca disposizioni relative al finanziamento di un'amministrazione pubblica che determinano effetti finanziari con decorrenza nel triennio 2017-2019;

VII Commissione 60.1 e Ghizzoni 60.8, che consentono l'esonero – per le istituzioni universitarie, nel caso di acquisto di beni e servizi destinati ad attività di ricerca – dall'applicazione delle previsioni della legge di stabilità 2007 (articolo 1, comma 450, legge n. 296 del 2006) relativamente all'obbligo di ricorso al mercato elettronico, giacché l'articolo 60 del disegno di legge di bilancio reca una serie di disposizioni in materia di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione;

gli identici VII Commissione 61.5 e Bonaccorsi 61.16, che, prevedendo che le Soprintendenze speciali del MIBACT si adeguino agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 83 del 2014, appaiono suscettibili di determinare, per effetto del citato adeguamento, maggiori entrate per il bilancio dello Stato;

Costantino 63.47, limitatamente ai commi 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*decies*, volti a finanziare in modo permanente il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Resta quindi confermata l'inammissibilità per i restanti commi da 10-*quater* a 10-*novies*, che istituiscono e disciplinano l'Agenzia per la valutazione dei relativi progetti;

Leva 64.87, Latronico 64.146, Castricone 64.025 e Sottanelli 64.147, che, concernendo le modalità di riscossione delle entrate proprie degli enti locali, sono diretti a produrre effetti positivi sui bilanci dei medesimi enti (l'emendamento Castricone 64.025 resta comunque inammissibile per carenza di compensazione);

Dell'Aringa 65.9, in ordine alla stipula da parte delle pubbliche amministra-

zioni di contratti di collaborazione, di cui al comma 13-*bis*, in considerazione del collegamento sussistente tra tale parte dell'emendamento precedentemente valutata inammissibile e la restante parte dello stesso, già ritenuta ammissibile;

Mantero 73.11, in quanto, introducendo previsioni in materia di divieto di pubblicità dei giochi, risulta connesso con disposizioni del disegno di legge che intervengono sul medesimo settore;

gli identici III Commissione 74.12 e La Marca 74.136, riguardanti il finanziamento della stampa italiana all'estero e le agenzie d'informazione specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero, poiché si configura come norma di spesa che determina effetti finanziari ed in ragione della sua stretta correlazione con le norme di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 74 del disegno di legge di bilancio, che istituiscono un fondo per la lingua e della cultura italiana all'estero, la cui promozione si realizza anche attraverso i citati organi d'informazione;

Abrignani 74.349 e 74.350, che intervengono su ANAS S.p.A., appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari (l'emendamento 74.350 resta comunque inammissibile per carenza di compensazione);

Palazzotto 74.011, che autorizza una spesa di 500 mila euro per il triennio di riferimento volto a sostenere la partecipazione di giovani laureati al programma *Junior Professional Officer* (JPO) e si qualifica pertanto come intervento per rafforzare la presenza italiana all'interno delle Organizzazioni internazionali, in linea con altre misure previste dal disegno di legge di bilancio intese ad accrescere il capitale umano e l'alta formazione;

Galati 74.05 e 74.06, in quanto, concernendo disposizioni relative al comando e al distacco nonché la messa fuori ruolo di personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, intervengono su materia analoga a quella prevista dall'articolo 78, comma 3, del disegno di legge di bilancio;

Cariello 74.030, che, concernendo una proroga fino al 2027 della sospensione del pagamento della quota capitale di mutui e finanziamenti per famiglie e imprese prevista dal comma 246 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, potrebbe recare effetti finanziari;

Realacci 74.402, in quanto volto ad introdurre una tariffa dedicata per la fornitura di energia alle navi ormeggiate in porto pari a 0,0005 per ogni KW;

gli identici Melilli 74.445, Tancredi 74.275 e Piccone 74.241, in quanto volti ad introdurre una tariffa postale agevolata per le spedizioni di prodotti editoriali;

Gigli 74.419, in quanto reca misure fiscali di sostegno alla famiglia;

Villecco Calipari 74.400 e 74.401 e Duranti 74.010, in quanto recano, per un ulteriore triennio, il rifinanziamento di uno stanziamento già previsto a legislazione vigente;

74.72 Molteni, in quanto, prevedendo una definizione volontaria delle sanzioni legate a inadempimenti relativi ai formulari che devono accompagnare la circolazione dei rifiuti, anche attraverso una riduzione dell'entità rispetto al verbale di accertamento, è suscettibile di incentivare il pagamento delle sanzioni, con possibile maggiore gettito indotto per le casse dello Stato;

Paglia 75.04 che, prevedendo la gratuità per alcune transazioni bancomat, è suscettibile di determinare positivi effetti per l'economia nazionale e di coadiuvare il contrasto all'evasione fiscale;

Gigli 78.3 e 78.52, Rubinato 78.22, che modificano, in senso espansivo, i criteri di attribuzione delle erogazioni liberali in denaro a favore delle scuole paritarie;

Di Gioia 78.02 e 78.03, che prevedono che gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale in materie economiche possono svolgere formazione teorico-pratica presso i professionisti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti, con il

rimborso delle spese universitarie di vitto, alloggio e trasporto, nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017;

Bonaccorsi 82.5, in quanto reca una misura con effetti finanziari onerosi volta a potenziare l'offerta culturale che prevede la costituzione di segreterie tecniche e l'assunzione di personale tramite contratti di collaborazione presso ciascun istituto o luogo di cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale.

In considerazione della dichiarazione di inammissibilità delle proposte emendative Lombardi 59.030 e 61.014, pronunciata nella seduta di ieri, comunica che devono ritenersi inammissibili, in quanto recanti la medesima materia, anche l'articolo aggiuntivo Lombardi 59.029, non più limitatamente ai commi da 1 a 18, e l'emendamento Pesco 25.174, limitatamente al comma 120.

Comunica inoltre che, a seguito della presentazione dei ricorsi, ad un nuovo esame, possono considerarsi ammissibili le seguenti proposte emendative, già valutate come inammissibili per carenza o inidoneità della compensazione: Benamati 2.12; Abrignani 2.281; Palese 2.282; Basso 3.26; Vignali 3.36; Gigli 4.0.9; Alberti 5.10; Brunetta 9.44; Ciprini 15.08; Francesco Saverio Romano 18.19 (che rimane inammissibile per estraneità di materia); Saltamartini 23.2; Polidori 23.9; Sottanelli 23.16 e 23.17; Chiarelli 23.25; Taranto 24.012; Ciprini 29.02; Sottanelli 32.1; gli identici XII Commissione 33.02 e Coppola 33.04; Miccoli 33.018; Vacca 36.17; Preziosi 50.016; Ginato 51.09; Vico 59.41 (che rimane inammissibile per estraneità di materia); Antezza 63.32 (che rimane inammissibile per estraneità di materia); Costantino 63.47 (che rimane parzialmente inammissibile per estraneità di materia); Marchi 65.8; Melilli 65.69; Tancredi 67.31 e 67.34; Marchi 68.15; Sottanelli 71.8; Realacci 74.402.

In particolare segnala che l'emendamento Basso 3.26, già dichiarato inammissibile

sibile per carenza di compensazione, modifica il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge di bilancio, estendendo l'ambito temporale in cui è possibile effettuare gli investimenti nel 2018 per beneficiare della disciplina agevolativa dell'ammortamento. Tenuto conto che la relazione tecnica sembra considerare l'intero ammontare degli investimenti effettuabili nel 2018, ad un nuovo esame l'emendamento, per il quale è stato presentato ricorso, è stato considerato ammissibile nel presupposto che l'estensione del predetto limite temporale non incida sulla quantificazione degli effetti di gettito ascritti all'articolo 3. Sulla base della medesima considerazione deve ritenersi riammesso anche l'emendamento 3.1 della X Commissione, già considerato inammissibile per carenza di compensazione.

In merito all'emendamento, già dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, Brunetta 9.44 – che utilizza le maggiori entrate da canone televisivo, derivanti dalla lotta all'evasione per il 2016 ai fini della riduzione dell'importo del canone medesimo, che viene stabilito a 50 euro annui – fa presente che l'emendamento appare suscettibile di ridurre gli introiti da canone di abbonamento. Tuttavia, poiché la stessa relazione tecnica precisa che dalle prime informazioni ottenute dagli operatori interessati risulterebbe un aumento della platea dei contribuenti che versano il canone, in mancanza di dati più precisi riguardo a tale incremento della percentuale di adesione, l'emendamento è stato considerato, ad un nuovo esame, ammissibile. Conseguentemente devono ritenersi altresì ammissibili le proposte emendative, già dichiarate inammissibili per carenza di compensazione, Alberto Giorgetti 9.12 e 9.13, Pratavia 9.59 e 9.04, Palese 9.81 e Alfreider 9.01 e 9.02 – non oggetto di ricorso – che si limitano a rimodulare gli importi del canone o a prevedere specifiche esenzioni.

Ribadisce invece il giudizio di inammissibilità relativo all'emendamento Caparini 9.23, che abolisce il canone di abbonamento e la tassa di concessione gover-

nativa, prevedendo una copertura inferiore all'importo annuo del canone medesimo.

Segnala che, a seguito della riammissione dell'articolo aggiuntivo Taranto 24.012, si devono ritenere altresì ammissibili le proposte emendative Rampelli 24.010, Alberto Giorgetti 24.011 e Guidesi 24.013, sostanzialmente identici.

Gli emendamenti Tancredi 67.34 e 67.36 – già considerati inammissibili per carenza di compensazione in quanto modificano il comma 1 dell'articolo 67, intervenendo sui requisiti per l'individuazione dei « depositi fiscali » – ad un nuovo esame sono stati considerati ammissibili nel presupposto che i nuovi requisiti previsti, alternativi a quelli stabiliti dalla norma, possano comunque essere idonei a garantire l'effetto di maggior gettito attribuito alla norma dalla relazione tecnica, tenuto conto anche del rinvio a criteri o misure che dovranno essere fissati dall'Amministrazione finanziaria. Sulla base delle medesime considerazioni devono ritenersi altresì ammissibili gli emendamenti Fregolent 67.18, 67.20 e 67.21, Alberto Giorgetti 67.28, Tancredi 67.35 e Vignali 67.47, già considerati inammissibili per carenza di compensazione, con riferimento ai quali non è stato presentato ricorso.

Comunica quindi che, per un errore di trasmissione, non sono compresi nel fascicolo degli emendamenti l'articolo aggiuntivo Castelli 67.018 e l'emendamento Latronico 74.481.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) segnala che l'emendamento a sua prima firma 65.3, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione e relativo alla qualificazione delle spese sostenute dagli enti locali per la chiusura delle discariche di rifiuti solidi urbani, ha contenuto analogo a un emendamento che era stato presentato in occasione dell'esame di altro disegno di legge e che era stato poi trasfuso in un ordine del giorno accolto dal Governo. Chiede pertanto chiarimenti sul giudizio di inammissibilità del citato emendamento.



Il Viceministro Enrico MORANDO, osservando come non spetti al Governo giudicare l'ammissibilità degli emendamenti, conferma che la questione evidenziata dall'onorevole Pastorino è ritenuta meritevole di attenzione da parte del Governo e non esclude la presentazione di una proposta emendativa in materia nel corso dell'esame del provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNA) lamenta la mancata riammissione dell'emendamento a sua prima firma 25.19, in materia pensionistica, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, evidenziando che la relativa copertura è stata effettuata tenendo conto di quanto emerso nel corso dell'esame della proposta di legge C. 857, di contenuto analogo.

Maino MARCHI (PD) segnala che l'emendamento a sua prima firma 2.126, il cui giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione è stato confermato, presenta copertura analoga a quella di un emendamento, poi appro-

vato, presentato al disegno di legge di stabilità per il 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che la presidenza, dopo ulteriore approfondimento, ritiene di poter riammettere l'emendamento Marchi 2.126. Assicura quindi che le segnalazioni dei deputati Pastorino e Simonetti saranno sottoposte ad attenta valutazione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 725 del 15 novembre 2016, a pagina 22, seconda colonna, quarantaduesima riga, le parole: « la VII Commissione 53.3, Blažina 53.21 » sono soppresse; a pagina 42, seconda colonna, diciassettesima riga, le parole: « Pa- lese 19.07 » sono soppresse; a pagina 43, prima colonna, prima riga, le parole: « Vi- gnali 38.13 » sono soppresse.



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	55
Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.	
Audizione dei rappresentanti di Banca Mediolanum ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	55

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 16 novembre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente Sestino GIACOMONI.*

#### La seduta comincia alle 17.10.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, comunica che il deputato Filippo Piccone entra a far parte della Commissione.

#### Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

#### Audizione dei rappresentanti di Banca Mediolanum. (*Svolgimento e conclusione*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni PIROVANO, *Vicepresidente di Banca Mediolanum*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Filippo BUSIN (LNA), Daniele PESCO (M5S) e Sestino GIACOMONI (FI-PdL), ai quali risponde Giovanni PIROVANO, *Vicepresidente di Banca Mediolanum*.

Svolge ulteriori considerazioni il deputato Michele PELILLO (PD), ai quali risponde Giovanni PIROVANO, *Vicepresidente di Banca Mediolanum*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, svolge un intervento conclusivo, ringrazia il dottor Pirovano e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 18.35.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico. Atto n. 349 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) .....	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	60

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 16 novembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA.*

##### La seduta comincia alle 13.05.

**Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico.**

**Atto n. 349.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

Laura COCCIA (PD), *relatrice*, illustra lo schema di decreto legislativo. Ricorda che esso deve essere emanato entro il 28 febbraio 2016 e che è presentato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 124 del 2015, che, nell'ambito della riorganizzazione di alcuni enti pubblici non economici nazionali, ha previsto il riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone disabili e la tra-

sformazione del CIP in ente autonomo di diritto pubblico. Ha altresì previsto che la trasformazione avvenga senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il CIP dovrà utilizzare per le sue attività parte delle risorse finanziarie del CONI e avvalersi per le attività strumentali di CONI Servizi spa, secondo modalità stabilite in apposito contratto di servizio, e che il personale attualmente in servizio presso il CIP transita in CONI Servizi spa.

Il provvedimento mira a superare il problema delle funzioni sovrapposte fra CONI e CIP, la gestione inefficiente delle attività sportive praticate da disabili, la complessità e incompletezza della disciplina vigente in materia di *governance* delle Federazioni sportive paralimpiche (FSP) e delle Discipline sportive paralimpiche (DSP), la carenza di regole certe per l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti. Gli obiettivi attengono, nel breve periodo, alla trasparenza dei procedimenti relativi alla rappresentanza degli atleti e dei tecnici sportivi negli organi del CIP, nonché alla riduzione e razionalizzazione del numero di FSP e DSP, mentre nel medio periodo sono costituiti dal miglioramento dello stato di salute degli atleti paralimpici e dall'assunzione e promozione di iniziative contro discriminazioni e violenze. Nel

lungo periodo, infine, gli obiettivi sono costituiti dalla maggiore rilevanza dello sport paralimpico e dalla maggiore credibilità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse organizzative relative al settore. In linea generale, la disciplina prevista dallo schema è simmetrica – e, per la maggior parte delle previsioni, analoga – a quella recata, per il CONI, dal decreto legislativo n. 249 del 1999. Nel prosieguo, mi soffermerò sulle questioni principali – in alcuni casi oggetto di attenzione anche da parte del Consiglio di Stato – rinviando, per ogni approfondimento, al dossier predisposto dal Servizio Studi.

L'articolo 1, comma 1, istituendo il CIP quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, lo pone sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio, disponendo che lo stesso è dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio.

Inoltre, l'articolo 2, comma 1 (primo e secondo periodo) e 2, stabilisce che il Comitato è la Confederazione delle FSP e DSP da esso riconosciute. Al CIP partecipano, altresì, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche sono state già riconosciute dal CIP (FSNP e DSAP) alla data di entrata in vigore della LEGGE 124 del 2015. Si tratta di previsioni per le quali il Consiglio di Stato ha suggerito l'inserimento, più propriamente, nell'articolo 1, *ratione materiae*. A ciò, aggiungo che appare opportuna una riflessione in ordine alla previsione che possano partecipare al CIP solo le FSNP e DSAP riconosciute entro la data di entrata in vigore della legge delega, posto che l'articolo 15 disciplina la procedura per ulteriori riconoscimenti di FSNP e DSAP. L'articolo 2, comma 3, ricapitola le specifiche finalità del CIP, in relazione alle quali il Consiglio di Stato ha suggerito maggiori specifiche, nei termini che vorrete leggere nel dossier al quale ho prima fatto riferimento.

L'articolo 3 disciplina l'adozione e l'approvazione – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – dello statuto del CIP.

Gli articoli da 4 a 11 riguardano gli organi del CIP, che sono costituiti da Consiglio nazionale, Giunta nazionale, Presidente, Segretario generale, Collegio dei revisori dei conti, e che durano in carica 4 anni. Il Presidente e i componenti della Giunta nazionale – ad eccezione dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale – non possono restare in carica per più di due mandati. Un terzo mandato è consentito solo se uno dei due precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Il computo dei mandati si effettua a decorrere dal mandato successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Con specifico riferimento al Consiglio nazionale – disciplinato negli articoli 5 e 6 – il Consiglio di Stato ha osservato che, seppur le relative previsioni sono state mutate da quelle relative al CONI, appaiono indeterminate – laddove dispongono che lo statuto può prevedere la partecipazione a singole sedute, oltre ai soggetti specificamente indicati, di altri soggetti senza diritto di voto – nella misura in cui non definiscono né i criteri con cui lo statuto dovrebbe identificare i possibili partecipanti alle sedute, né l'area dei soggetti potenzialmente interessati, né indicano i singoli fini che possono giustificare tale partecipazione, e, infine, non determinano le modalità di esercizio di tale facoltà. Al Consiglio nazionale spetta disciplinare e coordinare l'attività sportiva nazionale paralimpica e curare la diffusione della pratica sportiva fra le persone disabili. Più in particolare, a tale organo spetta, tra l'altro: eleggere il Presidente del CIP e i componenti della Giunta nazionale; adottare lo statuto; approvare gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, ferma restando la successiva approvazione dei bilanci da parte dell'Autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; stabilire i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi gli statuti di FSP, DSP, enti di promozione sportiva paralimpica e associazioni benemerite paralimpiche e deliberare in ordine

ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, degli stessi; stabilire i criteri per la distinzione dell'attività sportiva paralimpica dilettantistica da quella professionistica; deliberare, su proposta della Giunta Nazionale, il commissariamento delle FSP e delle DSP, ovvero deliberare di proporre al CONI il commissariamento o il commissariamento *ad acta* delle FSNP e DSAP, in caso di gravi irregolarità nella gestione, di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico, o qualora non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali paralimpiche (nonché, per le sole FSP e DSP, di constatata impossibilità di funzionamento).

Gli articoli 7 e 8 riguardano la Giunta nazionale, che esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CIP, e verifica la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti. In particolare, la Giunta nomina il Segretario generale, adotta il regolamento di amministrazione e contabilità, sottoposto all'approvazione dell'Autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio stipulato con la CONI Servizi spa, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane, esercita il potere di controllo su FSP e DSP e sugli enti di promozione sportiva paralimpica nonché, esclusivamente per l'attività paralimpica e di concerto con il CONI, su FSNP, DSAP e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP, individua, con delibera sottoposta all'approvazione dell'Autorità di vigilanza, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva.

In base all'articolo 9, il Presidente del CIP – la cui carica è incompatibile con altre cariche sportive in seno a FSP, FSNP, DSP e DSAP – ha la rappresentanza legale dell'ente ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, mentre, in base all'articolo 10, il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri. Con riferimento al Segretario generale, disciplinato dall'articolo 11, il Consiglio di Stato ha evidenziato che occorrerebbe chiarire se si tratti di una posizione di vertice « *intuitu personae* » – che, come tale, resta nella piena disponibilità « politica » della Giunta nazionale –, oppure di un incarico dirigenziale interno – conferibile esclusivamente a dirigenti di CONI Servizi Spa –, oppure, ancora, se si tratti di incarico amministrativo che possa eventualmente essere affidato anche a soggetti esterni. Strettamente connessa alla definizione di questo aspetto appare quella relativa alla durata dell'incarico, da collegare – o meno – a quella della Giunta nazionale. Inoltre, ha suggerito di specificare i compiti con maggior dettaglio e di sancire le incompatibilità della carica anche con lo svolgimento di attività professionali o di consulenza, nonché con l'assunzione, a qualunque titolo, di altre cariche in organi di indirizzo politico-amministrativo o in enti pubblici o privati sottoposti a controllo pubblico, nazionali, regionali e locali. Poiché, peraltro, occorrerebbe disciplinare anche l'inconferibilità della carica, ha suggerito, conclusivamente, di operare un diretto riferimento al decreto legislativo n. 39 del 2013, che disciplina entrambi gli aspetti per gli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico. Infine, ha suggerito di valutare la possibilità di inserire norme che disciplinino la revoca e la decadenza dalla carica.

L'articolo 12 definisce i poteri dell'Autorità di vigilanza. Si tratta di un articolo per il quale il Consiglio di Stato ha auspicato una riformulazione complessiva che, da un lato, possa meglio garantire l'autonomia dell'ordinamento sportivo e, dall'altro, possa assicurare la tutela di situazioni che, sebbene connesse all'ordinamento sportivo, possano rilevare anche per l'ordinamento giuridico statale. In particolare, ha sottolineato la necessità di specificare meglio i presupposti che giustificano il ricorso ai poteri repressivi e sostitutivi dell'Autorità di vigilanza, esplicitando il principio secondo cui, di norma,

restano esclusi dalla vigilanza gli atti e le questioni connessi all'autonomia tecnico-sportiva.

Gli articoli 13 e 14 riguardano le FSP e le DSP, che non perseguono fini di lucro e hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, loro attribuita a seguito del riconoscimento. Al riguardo, l'articolo 2, comma 1, terzo periodo, prevede che, fermi restando i riconoscimenti già deliberati alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, il CIP non può procedere al(l'ulteriore) riconoscimento di FSP, DSP, o altri enti, per attività paralimpiche che rientrano comunque tra quelle svolte da Federazioni sportive nazionali o da Discipline sportive associate, a prescindere dal loro riconoscimento quali FSNP o DSAP.

Segnala che, per una migliore leggibilità del testo, sembrerebbe opportuno collocare nell'articolo 13, comma 5, dopo il primo periodo, il contenuto dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo. In base all'articolo 14, le FSP e le DSP sono rette da uno statuto e da regolamenti. In particolare, lo statuto prevede le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi, che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati (senza limiti), ad eccezione del presidente che, se ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi, non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo che raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento per cento dei voti validamente espressi. È comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

L'articolo 15 riguarda le FSNP, le DSAP, nonché gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP. In particolare, stabilisce che FSN, DSA ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che svolgono attività paralimpica possono essere riconosciuti dal CIP. Come ho già detto, occorre un chiarimento sulla partecipazione al CIP di tali organismi, laddove riconosciuti dopo l'entrata in

vigore della legge n. 124 del 2015. Dispone, inoltre, che le FSN, le DSA e gli enti di promozione riconosciuti anche dal CIP per la loro attività paralimpica devono presentare ogni anno alla Giunta Nazionale del CIP un preventivo finanziario ed un rendiconto finanziario consuntivo, nonché una relazione documentata sui contributi ricevuti dal CIP.

Sullo stesso argomento interviene – peraltro, in termini non del tutto identici – anche l'articolo 13, comma 3, ultimo periodo. Quest'ultimo, infatti, non fa riferimento alla relazione documentata sui contributi ricevuti. Sembrerebbe necessario, dunque, sopprimere l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 13. Con riferimento a tali organismi, infine, l'articolo 13, comma 2, ultimo periodo – che sembrerebbe opportuno collocare nell'articolo 15, per una migliore leggibilità del testo – dispone che, per la sola attività paralimpica, anche le FSNP e le DSAP devono attenersi alle deliberazioni e agli indirizzi del Comitato paralimpico internazionale, delle Federazioni Internazionali Paralimpiche e del CIP.

L'articolo 16 prevede che CONI e CIP possono stipulare convenzioni per la gestione comune di attività istituzionali, fra le quali quelle relative al doping e alla giustizia sportiva. In particolare, per ciò che concerne l'organizzazione della giustizia sportiva, possono essere oggetto di convenzione la struttura e il funzionamento di un Collegio di garanzia e di una Procura generale.

L'articolo 17 prevede, anzitutto, che le risorse finanziarie per l'espletamento delle attività del CIP sono stabilite con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che determina la quota di risorse, attualmente attribuite al CONI, da destinare al CIP. Con riferimento alle risorse umane e strumentali, prevede che il CIP si avvale di quelle della CONI Servizi Spa e che i rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra CIP e CONI Servizi Spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. Nell'ambito di tale contratto di servizio, il CIP può delegare a CONI Servizi Spa specifiche atti-

vità e servizi. Da ultimo, dispone che il personale in servizio presso il CIP alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 transita in CONI Servizi Spa con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio, previo trasferimento dal CIP a CONI Servizi Spa degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto. Tale personale è destinato all'attività del CIP. Il Consiglio di Stato ha ravvisato che la formulazione utilizzata con riferimento al transito del personale – non operando specifiche sulla natura dei rapporti e neppure alcuna distinzione tra quelli a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato – appare generica e, pertanto, potrebbe costituire il veicolo per attuare indirette sanatorie di assunzioni effettuate in difetto del principio del concorso, di cui all'articolo 97 Cost., e per operare indebite trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti sorti a tempo determinato. Ha, pertanto, auspicato l'apposizione della specifica per cui il trasferimento del personale non muta la natura giuridica del rapporto. Parallelamente, l'articolo 17 dispone, con la medesima decorrenza, che il personale dipendente dalla CONI Servizi Spa, in posizione di aspettativa perché in servizio presso il CIP, riprende servizio presso la CONI Servizi Spa, cessando dalla posizione di aspettativa. Anche per tale personale, il CIP trasferisce a CONI Servizi Spa le risorse per il trattamento di fine rapporto. Al riguardo, sarebbe necessario chiarire se tale personale sarà destinato all'attività del CIP, cosa che dalla formulazione letterale – che fa riferimento al personale « transitato » – si escluderebbe. Per tutti i diritti già maturati dalle due categorie di personale fino alla data di efficacia del trasferimento risponde solo il CIP, con esclusione di ogni responsabilità in capo alla CONI Servizi Spa. Al contempo, però, in ordine al personale che

transita dal CIP a CONI Servizi Spa, si richiama l'articolo 2112 del codice civile. Poiché quest'ultimo prevede, al secondo comma, che il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, anche se il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, penso che sarebbe necessario circoscrivere il richiamo ai commi primo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2112 del codice civile.

L'articolo 18 dispone che il CIP è sottoposto al controllo della Corte dei Conti, mentre l'articolo 19 prevede che l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa del CIP nei giudizi attivi e passivi davanti ad Autorità giudiziarie, Collegi arbitrali, giurisdizioni amministrative e speciali.

L'articolo 20 reca la disciplina transitoria, mentre l'articolo 21 opera il coordinamento normativo. Al riguardo, segnala che, a fini di semplificazione normativa, si dovrebbe abrogare anche l'articolo 3 della legge n. 189 del 2003 che aveva novellato l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999 (ora, a sua volta, rinnovato) e aveva aggiunto allo stesso l'articolo 12-*bis* (di cui ora si prevede l'abrogazione).

Bruno MOLEA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.35.



## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante « Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ». Atto n. 327-bis ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	61
ALLEGATO ( <i>Relazione illustrativa integrativa depositata dal Governo</i> ) .....	64

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 16 novembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.*

##### La seduta comincia alle 17.10.

**Schema di decreto legislativo recante « Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».**

**Atto n. 327-bis.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, osserva preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul nuovo atto trasmesso dal Governo sul riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, accompagnato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2,

della legge 7 agosto 2015, n. 124, da apposita relazione illustrativa che, in sintesi, illustra le motivazioni del mancato accoglimento di condizioni ed osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione lo scorso 3 novembre. Sottolinea come, relativamente al parere espresso da questa Commissione, il Governo ha ritenuto di accogliere la condizione di cui alla lettera *d*), n. 3, secondo periodo, in materia di risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro del personale camerale; la condizione di cui alla lettera *d*), n. 4 e n. 5, non esplicitamente menzionata, ma sostanzialmente coincidente con la condizione di cui alla lettera *c*), n. 2, del parere approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione del Senato, cui fa riferimento il punto n. 7 della relazione illustrativa del Governo « accolta – annota la relazione – tramite il richiamo della disciplina delle società partecipate ». Il Governo non ha ritenuto di accogliere le condizioni di cui alla lettera *a*, *b*) e *c*).

Rileva ancora che, relativamente al parere espresso da questa Commissione, il Governo ha ritenuto di accogliere l'osservazione di cui alla lettera *c*), relativa a competenze in materia ambientale; l'osservazione di cui alla lettera *d*), limitata-



mente all'obbligo di separazione contabile; l'osservazione di cui alla lettera n), relativa alla banca dati concernente la rappresentatività dei sistemi associativi; l'osservazione di cui alla lettera v), n. 1, in merito alla neutralità fiscale delle operazioni di accorpamento degli enti camerali; l'osservazione di cui alla lettera v), n. 2, sulla quota di cofinanziamento per le attività di convenzioni assistite dal concorso del diritto annuale; l'osservazione di cui alla lettera v), n. 5, sulla pianificazione del riassetto delle partecipazioni societarie. Risultano non accolte le altre osservazioni formulate nel parere della Commissione.

Il sottosegretario Antonio GENTILE deposita agli atti della Commissione una relazione illustrativa integrativa corredata di ulteriori elementi di informazione e motivazione delle parti in cui non ha ritenuto di conformarsi ai pareri parlamentari (*vedi allegato*).

Marco DA VILLA (M5S) ricorda preliminarmente che il proprio gruppo ha già presentato una proposta alternativa di parere sullo schema di decreto inizialmente trasmesso alle Camere, pur condividendo alcune delle condizioni ed osservazioni previste nell'articolato parere approvato dalla Commissione che, a suo giudizio, perseguiva lo scopo di limitare i danni di una riforma del sistema camerale concepita con sostanziali elementi di dannosità per gli enti e per le imprese.

Evidenzia che il Governo nel nuovo schema deliberato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 9 novembre 2016 ha accolto in minima parte le condizioni e le osservazioni recate dal parere della Commissione approvato lo scorso 3 novembre. Stigmatizza quindi il fatto che il Governo non abbia accolto tutte le condizioni e le osservazioni volte a garantire l'equilibrio economico-finanziario del sistema camerale. Esprime apprezzamento per la presentazione nella seduta odierna di una relazione integrativa da parte del Governo, dal momento che in quella trasmessa alla Commissione in molti casi non sono fornite informazioni e

motivazioni relativamente alle parti non accolte del parere approvato dalla Commissione lo scorso 3 novembre o – peggio – sono fornite motivazioni surrettizie: ad esempio, al punto 3 della relazione illustrativa del Governo si legge: « la proposta non è stata accolta per i motivi già riportati a commento della condizione n. 1 », ma se si va alla condizione n. 1 si legge la seguente motivazione: « La proposta non è stata accolta ».

Sottolinea che il Governo ha inteso dare attuazione all'indirizzo dell'allora Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi che in una lettera inviata al Presidente del Consiglio chiedeva di « rifocalizzare » e « delimitare le funzioni delle Camere » valutando anche un definitivo superamento del sistema. Paventa che la riforma proposta si tradurrà in un vero e proprio smantellamento del sistema camerale.

Alla luce di queste considerazioni e del nuovo atto trasmesso dal Governo – peraltro assegnato alla Commissione sabato 12 novembre, a suo avviso, per comprimere ulteriormente i tempi di esame parlamentare – auspica che la maggioranza abbia il coraggio di esprimere un parere contrario sullo schema di decreto legislativo in esame.

Catia POLIDORI (FI-PdL) sottolinea che il proprio gruppo non ha ritenuto di presentare un parere alternativo nel precedente esame dell'atto n. 327 in quanto aveva condiviso gran parte delle condizioni e delle osservazioni contenute nel parere del relatore. Osserva che nelle ultime due legislature per la prima volta il Governo non ha dato seguito a condizioni poste nel parere approvato dalla Commissione e ritiene che, dal punto di vista politico, ciò rappresenti un grave sgarbo istituzionale. Preannuncia pertanto la presentazione di una proposta alternativa di parere per rendere palesi le posizioni del proprio gruppo riguardo alle condizioni non accolte nella proposta di parere approvato dalla Commissione lo scorso 3 novembre. Auspica che la maggioranza si faccia carico di rappresentare al Governo che il

mancato accoglimento di condizioni sostanziali poste nel suo parere offende il ruolo del Parlamento nella dinamica dei rapporti tra istituzioni.

Gianluca BENAMATI (PD), richiamato il contenuto e la rilevanza delle condizioni poste dai pareri approvati dalla X Commissione della Camera e dalla 10<sup>a</sup> Commissione del Senato lo scorso 3 novembre, esprime apprezzamento per la documentazione integrativa che il Governo ha ritenuto di presentare invitando il relatore ad approfondirne adeguatamente i contenuti. Sottolinea la necessità di una riforma del sistema camerale con una rifocalizzazione delle sue funzioni, una riduzione degli oneri a carico delle imprese e un efficientamento complessivo dei servizi. Ritiene, in particolare, che il Governo dovrebbe valutare più attentamente la condizione posta alla lettera *a*) in cui si prevede la possibilità degli enti camerali di procedere ad incrementi del diritto annuale la possibilità di non destinare al bilancio pubblico per intero le somme virtuosamente risparmiate.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, invita preliminarmente il Governo a cogliere la *ratio* del parere espresso dalla Commissione lo scorso 3 novembre che risiede – come annotato anche nell’analisi di im-

patto della regolamentazione che accompagna il testo del provvedimento – nel rilievo della necessità del ripristino il prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell’intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa. Ritiene che tra questa annotazione e le condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del parere approvato dalla Commissione vi sia un evidente legame. Aggiunge il richiamo all’articolo 10, comma 1, lett. *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dove esplicitamente si dispone l’introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali. Anche in questo caso appare evidente la connessione tra questo principio di delega e le condizioni illustrate alla lettera *d*) del parere del 3 novembre. Alla luce di queste considerazioni e delle osservazioni richiamate dal collega Benamati, auspica che si possa cogliere l’obiettivo condiviso che consenta l’efficientamento dei servizi resi alle imprese, il contenimento degli oneri, la qualificazione delle attività e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.35.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante « Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ». Atto n. 327-bis.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA INTEGRATIVA DEPOSITATA  
DAL GOVERNO**

Il provvedimento dà attuazione alla delega legislativa contenuta nell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (legge delega), finalizzata ad una riforma complessiva delle camere di commercio, volta a ridefinirne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, attraverso la razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale e riducendo conseguentemente il contributo obbligatorio delle imprese. In particolare, si prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente riduzione del numero delle Camere di commercio entro il limite di 60, la limitazione degli ambiti di svolgimento della funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, l'eliminazione delle duplicazioni di compiti e funzioni rispetto ad altre amministrazioni pubbliche, la limitazione delle partecipazioni societarie, la riduzione del numero dei componenti degli organi e, salvo che per i revisori, l'eliminazione dei relativi compensi. In tale rinnovato quadro normativo le funzioni della Camere di commercio dovranno risultare più efficaci per le imprese, assicurando al tempo stesso la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali.

Il decreto delegato attua in un unico contesto il generale obiettivo della delega, come individuato all'alinea dell'articolo 10, comma 1, della legge di delega, apportando alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, tutte le modifiche ritenute indispensabili e funzionali alla riforma dell'orga-

nizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, con conseguente riordino, aggiornamento e coordinamento delle disposizioni che oggi regolano la materia, nonché gli specifici ulteriori obiettivi individuati nei principi e criteri direttivi della delega contenuti nelle singole lettere del medesimo comma 1.

Il decreto delegato interviene pertanto sulle norme vigenti mediante la tecnica della novella legislativa al testo della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata in particolare dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, che aveva in precedenza riordinato le camere di commercio, e contiene altre autonome disposizioni con particolare riferimento a quelle transitorie necessarie a pervenire a tale nuovo assetto.

La norma di delega prevede l'acquisizione del parere della Conferenza Unificata, e del parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Il provvedimento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 25 agosto 2016.

Il testo approvato dal Consiglio dei ministri è stato trasmesso, con nota del 29 agosto 2016 della Presidenza del Consiglio dei ministri alla Conferenza Unificata, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere.

La Conferenza Unificata con nota n. 119/CU del 29 settembre 2016 ha espresso parere favorevole *condizionato* all'accoglimento delle proposte di emendamenti nn. 4, 12 e 15.

In merito alle seguenti proposte emendative si segnala quanto segue:

Proposta n. 4 – inserimento all'articolo 1, comma 1 lett. b), n. 2 dopo la lett. g), di una lettera h) con la previsione espressa dell'esercizio di funzioni e compiti relativi alla promozione dello sviluppo economico locale, sulla base di appositi accordi o convenzioni con le Regioni. Tali funzioni e compiti sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 18 comma 1, lett. a) e del comma 10 esclusivamente in cofinanziamento.

La proposta non è stata accolta per i motivi meglio illustrati a commento della condizione sub lettera a) della Camera dei deputati della quale costituisce esplicitazione sul versante della elencazione delle funzioni del sistema camerale contenute nell'articolo 2 della novellata legge n.580/1993.

Proposta n. 12 – Si prevede, in luogo dell'abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, la sostituzione del medesimo comma prevedendo che l'aumento del diritto annuale possa essere disposto soltanto per cofinanziare progetti condivisi con le Regioni e di particolare interesse strategico.

La proposta non è stata accolta per i motivi meglio illustrati a commento della condizione sub lettera a) della Camera dei deputati della quale costituisce una coincidente proposizione.

Proposta n. 15 – La proposta intende incentivare l'accorpamento di 4 o più Camere di commercio attraverso il mantenimento nei bilanci delle Camere dei risparmi conseguiti in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni sul contenimento della spesa.

La proposta non è stata accolta prioritariamente per mancanza di copertura finanziaria.

Al verbale della Conferenza Unificata sono stati allegati le proposte emendative della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di Anci e dell'UPI.

Relativamente alla proposta della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano che chiede una clausola di salvaguardia delle prerogative della Regione e della province autonome, provvedendo alla riorganizzazione delle camere di commercio interessate nel rispetto dello statuto e delle norme di attuazione e che sino all'entrata in vigore delle predette norme regionali e provinciali di riorganizzazione restano ferme le disposizioni vigenti la relativa proposta non è stata accolta.

Le osservazioni formulate dall'Anci, relative all'istituto del SUAP con riferimento:

a) eliminazione della « base legale » quale presupposto per l'attuazione delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni punto unico di accesso telematico; non sono state accolte per non irrigidire oltremodo lo strumento per lo sviluppo in concreto della funzione di punto unico di accesso;

b) riformulazione del comma 6 dell'articolo al fine di consentire ai SUAP l'accesso consultivo senza oneri aggiuntivi al fascicolo elettronico di impresa 4; non sono state accolte al fine di evitare che il testo in esame introduca novità di sistema rispetto a quanto previsto dal d.p.r. n. 160/2010.

L'osservazione formulata dall'UPI, relativa alla necessità che il processo di attuazione del riordino delle Camere di commercio sia seguito attentamente attraverso un monitoraggio costante attraverso l'Osservatorio istituito presso la Conferenza unificata, non è stata accolta in quanto si sancirebbe in norma un processo di coordinamento che è invece previsto in un accordo, oltre che per le ragioni specificate dalla nota n. 73895/2016 sul tema da parte della Ragioneria Generale dello Stato in data 21 settembre 2016.

\* \* \* \* \*

Il Consiglio di Stato, Sezione Normativa – Commissione Speciale, ha espresso il proprio parere favorevole con osservazioni in data 20 ottobre 2016 (parere n. 2155).

I rilievi in commento, oltre alle notazioni di *draft* e di miglior scrittura di taluni commi (che sono state integralmente recepite) sono di carattere generale ed anche riferiti a singoli articoli, riportati di seguito:

1) Art. 1, co. 1, lett. a), n. 4)

Si propone una riformulazione del comma 5-*bis* nel seguente modo:

« 5-*bis*. Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta indiretta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. ».

La proposta è stata accolta ed è presente nel testo.

2) Art. 1, co. 1, lett. b), n. 2)

Con riferimento alla riformulazione dell'intero comma 2 dell'articolo 2 della legge n.580/1993, è stato osservato circa la lettera g) il cui ultimo periodo recita: « Dette attività possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento. La Sezione evidenzia l'opportunità di introdurre un criterio o parametro per stabilire, di volta in volta, a quanto debba ammontare la quota di cofinanziamento (di terzi) perché si realizzi il presupposto del ricorso (per la quota restante) all'impiego delle risorse di cui all'articolo 18, co. 1, lett. a), della legge n. 580/1993.

La proposta è stata accolta ed è presente nel testo con l'indicazione di detto limite nel 50 per cento.

In merito all'opportunità di prevedere un riferimento esplicito al SUAP a proposito di « punto unico di accesso telematico », rimarcando la possibilità di delega da parte dei comuni si è ritenuto di non accogliere la proposta in quanto il punto unico di accesso telematico non coincide con il SUAP, per il quale rimane immutata la previsione della delega alla camera di commercio da parte del comune interessato.

3) Art. 1, co. 1, lett. b), n. 5)

Proposta di riformulazione del comma 4 sostituire le parole « e a società » con le seguenti « e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico ». Oltre a richiamare espressamente il decreto legislativo in materia di società a partecipazione pubblica, nel frattempo emanato, viene anche suggerito di spostare la competenza ad approvare la partecipazione della camera di commercio a società è in capo al Ministro in luogo del generico riferimento al Ministero presente nello schema di decreto legislativo.

La proposta è stata accolta ed è presente nel testo.

4) Art. 1, co. 1, lett. b), n. 6)

Viene suggerito di spostare la competenza ad approvare la costituzione di una azienda speciale camerale in capo al Ministro in luogo del più generico riferimento al presente nello schema di decreto legislativo.

La proposta è stata accolta ed è presente nel testo.

5) Art. 1, co. 1, lett. r), n. 1), n. 1.2

In merito alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993 la Sezione ha ritenuto che il Governo prenda in considerazione nello schema di decreto legislativo una riformulazione della medesima disposizione che preveda la definizione delle tariffe in questione, nel rispetto del criterio dell'orientamento al costo. In altri termini, che gli importi delle tariffe risultino costantemente parametrati ai co-



sti effettivi sopportati per l'erogazione dei servizi per i quali le tariffe stesse vengono applicate.

Si chiede di valutare la sostituzione delle parole « poste a carico » con le seguenti: « a richiesta ».

La proposta non è stata accolta in quanto appare sufficiente il riferimento alle direttive comunitarie in materia a definirne i criteri per la determinazione e quello del soggetto cui incombe il relativo onere in relazione all'attività di svolta o richiesta alle strutture del sistema camerale.

Si chiede di valutare l'introduzione di una norma che prevede che le entrate riferibili alla precitata fonte affluiscono ad apposita contabilità separata istituita presso le camere di commercio che dette tariffe applicano.

La proposta è stata accolta ed è quindi presente nel testo.

6) Art. 1, co. 1, lett. r), n. 3)

Nella riformulazione del comma 3 in rassegna vengono contemplati solo « le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera d) del comma 1 » mentre il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 prevede anche le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

La Sezione chiede di integrare la citazione della proposta normativa, a fini di rinvio interno, con il richiamo anche ai proventi e ai contributi di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, rimettendosi in caso contrario alla valutazione del Dicastero referente l'adeguatezza della proposta di riformulazione del comma in discorso con la norma di cui al citato comma 2 dell'articolo 28 del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014.

La proposta di riformulazione del testo non è stata accolta in quanto le disposizioni ivi contenute e quello comunque presenti nella legge n.580/1993 novellata comprendono tutte le voci e le tariffe

indicate dal precitato decreto-legge n. 90/2014, precisandone peraltro il riferimento nel commento sullo specifico articolo della relazione illustrativa, come pure suggerito dalla stessa Sezione.

Si suggerisce, infine, di porre in capo al Ministro, in luogo del proposto Ministero, l'aggiornamento degli importi dei diritti di segreteria e delle tariffe.

La proposta è stata accolta ed è quindi nel testo.

7) Art. 2;

La Sezione suggerisce modifiche di drafting che sono state recepite nel testo.

8) Art. 3

a) comma 1 alinea – si suggerisce di prevedere che la proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali sia trasmessa dal Presidente di Unioncamere al Ministro.

La proposta non è stata accolta in quanto, nella fattispecie in esame sembra più opportuno mantenere un più generico riferimento agli enti che ai relativi organi di vertice.

b) comma 1, lett. d) ed e)

Viene segnalata l'opportunità di indicare espressamente chi provvede ad adottare gli « indicatori di efficienza e di equilibrio economico » nel corpo delle lett. d) ed e) del comma in rassegna, tenendo conto l'estrema importanza di tali indicatori (giacché dalla coerenza con essi dovrebbe dipendere, stando al testo della norma proposta, la « possibilità di istituire una camera di commercio », nonché la « possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane » e « le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari ») e che dunque tale stessa importanza imporrebbe che gli stessi non risultassero autoreferenziali (come avverrebbe qualora essi fossero autodeterminati dalle singole camere di commercio interessate ovvero dalla proponente Unioncamere).

La proposta è stata accolta sostituendo il riferimento ad indicatori con quello di criteri di efficienza ed economicità che potranno essere verificati e sindacati nell'ambito del controllo svolto dal Ministero ai fini dell'emanazione del decreto.

c) Comma 2, lett. a) è segnalata l'opportunità di individuare il momento dell'effettiva approvazione (e l'autorità che vi provvede) della pianificata riduzione delle aziende speciali.

Per ragioni di simmetria si propone che anche la riduzione delle aziende debba essere approvata dal Ministro con la conseguenza che anche i piani di razionalizzazione siano approvati dal Ministro.

La proposta è non è stata accolta in quanto assorbita dalla riformulazione del comma 4 dell'articolo 3.

d) è segnala l'opportunità di valutare un inserimento delle misure (che dovrebbero attuarsi mediante la pianificazione da sottoporre al Ministro dello sviluppo economico) occorrenti a limitare concretamente (e secondo apposita pianificazione, appunto) le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti al fine di eliminare progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati.

La proposta è stata sostanzialmente accolta con una precisazione del comma 5 dell'articolo 4 che va comunque ad integrarsi con le disposizioni previste per le società partecipate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

e) l'opportunità di specificare che le camere di commercio coinvolte nella riorganizzazione sono soppresse all'atto dell'istituzione della nuova camera di commercio.

La proposta è stata accolta ed è quindi presente nel testo.

f) si suggerisce la seguente riformulazione del primo periodo del comma 4:

«Le disposizioni dell'articolo 10, comma 1) della legge 29 dicembre 1993) n. 580) si applicano alle nuove camere di commercio istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo dei loro consigli successivo alla loro costituzione.»

La proposta è stata accolta ed è quindi presente nel testo.

g) comma 6; la Sezione propone una riformulazione del primo periodo e del secondo periodo del comma per una miglior lettura ed una più efficace applicazione delle relative modalità di attuazione che è stata accolta ed è quindi presente nel testo.

\* \* \* \*

La Commissione X «attività produttive» della Camera ha espresso il proprio parere favorevole con condizioni ed osservazioni nella seduta del 3 novembre 2016.

Si riportano di seguito le condizioni indicate nel suddetto parere:

1) In merito alla prevista abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 – recata dall'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 8, capoverso articolo 18, relativa all'abolizione dell'incremento del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento per il cofinanziamento di specifici progetti di valorizzazione del territorio viene richiesto di reintrodurre tale disposizione prevedendo tale possibilità per gli enti camerali per il cofinanziamento di programmi di interesse strategico condivisi con le regioni in materia di sviluppo economico locale e di organizzazione dei servizi alle imprese, eventualmente anche prevedendo che una parte minoritaria dell'aumento, non superiore al cinque per cento, sia consentita solo agli enti il cui raggiungimento di livelli di eccellenza sia attestato dal Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale.

La proposta non è stata accolta in quanto non coerente con la previsione contenuta nella legge delega che, all'arti-



colo 10, comma 1, lettera a) ha obbligato il legislatore delegato a tenere conto delle disposizioni del decreto legge n. 90 del 2014 convertito nella legge 2014 n. 114 (laddove all'articolo 28, comma 1 è previsto che: « nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento ») che, nel ridurre progressivamente la misura del diritto annuale, facoltizzano la scelta da parte del legislatore delegato di formalizzare un definitivo quadro della finanza camerale *post* riordino del sistema.

In tale contesto si è scelto di espungere dal corpo della legge n.580/1993 qui novellata la previsione oggi vigente del comma 10 dell'articolo 18 che prevede « Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento » in quanto tale disposizione appare in contraddizione ed in controtendenza con le previsioni di riduzione certa del diritto annuale a carico delle imprese già anticipate in via transitoria dal cennato decreto legge n. 90 del 2014 ed ora definitivamente iscritte nel riformato quadro del sistema camerale che assicurerà una complessiva realizzazione di risparmi di spesa conseguenti all'efficientamento dello stesso e nel quale, al contrario, le stessa costituirebbe una fonte di aumento del diritto annuale. Relativamente alla condizione in commento che prefigura la novella dell'abrogando comma 10 grazie alla previsione dell'incremento del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento per dare attuazione a pro-

grammi ed iniziative condivisi con le regioni in materia di sviluppo economico locale e di organizzazione dei servizi alle imprese, il non accoglimento è motivato dalla esistenza nella novella di una specifica possibilità (articolo 2, comma 2, lettera g) di convenzionamento per le finalità di interesse del sistema delle imprese da parte della camere di commercio con le regioni (ed altri soggetti pubblici e privati) che possono essere finanziate con le risorse derivanti dal diritto annuale in regime di cofinanziamento con onere per le camere di commercio limitato nel massimo al 50 per cento.

2) Si richiede il superamento per gli enti camerali degli obblighi di versamento al bilancio dello Stato dei risparmi conseguiti in ragione delle vigenti disposizioni di legge per il contenimento della spesa, finalizzando l'impiego di detti risparmi all'esercizio delle funzioni di promozione del territorio e dell'economia eventualmente collegando in via prioritaria il riconoscimento, anche parziale, del suddetto esonero all'avanzamento dei processi di accorpamento degli enti camerali e agli enti il cui raggiungimento di livelli di eccellenza sia attestato dal Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale.

La proposta non è stata accolta nel provvedimento in esame prioritariamente per mancanza di copertura finanziaria.

3) Sulla formulazione dell'articolo 4, comma 1, in merito alle « ... variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal presente decreto, valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014 », che introduce un vincolo normativo a regime e non modificabile prevedendo, si propone che, a decorrere dal primo anno successivo al completamento del processo di accorpamento tra le camere di commercio, la decisione

di variazione del diritto annuale non conforme all'obiettivo di riduzione dell'importo del 50 per cento rispetto al 2014 possa essere comunque adottata, ove ne risulti la necessità dalla misurazione del fabbisogno, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, secondo la procedura di cui al testo novellato del già richiamato articolo 18, comma 4 e comma 5, e previa acquisizione dei pareri del Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale, della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni parlamentari;

La proposta non è stata accolta in quanto non coerente con la previsione contenuta nella legge delega che, all'articolo 10, comma 1, lettera a) ha obbligato il legislatore delegato a tenere conto delle disposizioni del decreto legge n. 90 del 2014 convertito nella legge 2014 n. 114 (laddove all'articolo 28, comma 1 è previsto che: « nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento ») che, nel ridurre progressivamente la misura del diritto annuale, facoltizzano la scelta da parte del legislatore delegato di formalizzare un definitivo quadro della finanza camerale *post* riordino del sistema.

In tale contesto si è scelto di non accogliere la condizione in quanto la stessa appare in contraddizione ed in controtendenza con le previsioni di riduzione certa del diritto annuale a carico delle imprese già anticipate in via transitoria dal cennato decreto legge n. 90 del 2014 ed ora definitivamente iscritte nel riformato quadro del sistema camerale nel quale il comitato indipendente di valutazione della *performance* misura non già i fabbisogni del sistema camerale ma le condizioni di equilibrio finanziario delle singole camere e delle azioni adottate per il suo perseguimento « a risorse date »

ossia come sostanziale strumento di ausilio alla programmazione finanziaria volta a contenere gli oneri dello stesso sistema.

4) In materia di personale, le seguenti condizioni non sono state accolte anche in ragione della differenza ordinamentale tra il personale delle aziende speciali e delle unioni regionali (che si configura come personale soggetto a norme di diritto privato) e quello camerale, invece, è disciplinato dalle norme di diritto pubblico e che quindi non consente di espandere, senza una specifica analisi dei costi, gli istituti previdenziali previsti dalla vigente legislazione; in particolare ci si riferisce a:

a) la previsione di specifiche modalità di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del processo di definizione della proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerale, e dei connessi piani di razionalizzazione delle sedi e di razionalizzazione organizzativa;

b) la possibilità di ricollocare l'eventuale personale soprannumerario delle camere di commercio e delle unioni regionali (*considerato tra l'altro, al riguardo di dette unioni, il parere del Consiglio di Stato n. 2614 del 17 settembre 2015*) presso un più ampio perimetro di amministrazioni pubbliche, e non limitato al solo dieci per cento delle facoltà di assunzione consentite per dette amministrazioni ed ai soli anni 2017 e 2018;

Sono state invece accolte la terza condizione posta tanto dalla commissione camera quanto dalla commissione Senato in merito alla possibilità di prevedere l'uscita volontaria del personale in esubero che nel termine di tre anni maturasse il diritto al pensionamento.

Per quanto riguarda le osservazioni si segnala:

a) sulla proposta di integrare la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera b), prevedendo, in relazione alle funzioni dell'ente camerale di punto unico d'accesso telematico alle vicende ammini-

strative dell'attività d'impresa, l'accesso con SPID alla piattaforma digitale denominata [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it) sulla base di apposita delega o convenzione tra i comuni titolari dei SUAP ed il sistema camerale, nonché la determinazione, da parte del MISE d'intesa con AGID, dei livelli di servizio del SUAP digitale, il ricorso a sistemi di pagamento elettronici e, ancora, l'accesso digitale gratuito dei comuni medesimi al fascicolo elettronico d'impresa per lo svolgimento di specifici adempimenti.

La proposta non è stata accolta in quanto appare necessario un confronto approfondito con tutti gli attori del sistema.

*b)* sull'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *d-bis)*, prevedendo norme transitorie per i programmi di attività promozionale all'estero di carattere pluriennale e già in corso di svolgimento;

La proposta non è stata accolta in quanto già ricompresa nelle previsioni dell'articolo 2, comma 2, lettera *g)*.

*c)* sull'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, prevedendo, dopo la lettera *d-bis)*, l'inserimento della lettera *d-ter)* concernente competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa, nonché funzioni di supporto alle micro, piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

La proposta è stata accolta ed è quindi presente nel testo.

*d)* sull'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *f)*, concernente funzioni relative ad «assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato», procedendo all'indicazione di limiti e modalità per lo svolgimento di dette funzioni in regime di corretta concorrenza, a partire dall'obbligo di separazione contabile e

dal principio di orientamento al costo di cui alle considerazioni in tema di attività in regime di libera concorrenza.

La proposta è stata accolta limitatamente all'obbligo della separazione contabile.

*e)* sull'opportunità di rivedere l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *g)*, procedendo allo spostamento della collocazione delle competenze in materia di risoluzione alternativa delle controversie nell'area delle funzioni di regolazione del mercato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *c)*;

La proposta non è stata accolta in quanto la previsione in questione appare distante dal perimetro delle funzioni camerali tipizzate di regolazione del mercato rimanendo preferibile la sua gestione in via convenzionale tra le «altre» funzioni del sistema camerale.

*f)* sull'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, introducendo la previsione espressa dell'esercizio di funzioni e compiti relativi alla promozione del territorio e dello sviluppo economico locale sulla base di appositi accordi o convenzioni con le regioni.

La proposta non è stata accolta in ragione della previsione nella novella di una specifica possibilità (articolo 2, comma 2, lettera *g)*) di convenzionamento per le finalità di interesse del sistema delle imprese da parte della camere di commercio con le regioni (ed altri soggetti pubblici e privati) che possono essere finanziate con le risorse derivanti dal diritto annuale in regime di cofinanziamento con onere per le camere di commercio limitato nel massimo al 50 per cento.

*g)* sull'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, n. 1, capoverso articolo 4-*bis)*, comma 2-*bis)*, prevedendo – nel contesto della generale gratuità degli incarichi negli organi degli enti del sistema camerale

diversi dai collegi dei revisori – la definizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non soltanto dei criteri per il rimborso delle spese, ma anche per il ristoro dei costi sostenuti per lo svolgimento di detti incarichi;

La proposta non è stata accolta in quanto non conforme al criterio di delega che prevede la gratuità dell'incarico, ad eccezione del collegio dei revisori.

*h)* sulla proposta di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, capoverso articolo 4-*bis*, comma 2-*quater*, prevedendo elementi di riferimento e forme di consultazione utili alla predisposizione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di determinazione dei criteri per la valutazione e misurazione da parte del Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale, nonché, di integrare in riferimento all'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, n. 2, capoverso articolo 7, comma 4, in merito alla definizione, da parte del MISE e con il supporto di Unioncamere, di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio.

La proposta non è stata accolta in quanto appare di appesantire oltremodo la procedura per l'emanazione del decreto ministeriale.

*i)* sull'opportunità di integrare le disposizioni di cui all'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, capoverso articolo 8, in materia di registro delle imprese, così da affidare al conservatore unico, in presenza di indicatori oggettivi, il potere di procedere alla cancellazione d'ufficio delle società private; con la previsione di un conservatore anche nella Regione Valle d'Aosta ove non vi è sede del tribunale delle imprese.

La proposta, non è stata accolta essendo già possibile, sulla base del testo vigente, per la Camera della Valle d'Aosta, così come per le altre Camere che non siano sede di Tribunale delle imprese, la nomina di un dirigente delegato del con-

servatore, ed essendo invece importante conservare l'unitarietà del rapporto fra conservatore unico e relativo Tribunale.

*l)* sull'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, n. 2, capoverso articolo 11, comma 1, lettera *c)*, allo scopo di chiarire e valorizzare il ruolo delle associazioni di rappresentanza delle imprese nel processo di « previa adeguata consultazione delle imprese » ai fini della predisposizione del « programma pluriennale di attività della camera di commercio ».

La proposta non è stata accolta in quanto le esigenze sottese sono già apprezzabili in sede di confronto sui diritti camerale previsto dall'articolo 18, comma 4, della legge n.580/1993.

*m)* in merito all'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, capoverso articolo 10, nonché lettera *m)*, capoverso articolo 12, e lettera *n)*, capoverso articolo 14, con adeguate modalità di tutela e valorizzazione della partecipazione delle organizzazioni economiche delle minoranze linguistiche riconosciute.

La proposta non è stata accolta in quanto non appare rientrare negli ambiti coperti dalla legge delega.

*n)* in merito all'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, capoverso articolo 12, in materia di costituzione dei consigli camerale, prevedendo il deposito in apposita banca dati del sistema camerale – accessibile dalle parti del procedimento, dalla regione e dal MISE – della documentazione trasmessa dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività.

La proposta è stata accolta.

*o)* sull'opportunità di rivedere le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, capoverso articolo 14, comma 1, indicando che ciascun consigliere può esprimere fino a due preferenze.



La proposta non è stata accolta in quanto nello schema in commento, in ragione del fatto che le preferenze espresse non devono essere superiori ad un terzo del numero dei componenti di giunte, per effetto degli arrotondamenti, per le giunte a 5, si avrebbe 1 preferenza (dal momento che con 2 preferenze si supererebbe la soglia di un terzo) mentre per quelle a 7, si possono esprimere 2 preferenze. L'indicazione di due preferenze anche per le giunte a cinque potrebbe quindi alterare il meccanismo che conduce ad una rappresentanza equilibrata nei settori con una supervalutazione di taluni rispetto ad altri.

*p)* in merito all'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, prevedendo un adeguato apprezzamento del principio di continuità territoriale nei processi di accorpamento degli enti camerali;

La proposta non è stata accolta in quanto non appare rientrare negli ambiti coperti dalla legge delega.

*q)* in ordine all'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, prevedendo, ai fini della predisposizione della proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali di cui al citato articolo, specifiche procedure di verifica degli accorpamenti tra enti camerali già deliberati e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del decreto, con l'insediamento dei nuovi organi, altresì indicando eventuali, motivate ragioni sospensive di detti accorpamenti.

La proposta non è stata accolta in quanto in palese controtendenza con il processo di autoriforma attualmente in corso del quale sono responsabili le camere di commercio nella loro autonomia.

*r)* sull'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme

derivanti dalla dismissione ovvero dalla locazione a terzi di immobili; nonché di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie.

La proposta non è stata accolta in quanto è già sufficiente fare riferimento ai principi contabili vigenti.

*s)* in merito all'opportunità di rivedere le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, commi da 1 a 3, prevedendo una diversa tempistica tra la proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali ed i piani di razionalizzazione che seguirebbero la proposta di riassetto.

La proposta non è stata accolta in quanto ritarderebbe notevolmente il completamento del processo di riforma.

*t)* sull'opportunità di prevedere espressamente che, nel processo di razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate, si tenga comunque adeguatamente conto delle esigenze di prossimità dei servizi erogati dall'ente camerale nella circoscrizione territoriale.

La proposta non è stata accolta in quanto appare in controtendenza con le esigenze di riduzione dei costi complessivi del sistema camerale.

*u)* in ordine all'opportunità di prevedere, nell'ambito dello schema di decreto legislativo, specifiche disposizioni in materia di:

1) sistema di monitoraggio della riforma;

La proposta non è stata accolta in quanto rimessa alla normativa vigente in materia di VIR.

2) sicurezza ed uniformità dei processi informatici;

La proposta non è stata accolta.

3) neutralità ed accessibilità della rete informatica del sistema camerale;

La proposta non è stata accolta.

*v)* in merito all'opportunità di:

1) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, n. 4, capoverso arti-

colo 1, comma 5-*bis*, in materia di neutralità fiscale, sostituirla con la più ampia formula esentativa proposta nella suddetta sede;

La proposta, come già segnalato dal Consiglio di Stato, è stata accolta ed è quindi presente nel testo.

2) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *g*), integrarne l'attuale formulazione, prevedendo criteri o parametri di riferimento per l'apprezzamento della quota di cofinanziamento di terzi delle attività oggetto di convenzione, quota assunta a presupposto del concorrente ricorso al diritto annuale, nonché chiarendo tanto il carattere meramente esemplificativo degli ambiti di attività in convenzione citati, quanto la possibilità di un autonomo esercizio delle attività menzionate da parte delle camere;

La proposta è stata accolta per la fissazione della soglia del 50 per cento della attività svolte in cofinanziamento.

3) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), n. 1, capoverso articolo 18, comma 1, n. 1.2, in materia di entrate per prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, integrare l'attuale formulazione, indicando il soggetto responsabile dell'approvazione delle previste tariffe;

La proposta non è stata accolta in quanto appare sufficiente il riferimento alle direttive comunitarie in materia a definirne i criteri per la determinazione e quello del soggetto cui incombe il relativo onere in relazione all'attività di svolta o richiesta alle strutture del sistema camerale.

4) in merito all'articolo 3, comma 1, lettere *d*) ed *e*), in materia di indicatori di efficienza e di equilibrio economico per le circoscrizioni territoriali camerali confinarie e montane, integrarne conseguentemente l'attuale formulazione.

La proposta non è stata accolta, atteso il limite delle 60 camere previsto dal legislatore in merito al quale non si prevede alcuna flessibilità.

5) in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), integrarne l'attuale formulazione, prevedendo una specifica pianificazione del riassetto delle partecipazioni societarie alla luce del principio direttivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, così anche integrando quanto già disposto all'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo;

La proposta è stata sostanzialmente accolta con una precisazione del comma 5 dell'articolo 4 che va comunque ad integrarsi con le disposizioni previste per le società partecipate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

z) sull'opportunità di prevedere una norma di salvaguardia dell'autonomia funzionale della camera di commercio di Matera fino a tutto l'anno 2019, anno in cui la città sarà Capitale europea della cultura.

La proposta non è stata accolta, atteso il limite delle 60 camere previsto dal legislatore in merito al quale non si prevede alcuna flessibilità.

\* \* \* \*

La 10<sup>a</sup> Commissione del Senato ha espresso il proprio parere favorevole con condizioni ed osservazioni nella seduta del 3 novembre 2016.

Si riportano di seguito le condizioni indicate nel suddetto parere:

1) Necessità che le camere di commercio possano aumentare la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento allo scopo di dare attuazione a programmi e iniziative, condivisi con le Regioni, aventi per scopo lo sviluppo economico locale e l'organizzazione dei servizi alle imprese.

A tal fine viene proposto il reinserimento del comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993 con la seguente riformulazione:

« 10. Per il cofinanziamento di programmi e progetti condivisi con le Regioni



aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico locale e l'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, le Camere di commercio, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative della circoscrizione territoriale di competenza, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento».

La proposta non è stata accolta in quanto non coerente con la previsione contenuta nella legge delega che, all'articolo 10, comma 1, lettera a) ha obbligato il legislatore delegato a tenere conto delle disposizioni del decreto legge n. 90 del 2014 convertito nella legge 2014 n. 114 (laddove all'articolo 28, comma 1 è previsto che: «nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento») che, nel ridurre progressivamente la misura del diritto annuale, facoltizzano la scelta da parte del legislatore delegato di formalizzare un definitivo quadro della finanza camerale *post* riordino del sistema.

In tale contesto si è scelto di espungere dal corpo della legge n.580/1993 qui novellata la previsione oggi vigente del comma 10 dell'articolo 18 che prevede «Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento» in quanto tale disposizione appare in contraddizione ed in controtendenza con le previsioni di riduzione certa del diritto annuale a carico delle imprese già anticipate in via transitoria

dal cennato decreto legge n. 90 del 2014 ed ora definitivamente iscritte nel riformato quadro del sistema camerale che assicurerà una complessiva realizzazione di risparmi di spesa conseguenti all'efficientamento dello stesso e nel quale, al contrario, le stessa costituirebbe una fonte di aumento del diritto annuale. Relativamente alla condizione in commento che prefigura la novella dell'abrogando comma 10 grazie alla previsione dell'incremento del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento per dare attuazione a programmi ed iniziative condivisi con le regioni in materia di sviluppo economico locale e di organizzazione dei servizi alle imprese, il non accoglimento è motivato dalla esistenza nella novella di una specifica possibilità (articolo 2, comma 2, lettera g) di convenzionamento per le finalità di interesse del sistema delle imprese da parte della camere di commercio con le regioni (ed altri soggetti pubblici e privati) che possono essere finanziate con le risorse derivanti dal diritto annuale in regime di cofinanziamento con onere per le camere di commercio limitato nel massimo al 50 per cento.

2) Necessità che gli enti del sistema camerale siano esentati dalle vigenti misure di risparmio connesse alla *spending review*, a condizione che tali risorse siano destinate a investimenti di promozione del territorio e dell'economia locale. Per tale è proposto l'inserimento del comma 6-bis) all'articolo 4 della bozza del decreto legislativo e precisamente:

«6-bis) Gli enti del sistema camerale non sono tenuti al versamento dei risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, purché i risparmi dovuti siano destinati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della presente legge.»

La proposta non è stata accolta prioritariamente per mancanza di copertura finanziaria.

3) Necessità di prevedere la possibilità per il Governo di modificare le soglie individuate dal decreto-legge n. 90 del 2014, al fine di parametrare il fabbisogno camerale alle effettive necessità delle camere di commercio. A tal fine si propone l'eliminazione del comma 1 dell'articolo 4 della bozza del decreto legislativo in esame.

La proposta non è stata accolta in quanto non coerente con la previsione contenuta nella legge delega che, all'articolo 10, comma 1, lettera a) ha obbligato il legislatore delegato a tenere conto delle disposizioni del decreto legge n. 90 del 2014 convertito nella legge 2014 n. 114 (laddove all'articolo 28, comma 1 è previsto che: « nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento ») che, nel ridurre progressivamente la misura del diritto annuale, facoltizzano la scelta da parte del legislatore delegato di formalizzare un definitivo quadro della finanza camerale *post* riordino del sistema.

In tale contesto si è scelto di non accogliere la condizione in quanto la stessa appare in contraddizione ed in controtendenza con le previsioni di riduzione certa del diritto annuale a carico delle imprese già anticipate in via transitoria dal cennato decreto legge n. 90 del 2014 ed ora definitivamente iscritte nel riformato quadro del sistema camerale nel quale il comitato indipendente di valutazione della *performance* misura non già i fabbisogni del sistema camerale ma le condizioni di equilibrio finanziario delle singole camere e delle azioni adottate per il suo perseguimento « a risorse date » ossia come sostanziale strumento di ausi-

lio alla programmazione finanziaria volta a contenere gli oneri dello stesso sistema.

4) Modifica del comma 4 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993 prevedendo che la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa sia determinata sentite oltre Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e tenendo conto del rapporto del comitato indipendente di valutazione di cui al comma 2-quinquies dell'articolo 4-*bis*.

La proposta non è stata accolta in quanto di difficile gestione e poco compatibile anche nella tempistica nei tempi di attuazione.

5) Inserimento all'articolo 18 della legge n. 580/1993 del comma 4-*bis* nella seguente formulazione:

« 4-*bis*. Qualora, a decorrere dal primo anno successivo al completamento del processo di accorpamenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo, e in esito alle procedure di cui al comma precedente, la misura del diritto annuale comporti il superamento del limite posto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il relativo decreto di determinazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. ».

La proposta non è stata accolta per i motivi soprariportati volti ad evitare un sostanziale ripristino di ulteriori oneri per le imprese.

6) Necessità di prevedere per il personale delle camere di commercio che risulti in eccedenza all'esito della riorganizzazione di essere collocato in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche, senza contingentamento per queste ultime

e con le medesime modalità previste per il personale delle province sino al completo assorbimento del personale soprannumerario. Nel caso ancora di unità ancora in soprannumero alla fine di tale processo prevedere la possibilità del pre-pensionamento per chi è in possesso dei requisiti che avrebbero consentito di andare in pensione anticipata prima della riforma del 2011 o la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario di camere di commercio e unioni regionali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una cosiddetta una tantum e della mancante contribuzione previdenziale.

7) Possibilità di estendere al personale delle aziende speciali in eccedenza il sistema di ammortizzatori sociali già previsto per le società a partecipazione pubblica dal recente decreto legislativo n. 175 del 2016, affidandone il governo degli impatti non a ciascuna azienda/unione ma a un livello nazionale e possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario delle aziende speciali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una cosiddetta una tantum e della mancante contribuzione previdenziale.

La proposta n. 6 è parzialmente accolta limitatamente alla possibilità di risoluzione consensuale del rapporto con oneri a carico del sistema camerale.

La proposta n. 7 è stata accolta tramite il richiamo della disciplina delle società partecipate.

8) necessità di salvaguardare, nell'ambito della riduzione del numero delle camere di commercio, la prossimità dei servizi erogati dall'ente sul territorio della circoscrizione, prevedendo nel piano di razionalizzazione una adeguata presenza di sedi secondarie e/o distaccate in particolare nelle sedi oggetto di accorpamento.

A tal fine è stata proposta la seguente modifica dell'articolo 3, comma 2, lettera a) della bozza di decreto legislativo:

« dopo le parole: « delle sedi secondarie e delle sedi distaccate » sono aggiunte le seguenti: « che dovranno garantire la necessaria prossimità dell'Ente e dei suoi servizi sui territori della circoscrizione già sedi di camera di commercio. »

La proposta non è stata accolta in quanto appare in controtendenza con le esigenze di riduzione dei costi complessivi del sistema camerale.

9) Necessità che siano previsti, anche temporalmente, due piani distinti anziché un unico piano di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, di razionalizzazione per il personale, le sedi, gli immobili e le aziende speciali, in quanto la revisione degli assetti organizzativi e del personale potrà essere possibile solo a seguito della revisione delle circoscrizioni territoriali.

A tal fine sono proposte modifiche dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della bozza di decreto legislativo prevedendo che la presentazione dei piani di razionalizzazione delle sedi e di riorganizzazione del personale sono presentati da Unioncamere, non contemporaneamente al piano di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali ma 60 giorni dopo l'emana-zione del decreto con il quale il Ministro dello sviluppo economico istituisce le nuove camere.

La proposta non è stata accolta in quanto ritarderebbe notevolmente il completamento del processo di riforma.

10) Necessità di prevedere competenze in ambito ambientale da parte delle Camere di commercio.

A tal fine si propone l'inserimento della lett. d-ter) nel comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 580/1993:

« d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali; ».

La proposta è stata accolta ed è presente nel testo.

11) Necessità di salvaguardare le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio delle città metropolitane prevedendo che le medesime possano essere modificate esclusivamente previa deliberazione dei consigli delle medesime.

La proposta non è stata accolta atteso la soglia, imposta dal legislatore e non modificabile, delle 60 camere e quindi la necessità di modificare le circoscrizioni territoriali di tutte le camere di commercio comprese quelle delle città metropolitane.

Si riportano le osservazioni formulate dalla Commissione in merito alle quali è stata richiesta una valutazione Governo:

a) possibilità di procedere alla revisione periodica dell'ammontare dei diritti di segreteria sulla base dei costi standard e che l'individuazione del fabbisogno camerale, per quanto attiene le funzioni amministrative ed economiche, avvenga tenendo conto dei costi standard.

La proposta non è stata accolta in quanto le valutazioni ivi richieste potranno essere svolte in sede di confronto ai fini dell'emanazione del decreto sui diritti camerale previsto dall'articolo 18, comma 4 della legge n.580/1993.

b) possibilità di prevedere che la realizzazione del *front office* degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) rispetto all'utenza sia curata per tutti i Comuni dalle camere di commercio, fissando i livelli di servizio e realizzando la modulistica digitale uniforme.

A tal fine si propone la sostituzione della lett. b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 580/1993 nel seguente modo:

« b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati e documenti relativi alla costituzione all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico attraverso l'accesso con SPID alla piattaforma digitale unica di servizio denominata *impresainun-*

*giorno.gov.it* attivando apposita delega o convenzione con i Comuni titolari degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP). Il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con AGID fissa i livelli di servizio del SUAP digitale prevedendo sistemi di pagamento elettronici. Le Camere di commercio assicurano l'accesso digitale gratuito dei Comuni al singolo fascicolo elettronico di impresa per lo svolgimento di specifici adempimenti. ».

La proposta non è stata accolta in quanto appare necessario un confronto approfondito con tutti gli attori del sistema.

c) Possibilità che la documentazione presentata dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività sia depositata secondo modalità telematiche e digitali, in una banca dati appositamente predisposta dal sistema informativo delle Camere di commercio, alla quale può accedere esclusivamente chi è parte del procedimento, nonché la Regione e il Ministero competente, e solo se direttamente interessato ai dati consultati.

La proposta è stata accolta ed è presente nel testo.

d) Possibilità di inserire la previsione espressa dell'esercizio di funzioni e compiti relative alla promozione del territorio e dello sviluppo economico locale, sulla base di appositi accordi o convenzioni con le Regioni, pur nei limiti delle risorse disponibili nelle singole camere.

La proposta non è stata accolta in ragione della previsione nella novella di una specifica possibilità (articolo 2, comma 2, lettera g) di convenzionamento per le finalità di interesse del sistema delle imprese da parte della camere di commercio con le regioni (ed altri soggetti pubblici e privati) che possono essere finanziate con le risorse derivanti dal diritto annuale in regime di cofinanziamento con onere per le camere di commercio limitato nel massimo al 50 per cento.

e) Possibilità di definire con maggiore precisione la nuova funzione attribuita alle Camere di commercio relativa alla « assi-



stenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato» al fine di evitare conflitti con i soggetti che già prestano questi servizi, individuando le materie nelle quali tale possibilità è garantita.

Proposta è stata accolta ed è presente nel testo.

f) inserimento del riferimento al «Made in Italy» tra le funzioni delle Camere inerenti alla tutela del consumatore e della fede pubblica, alla vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, al rilascio di certificato di origine delle merci.

La proposta non è stata accolta in quanto la previsione in questione appare distante dal perimetro delle funzioni camerali tipizzate di regolazione del mercato

g) collocazione della funzione «risoluzione alternativa delle controversie», non tra le attività da svolgere in convenzione e in cofinanziamento (articolo 2, comma 2, lettera g) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata), in quanto i relativi costi dovrebbero essere coperti da tariffe e diritti secondo quanto già previsto da altre disposizioni normative.

La proposta non è stata accolta in quanto la previsione in questione appare distante dal perimetro delle funzioni camerali tipizzate di regolazione del mercato rimanendo preferibile la sua gestione in via convenzionale tra le «altre» funzioni del sistema camerale.

h) Previsione di un numero di preferenze definito in sede di elezione della Giunta.

La proposta non è stata accolta in quanto nello schema in commento, in ragione del fatto che le preferenze espresse non devono essere superiori ad un terzo del numero dei componenti di giunte, per effetto degli arrotondamenti, per le giunte a 5, si avrebbe 1 preferenza (dal momento che con 2 preferenze si supererebbe la soglia di un terzo) mentre per quelle a 7, si possono esprimere 2 preferenze. L'indicazione di due preferenze anche per le giunte a cinque po-

trebbe quindi alterare il meccanismo che conduce ad una rappresentanza equilibrata nei settori con una sopravvalutazione di taluni rispetto ad altri.

i) Possibilità di individuare i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi tenendo conto dei costi sopportati e non delle spese sostenute.

La proposta non è stata accolta in quanto non conforme al criterio di delega che prevede la gratuità dell'incarico, ad eccezione del collegio dei revisori.

l) Possibilità di prevedere il confronto preventivo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella procedura di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali.

La proposta non è stata accolta in quanto appesantirebbe oltremodo il procedimento di rideterminazione delle circoscrizioni camerali.

m) Possibilità di valorizzare il registro delle imprese trasferendo in capo al Conservatore la competenza – oggi del giudice del registro – a emanare il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio, sulla base di criteri oggettivi consentendo così tempi più rapidi di chiusura dei relativi procedimenti nonché a prevedere la possibilità per il Conservatore di cancellare dal Registro delle imprese le posizioni non più attive, in presenza di indicatori oggettivi quali l'omesso deposito dei bilanci per tre anni consecutivi, la permanenza del capitale in lire, l'omessa iscrizione della PEC prevedendo, a tutela dei terzi, che tali decisioni sarebbero comunque comunicate agli interessati e al giudice del Registro per l'esercizio della vigilanza. La proposta non è stata accolta in quanto non appare rientrare negli ambiti coperti dalla legge delega.

n) Possibilità di sopprimere la previsione legislativa che impone alle Camere di commercio di destinare una somma pari a 70 milioni di euro per un triennio fino al 2016 al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi attesa la riduzione del diritto annuale.

La proposta non è stata accolta in quanto non appare rientrare negli ambiti coperti dalla legge delega.

*o)* Possibilità di prevedere, nel rispetto del principio di delega, che le Camere di commercio possano associarsi in Unioni interregionali. Occorre altresì prevedere che nel caso di mancata costituzione dell'unione, le Camere di commercio siano obbligate comunque a coordinarsi tra loro per supplire a tale mancanza, in particolare per interfacciarsi con la Regione.

Proposta non è stata accolta attesa l'opzione zero scelta del Governo in fase di attuazione della delega.

*p)* Possibilità che la procedura di accorpamento per la camera di commercio di Matera venga posticipata a partire dalla data del 1° gennaio 2020, in quanto Matera sarà la Capitale europea della cultura per il 2019, motivo per cui si rende necessario il mantenimento della stessa nella sua autonomia funzionale fino alla conclusione di tale evento.

La proposta non è stata accolta, atteso il limite delle 60 camere previsto dal legislatore in merito al quale non si prevede alcuna flessibilità.

*q)* Possibilità di estendere l'esenzione fiscale ad ogni imposta indiretta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.

La proposta è stata accolta ed è presente nel testo.

*r)* Possibilità di introdurre un criterio o un parametro di riferimento finalizzato a stabilire, di volta in volta, a quanto debba ammontare la quota di cofinanziamento di terzi perché si realizzi il presupposto del ricorso.

La proposta è stata accolta ed è nel testo con l'indicazione esplicita del limite del 50 per cento.

*s)* Possibilità che le entrate derivanti da tariffa affluiscono ad apposita contabilità separata istituita presso le singole camere di commercio che le applicano allo

scopo di separare le entrate cui corrispondono servizi pubblici da quelle cui corrispondono servizi di mercato.

La proposta è stata accolta ed è presente nel testo.

*t)* opportunità di indicare, all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), l'autorità che provvede ad adottare gli « indicatori di efficienza e di equilibrio economico » nel corpo delle lettere d) ed e) del comma in rassegna.

La proposta è stata accolta sostituendo il riferimento ad indicatori con quello di criteri di efficienza ed economicità che potranno essere verificati e sindacati nell'ambito del controllo svolto dal Ministero ai fini dell'emanazione del decreto.

*u)* Opportunità di inserire la possibilità di interrompere gli accorpamenti già deliberati dalle Camere di commercio su base volontaria che non hanno ancora condotto alla costituzione degli organi della nuova Camera di commercio e che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, almeno una delle camere coinvolte abbia deliberato di recedere dall'accorpamento.

La proposta non è stata accolta in quanto in palese controtendenza con il processo di autoriforma attualmente in corso del quale sono responsabili le camere di commercio nella loro autonomia.

*v)* opportunità di prevedere la presenza del Conservatore del Registro delle imprese anche in Regioni in cui non è presente il Tribunale delle Imprese e, pertanto, che vi sia almeno un conservatore del Registro in ciascuna regione.

La proposta, non è stata accolta essendo già possibile, sulla base del testo vigente, la nomina di un dirigente delegato del conservatore, essendo invece importante conservare l'unitarietà del rapporto fra conservatore unico e relativo Tribunale.

*z)* Opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *d-bis)*, prevedendo norme transitorie per i programmi di



attività promozionale all'estero di carattere pluriennale e già in corso di svolgimento.

La proposta non è stata accolta in quanto già ricompresa nelle previsioni dell'articolo 2, comma 2, lettera g).

*aa)* opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso articolo 10, nonché lettera m), capoverso articolo 12, e lettera n), capoverso articolo 14, allo scopo di prevedere, nei territori ove esse siano presenti, adeguate modalità di tutela e valorizzazione della partecipazione delle organizzazioni economiche delle minoranze linguistiche riconosciute.

La proposta non è stata accolta in quanto non appare rientrare negli ambiti coperti dalla legge delega.

*bb)* Opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla dismissione ovvero dalla locazione a terzi di immobili, nonché in riferimento all'articolo 4, comma 5, di integrarne l'attuale formulazione allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie.

La proposta non è stata accolta in quanto è già sufficiente fare riferimento ai principi contabili vigenti.

*cc)* Opportunità di integrare, in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera b), l'attuale formulazione, prevedendo un cronoprogramma del processo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali, nonché una specifica pianificazione del riassetto delle partecipazioni societarie alla luce del principio direttivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 2015, n. 124, così anche integrando quanto già disposto all'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo.

La proposta non è stata accolta.

*dd)* opportunità di prevedere nell'ambito del provvedimento in esame, specifiche disposizioni in materia di monitoraggio della riforma, di sicurezza e uniformità dei processi informatici e di neutralità e accessibilità della rete informatica del sistema camerale.

La proposta non è stata accolta per le motivazioni riportate alla lett. u) del parere reso dalla commissione Attività produttive della Camera.

*ee)* previsione della possibilità di differire i termini relativi alla procedura di accorpamento delle camere di commercio ricadenti nei territori colpiti dai recenti eventi sismici.

La proposta non è stata accolta, atteso il limite delle 60 camere previsto dal legislatore in merito al quale non si prevede alcuna flessibilità.

*ff)* che, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di autonome di Trento e Bolzano, in relazione a quanto previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 2015, n. 124, si provvede alla riorganizzazione delle camere di commercio nel rispetto dello statuto e delle norme di attuazione e che sino all'entrata in vigore delle predette norme regionali e provinciali di riorganizzazione restano ferme le disposizioni vigenti.

La proposta non è stata accolta in quanto non appare rientrare negli ambiti coperti dalla legge delega.

*gg)* opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera r), capoverso articolo 18, comma 7, stabilendo, nella fase a regime, che la destinazione delle risorse del fondo di perequazione, sviluppo, e premialità, sia riservata per una parte alle CCIAA in rigidità di bilancio e per la restante parte per progetti di sviluppo del sistema camerale e come criterio premiale agli enti che raggiungono livelli di eccellenza ».

La proposta non è stata accolta nel presupposto che a seguito del processo di riforma ci si attende un graduale e progressivo superamento delle condizioni che generano rigidità di bilancio.

Il provvedimento consta di sei articoli.

Con l'articolo 1 sono stati novellati una serie di articoli della legge n. 580/93 di seguito indicati.

*Art. 1. (Natura e sede)*

Si stabilisce che le camere di commercio operano nelle circoscrizioni territoriali definite a seguito del processo di accorpamento effettuato in attuazione della legge delega ed eventualmente in quelle circoscrizioni ridefinite a seguito di modifiche delle stesse effettuate dopo il processo di riforma nei limiti comunque delle 60 camere e garantendo l'equilibrio economico delle nuove camere di commercio.

Si assicura la neutralità fiscale a tutti i processi di accorpamenti e di modifiche delle circoscrizioni territoriali nonché alle operazioni di accorpamento delle aziende speciali.

Per le camere oggetto di accorpamento, si stabilisce che le eventuali procedure di rinnovo degli organi, già in corso, sono sospese o comunque non avviate per evitare l'inutile svolgimento di procedure di nomina di nuovi organi destinate comunque a non concludersi o ad essere vanificate dalla successiva nomina del nuovo Consiglio della camera accorpata e si dispone la proroga degli organi in carica fino al momento dell'insediamento del nuovo consiglio.

*Art. 2. (Compiti e funzioni)*

Si prevede una ridefinizione dei compiti attribuiti alle camere.

In particolare sono stati confermati i compiti in materia di pubblicità legale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, e tutte le funzioni specificatamente previste dalla legge in materia di tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, nonché le competenze in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe, il rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esporta-

zione. È stata rafforzata la competenza relativa alla formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale. Viene prevista la competenza delle Camere per la valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti. Sono altresì richiamate le competenze in ambito ambientale già attribuite dalla normativa alle Camere di commercio anche al fine del supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali.

È stata, altresì, rafforzata confermata e meglio precisata la competenza in tema di orientamento al lavoro, alle professioni e anche mediante collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo le regioni e l'Anpal, tenuta del registro alternanza scuola-lavoro, collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro e sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al mondo del lavoro.

Le camere di commercio possono, altresì, svolgere attività di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero.

Rimane la possibilità per le camere di commercio di svolgere funzioni di assistenza e supporto alle imprese ma in regime di concorrenza (previa separazione contabile) e la possibilità di svolgere attività oggetto di convenzioni con le regioni e altri soggetti pubblici e privati, in particolare nell'ambito digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al *placement* e all'orientamento,

della risoluzione alternativa delle controversie. Sono fatte salve le convenzioni in corso o da completare.

Le attività in convenzione possono essere coperte con il diritto annuale esclusivamente se cofinanziate nella misura massima del 50 per cento.

Le camere di commercio non possono richiedere alle imprese oneri aggiuntivi al di fuori dei diritti di segreteria per tutte le attività svolte ad eccezione di quelle di cui alla lett. d) del testo.

Lo svolgimento da parte delle camere delle attività che possono essere svolte in regime di concorrenza sono limitate solo a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e non possono essere finanziate con i diritti camerale o di segreteria.

Inoltre le decisioni di partecipazione delle camere a società e di costituzione di aziende speciali sono sottoposte all'approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico.

#### *ART. 3 (Potestà statutaria e regolamentare)*

È stata espressamente prevista la competenza del consiglio camerale ad adottare i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Tale potestà regolamentare è stata finora esercitata in attuazione del comma 2-*bis*) dell'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che è stato espressamente abrogato dal comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo.

#### *ART. 4-bis. (Vigilanza amministrativo-contabile)*

Con l'introduzione dell'articolo 2-*bis*) si prevede che siano definiti con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di

tutti gli organi nonché i limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi e dei dipendenti delle aziende speciali, delle unioni regionali, comunque entro il limite di cui all'articolo 23-*ter* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e viene ribadita la gratuità degli incarichi per i componenti degli altri organi diversi dai revisori delle camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende speciali in conformità a quanto espressamente previsto già dai principi di delega. Per le cause di incompatibilità ed inconfiribilità si rinvia alla vigente normativa e quindi precisamente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Sono stati aggiunti i commi 2-*ter*. 2-*quater*. 2-*quinquies* e 2-*sexies* che disciplinano l'istituzione di un Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale composto da cinque membri con elevata professionalità con comprovate esperienze sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di valutazione dell'impatto dei servizi pubblici e misurazione della performance. Il comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri e costi aggiuntivi per la finanza pubblica.

Tale comitato provvede alla valutazione e misurazione annuale, sulla base di criteri definiti dal Ministro dello Sviluppo economico, delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale, dell'efficacia dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni.

Il Comitato redige annualmente un rapporto sui risultati dell'attività e, sulla base delle valutazioni effettuate, individua le Camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza ai fini del riconoscimento delle premialità previste dal comma 9 dell'articolo 18.

#### *ART. 5. (Scioglimento dei consigli)*

Il comma 4 è stato modificato prevedendo che il commissario straordinario

non possa essere scelto tra dirigenti pubblici in quiescenza.

*ART. 6. (Unioni regionali)*

Si rendono, in ossequio allo specifico principio di delega, le unioni regionali non più enti obbligatori; tenendo conto, però, che la legge attribuisce comunque alle unioni costituite compiti obbligatori riguardanti la cura e la rappresentanza degli interessi comuni delle camere di commercio associate e la garanzia di coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti e che lo svolgimento di tali compiti perderebbe di significato nel caso in cui alle unioni regionali, una volta che le stesse siano eventualmente istituite, non aderissero tutte le camere appartenenti alla medesima regione.

Si prevede che l'unione regionale può essere costituita solo in regioni in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e nel solo caso in cui tutte le camere aderiscono alla medesima associazione.

Nel caso di assenza di Unioni regionali ed in presenza di più camere le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti normalmente attribuiti alle Unioni regionali sono svolti dalla camera di commercio del comune capoluogo di regione. Eventuali compiti operativi per la gestione dei servizi comuni già attribuiti alle Unioni regionali possono essere svolti comunque in forma associata ovvero possono essere attribuiti ad Aziende speciali nel contesto del riordino delle stesse.

*ART. 7. (Unioncamere)*

Si introduce per la partecipazione a società da parte di Unioncamere ai criteri e alle disposizioni al di cui al decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Si prevede, tra le funzioni, il compito di supportare il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni e di curare la predisposizione di un sistema di monitoraggio di cui si avvale il medesimo Ministero.

*ART. 8. (Registro delle imprese)*

Si ribadisce la vigilanza posta in capo al Ministero allo sviluppo economico attraverso anche l'emanazione di direttive sulla tenuta del registro delle imprese.

Gli uffici delle Camere di commercio della circoscrizione territoriale su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 20. Il conservatore può delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato sul sito istituzionale di tutte le camere di commercio interessate e del Ministero dello sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito dalla camere di commercio di appartenenza.

Che il giudice del registro è nominato non più dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia ma dal presidente del tribunale delle imprese competente per il territorio dove ha sede la camera di commercio.

Si prevede, altresì, che gli uffici del registro delle imprese su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione.

Al comma 6 si rafforza la presenza di un unico sistema informatico nazionale che garantisce il funzionamento del registro delle imprese.

Infine, tenuto conto che il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, modificando la legge 29 dicembre 1993, n. 580 aveva eliminato la previsione di adozione del regolamento governativo di attuazione dell'articolo in esame, nel presupposto che tale regolamento era già stato adottato, al

fine di evitare che tale modifica fosse interpretata come abrogativa dei regolamenti vigenti (decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 588) o che fosse messa in dubbio la possibilità di modificarne ed integrarne le norme con la stessa procedura, sono stati aggiunti i commi 6-bis e 6-ter rendendo esplicita la fonte di tale potere regolamentare.

*Art. 10. (Consiglio)*

Le modifiche apportate al comma 1 comportano la riduzione del numero dei componenti del consiglio, mentre al comma 7 è stato introdotto per gli stessi un limite al rinnovo dei mandati che nel testo attuale è previsto solo per i componenti della Giunta e per il Presidente, prevedendo per tutti la possibilità di essere rinnovati per una sola volta.

Quanto alla riduzione dei consiglieri si evidenzia che essa risulta particolarmente rilevante per la riduzione del numero delle Camere da 105 a 60, con totale eliminazione dei relativi consigli e consiglieri, e che le esigenze di contenimento della spesa sono già garantite dalla totale gratuità di tale incarico.

Nel pieno ed ulteriore rispetto del criterio di delega a tal fine previsto sono state comunque ridefinite le fasce di imprese che devono essere prese a riferimento per individuare il numero dei consiglieri delle singole camere di commercio passando dalle attuali tre fasce a due e, precisamente, fino a 80.000 imprese e oltre le 80.000 imprese.

Si evidenzia che la previsione comporta una riduzione del numero dei componenti del Consiglio complessivamente da circa 3.000 a circa 1.600 tenendo anche conto che nel caso delle camere di commercio accorpate il numero dei consiglieri è più che dimezzato.

*Art. 11. (Funzioni del Consiglio)*

È stata prevista la competenza del consiglio a deliberare in merito ai regola-

menti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto.

È stata eliminata la competenza del Consiglio di determinazione degli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di commercio e delle aziende speciali, attesa la gratuità degli stessi e la previsione, inserita all'articolo 4-bis, di determinazione con decreto ministeriale dei compensi per i componenti dei collegi dei revisori.

Con la modifica della lettera c) dell'articolo 11, comma 1, prevedendo la consultazione delle imprese al momento della determinazione da parte del Consiglio degli indirizzi generali e programmatici ai quali si deve uniformare l'attività della camera di commercio, si dà attuazione allo specifico criterio di delega introdotto in tal senso nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di delega. Tale consultazione potrebbe ad esempio essere attuata ponendo in pubblica consultazione, tramite pubblicazione sul sito istituzionale della camera di commercio, gli schemi dei predetti documenti programmatici al fine di acquisire osservazioni, proposte ed esigenze delle stesse imprese.

*Art. 12. (Costituzione del Consiglio)*

Al fine del calcolo della rappresentatività delle organizzazioni di categoria che intendono partecipare al procedimento di rinnovo del consiglio camerale è considerato, tra gli altri, quale parametro il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione.

Nel corso dei procedimenti di rinnovi degli organi camerali è emersa la necessità di evitare che l'effettivo prescritto pagamento delle quote sociali, fosse sostanzialmente eluso attraverso l'acquisizione di iscritti con quote irrisorie o solo simboliche. Le indicazioni interpretative al riguardo formulate dal Ministero dello svi-



luppo economico hanno recentemente trovato conferma in sede di giudizio amministrativo.

Con la modifica apportata al comma 2 dell'articolo 12, pertanto, si ritiene necessario introdurre direttamente in norma tale specifica previsione rinviando al decreto attuativo la definizione, per ciascun settore economico, delle soglie al di sotto delle quali le medesime quote associative sono considerate meramente simboliche, oltre che a prevedere la tracciabilità dei dati necessari ai fini della composizione degli organi che vengono quindi presentati con modalità esclusivamente telematiche. Con lo stesso comma, al fine di consentire la verifica della documentazione trasmessa dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività, si è previsto che tutta la documentazione sia presentata, depositandola secondo modalità telematiche e digitali, in una banca dati appositamente predisposta dal sistema informativo delle Camere di commercio, alla quale può accedere esclusivamente chi è parte del procedimento, nonché la Regione e il Ministero competente, e solo se direttamente interessato ai dati consultati.

Anche la modifica al comma 3 si rende necessaria per rafforzare la rappresentatività del consiglio rispetto alle imprese del territorio di riferimento ed evitare fenomeni distorsivi della rappresentanza. A tal fine si è previsto di considerare, con un peso proporzionalmente ridotto, le imprese iscritte a più organizzazioni e che sono prese in considerazione ai fini del calcolo della rappresentatività di tutte le organizzazioni alle quali sono associate.

L'applicazione del principio di delega che prevede la necessità di garantire la rappresentanza equilibrata nei consigli delle camere di commercio accorpate delle rispettive basi associative, essendo la materia della costituzione dei consigli già attualmente disciplinata a livello di regolamento ministeriale e non essendo né previsti né opportuni interventi di rilegificazione, troverà completa attuazione nel decreto attuativo dell'articolo 12. Nel testo del presente decreto legislativo è comunque precisato, dopo aver ribadito il crite-

rio cui il regolamento attuativo deve uniformarsi, che tale rappresentanza equilibrata deve essere assicurata almeno nei settori che nel consiglio camerale hanno più di un rappresentante.

#### *ART. 14. (Giunta)*

Il numero dei componenti di Giunta sono previsti in 5 e 7, per le due fasce dimensionali in cui sono suddivise le Camere, mentre il numero delle attuali Giunte nella loro misura massima, nel limite di un terzo dei componenti del consiglio, sono pari a 11 componenti.

Viene ridotto, di conseguenza, il numero dei componenti che può richiedere la convocazione straordinaria della Giunta che da quattro componenti passa a tre. Resta fermo che l'elezione della giunta è disciplinata in sede di regolamento ministeriale di attuazione e che in tale sede potrà procedersi, in coerenza con i criteri di delega già richiamati, a individuare le soluzioni idonee per migliorare la rappresentatività della giunta stessa rispetto alle imprese dei territori di riferimento e la capacità della giunta stessa di esprimere in termini unitari ed attuare gli indirizzi del Consiglio.

La previsione comporta una riduzione complessivamente da circa 1.000 a circa 300 del numero dei componenti di giunta.

Il limite al rinnovo dei mandati per i componenti della Giunta viene ridotto da due volte a una volta.

#### *ART. 15. (Riunioni e deliberazioni)*

La modifica al comma 1 si rende necessaria per adeguare il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio d'esercizio al disposto dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

#### *ART. 16. (Presidente)*

Il limite al rinnovo dei mandati per il Presidente viene ridotto da due volte a una volta.

#### *ART. 17. (Collegio dei Revisori dei Conti)*

Si prevede che le modalità per garantire la costituzione ed il funzionamento del



collegio anche in caso di ritardo di nomina di qualche componente si applicano anche alle unioni regionali.

*Art. 18. (Finanziamento delle Camere di commercio)*

Con la modifica della lett. f) del comma 1 dell'articolo si qualifica il contenuto della vigente lettera ritenuta troppo generica; sono quindi state individuate le altre entrate quali quelle derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea e determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.

È stata prevista una specifica voce di entrata inerente i servizi resi in regime di libera concorrenza che vengono in tal modo ad essere autofinanziati, con esclusione della possibilità di utilizzare gli oneri a carico delle imprese per effettuare attività in regime di mercato.

La modifica al comma 3 è coerente con quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, prevedendosi la determinazione degli importi dei diritti di segreteria sulla base dei costi standard e non più sui costi medi.

Le modifiche apportate al comma 4 consentono che l'individuazione del fabbisogno del sistema camerale delle funzioni amministrative ed economiche che la legge attribuisce alle camere di commercio avviene tenendo conto dei costi standard determinati ai sensi del comma 2, dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, mentre il fabbisogno relativo allo svolgimento delle funzioni promozionali è valutato non tenendo conto dei costi storici, bensì dell'individuazione degli ambiti prioritari di intervento da parte del Ministero dello sviluppo economico in sede di valutazione annuale del fabbisogno, contemperando le

esigenze dello sviluppo economico con quelle delle imprese le cui associazioni rappresentative sono consultate proprio ai fini della determinazione di tale fabbisogno.

Essendo stati introdotti quale criterio di individuazione del fabbisogno i costi standard, che già scontano criteri di efficienza, è stata naturalmente eliminata la previsione di detrazione dal fabbisogno di una quota destinata a correggere l'aumento tendenziale secondo criteri di efficienza del sistema camerale e sostituita con l'esplicitazione della detrazione dal medesimo fabbisogno delle altre entrate previste dal medesimo articolo.

Si prevede, altresì, che le modalità di applicazione delle sanzioni per l'omesso o tardivo pagamento del diritto annuale sono disciplinate tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e integrazioni e nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni e integrazioni. In tal modo si consente il totale allineamento delle disposizioni in materia relative al diritto annuale rispetto alle generali disposizioni vigenti in materia di omesso e tardivo pagamento di imposte e tributi, con evidenti vantaggi di chiarezza ed uniformità della disciplina per le imprese interessate e per le stesse Camere.

Con la modifica del comma 9 si prevede che una quota parte del fondo perequativo sostenga la realizzazione dei programmi del sistema camerale riconoscendo quote di premialità alle camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza riconosciuti ai sensi del comma 2-ter) dell'articolo 4.bis.

Viene inoltre eliminata, con l'abrogazione del comma 10, la possibilità per le camere di commercio di aumentare le misure del diritto annuale nel limite del 20 per cento per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza.

*ART. 19 (Personale delle camere di commercio)*

Si è provveduto all'aggiornamento dei riferimenti normativi ivi inclusi.

*ART. 20. (Segretario Generale)*

Si definisce la disciplina relativa all'attribuzione dell'incarico di segretario generale in coerenza con quella vigente per gli incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni, salve le specifiche peculiarità di tale figura.

Il trattamento economico dei segretari generali, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è definito nell'ambito delle fasce economiche e criteri di applicazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita Unioncamere, in conformità con le disposizioni di cui al CCNL applicabile ai dirigenti delle camere di commercio.

*ART. 21. (Disposizioni in materia di responsabilità)*

L'articolo, che a suo tempo aveva anticipato in questo settore disposizioni poi generalizzate, è abrogato uniformando totalmente, in tal modo, la disciplina con quella già vigente a carattere generale.

*ART. 22 (Uso della denominazione « camera di commercio »)*

Le modifiche apportate consentono di rispondere ad esigenze manifestatesi nel tempo di contrastare in modo adeguato l'uso ingannevole e truffaldino di riferimenti indebiti alle Camere di commercio ed ai loro registri ed albi, per ottenere dalle imprese pagamenti non dovuti a favore di soggetti privati estranei al sistema camerale.

*ART. 23. (Riordinamento di uffici)*

L'articolo è interamente abrogato in quanto contiene deleghe regolamentari mai attuate e superate dal trasferimento degli Uffici provinciali industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A) alle camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112.

*ART. 24. (Disposizioni finali e transitorie)*

Tale articolo della legge n. 580 del 1993 è interamente abrogato in quanto ha esaurito i propri effetti.

Con l'articolo 2 è stato fissato in sessanta giorni il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 4-bis, comma 2-bis, della legge 29 dicembre 1993, n.580

Con l'articolo 3 sono state introdotte nuove disposizioni transitorie che costituiscono la parte centrale e probabilmente più rilevante dell'attuazione della delega in quanto disciplinano il processo di accorpamento che dovrà portare, in primo luogo, le camere di commercio dalle attuali 105 al numero di 60 previsto dalla norma di delega, e dovrà consentire la razionalizzazione del patrimonio immobiliare, delle aziende speciali e la riduzione del personale.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazioni delle circoscrizioni territoriali al fine di ricondurre le camere di commercio entro il limite di 60.

Tale proposta deve contenere anche:

a) un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle unioni regionali con individuazione di criteri che comportano una sola sede per ciascuna nuova camera di commercio. Il piano individua altresì tempi e modi di dismissione o locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali, nel rispetto dell'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni;

b) un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento, in particolare per le camere accorpate, di tutte le aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda. Si prevede altresì il divieto di istituzione di nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali.

Entro i 60 giorni successivi al termine previsto dal comma 1 il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto e tenendo conto della proposta sopra citata, sentita Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e all'istituzione delle nuove camere di commercio e alle altre determinazioni conseguenti ai piani sopra richiamati. Il Ministro dello sviluppo economico provvede anche in caso di assenza di tale proposta ovvero trascorso inutilmente il termine sopra indicato.

I criteri e le deroghe previsti nella legge di delega sono stati meglio specificati e interpretati al fine di consentire il raggiungimento della riduzione del numero delle Camere entro le soglie di sessanta camere di commercio normativamente prevista dai medesimi criteri di delega come criterio ed obiettivo di carattere generale unitamente al vincolo, parimenti inderogabile, del mantenimento di un sufficiente equilibrio economico finanziario.

Agli accorpamenti si applicano le disposizioni relative al commissario ad acta, alla neutralità fiscale, alla sospensione delle procedure di rinnovo e alla proroga della scadenza degli organi previsti dalle disposizioni a regime contestualmente introdotte dall'articolo 1 del presente decreto legislativo ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, dell'articolo 1 della legge n. 580 del 1993.

Si prevede che la medesima proposta deve contenere un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa.

Particolare rilievo è attribuito ai criteri di efficienza ed economicità nell'ambito del processo di razionalizzazione, che potranno essere verificati e sindacati nell'ambito del controllo motivazionale della proposta. Si è precisato che la razionalizzazione prevede un riassetto del sistema delle partecipazioni societarie e delle aziende speciali, con accorpamenti e possibili soppressioni, in un quadro riferimento che vede come linee guida le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 175 del 2016 in materia di società a partecipazione pubblica.

A seguito di tale riorganizzazione deve essere proposta una razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere, e devono essere fissati i criteri per individuare il personale soggetto ai suddetti processi di mobilità, nonché l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio.

Si prevede, altresì, per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni effettuate, il ricorso alle ordinarie procedure di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

È previsto, infine, fino al completamento delle procedure di mobilità, il divieto l'assunzione di nuovo personale a qualunque titolo.

All'esito di tale piano complessivo di razionalizzazione le camere di commercio comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico.

Per tale personale è previsto un meccanismo di mobilità tra pubbliche amministrazioni con priorità alle sedi periferiche e alle esigenze occupazionali del Ministero della giustizia.

Il personale in soprannumero è ricollocato, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dal decreto 14 settembre 2015 (decreto adottato ai sensi del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), a valere sul dieci per cento delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018. La stima sia del numero delle unità di personale soprannumerario in esito alla procedura di riorganizzazione del sistema camerale sia della conseguente riallocazione del medesimo personale è necessariamente del tutto indicativa in quanto una più precisa quantificazione sarà conseguenza in primo luogo delle tipologie di accorpamenti che saranno individuate nel piano di riorganizzazione. Va tuttavia considerato che le unità di personale in servizio presso le camere di commercio al 31 dicembre 2015 erano pari a 7.062, e si può comunque derivare che già la razionale redistribuzione del medesimo personale all'interno delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi interni di mobilità, renderà numericamente esiguo il dato delle unità di personale soprannumerario, che dovrà trovare collocazione nelle altre amministrazioni pubbliche. Infatti le eccedenze di personale che potranno derivare dai futuri processi di accorpamento saranno almeno in parte riassorbite all'interno delle stesse camere di commercio, andando a coprire in alcuni casi le carenze derivanti dal blocco del *turnover*. Al riguardo si può ragionevolmente sostenere quindi che la stima del personale soprannumerario possa attestarsi intorno alle 500 unità e quindi ad un numero sicuramente inferiore alle capacità assunzionali manifestate dalle pubbliche amministrazioni interessate dai previsti processi di mobilità intercompartimentale (la stima tiene conto sia delle unità che nel 2014 e 2015 sono andate in quiescenza che delle unità che fino al termine del processo di riforma andranno in quiescenza).

Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico, com-

preso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nelle amministrazioni di destinazione.

Al personale in soprannumero non è ricollocato alla data del 31 dicembre 2019 si applicano le disposizioni di cui 33, commi 7 e 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si è da ultimo prevista la possibilità per le unità di personale soprannumerario delle camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende speciali che maturino i requisiti per il pensionamento entro i successivi 3 anni di procedere, d'intesa con gli interessati, alla risoluzione del rapporto di lavoro con l'erogazione di un assegno straordinario, in misura corrispondente al 60 per cento del trattamento economico individuale, fondamentale ed accessorio, escluso il variabile, in godimento cui si aggiungono i contributi ancora da versare per la prosecuzione in forma volontaria fino alla maturazione dei requisiti suddetti. Il finanziamento della misura è garantito dalle unioni regionali e dalle aziende speciali con le disponibilità dei propri bilanci diverse dal contributo camerale e, per l'eventuale differenza, dalle Camere con le disponibilità dei propri bilanci derivanti da proventi per servizi a terzi, nei limiti di un importo complessivo di 20 milioni di euro nel triennio.

L'articolo 4 prevede ulteriori norme transitorie che consentono il passaggio dal precedente sistema all'applicazione dei nuovi criteri definiti dal decreto attuativo.

In particolare al comma 1 è dettata una disciplina transitoria che consente di contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero e il mantenimento dei livelli occupazionali, chiaramente affermata dai criteri di delega, con l'esigenza di riduzione degli oneri per diritto annuale che, nelle more del riordino del sistema, erano stati puntualmente previsti dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui i criteri di delega affermano pure la necessità di

tener conto. A tal fine la riduzione del diritto annuale del 50 per cento prevista a decorrere dal 2017, è espressamente confermata in termini medi ponderati quale soglia minima di riduzione, mentre la compatibilità con i predetti obiettivi di sostenibilità e le eventuali ulteriori riduzioni oltre la conferma della riduzione del 50 per cento per gli anni successivi, che resta comunque obiettivo fermo e fondamentale, è affidata al mancato adeguamento all'inflazione di tale limite ed alla progressiva ed effettiva realizzazione dei risparmi di spesa derivanti dell'insieme delle misure di razionalizzazione ed efficientamento previste che potranno a regime consentire l'eventuale ulteriore riduzione degli oneri per le imprese in termini compatibili con il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del sistema e la salvaguardia dei livelli occupazionali nel breve e medio periodo.

Al comma 2 si prevede, ai fini del riassorbimento del personale delle unioni regionali e delle aziende speciali accorpate o soppresse, che risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione, fino al 31 dicembre 2020, è vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, da parte di unioni regionali ed aziende speciali, fatta eccezione per il suddetto personale eccedente. È prevista l'applicazione della disciplina sugli ammortizzatori sociali prevista dal d.lgs. 19 agosto 2016, n.175 anche al personale delle aziende speciali.

Con il comma 3 si prevede che i termini e i principi di cui alle disposizioni di coordinamento e transitorie contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 23 del 2010 sono applicabili anche alle modifiche statutarie, ai rinnovi degli organi e all'adozione dei regolamenti necessari a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il comma 4 prevede che la riduzione del numero dei consiglieri definita dal comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 come modificato dal presente

decreto legislativo, nei confronti delle nuove camere di commercio costituite per effetto delle operazioni di accorpamento, si applica dal primo rinnovo successivo alla costituzione della medesima nuova camera di commercio. Ciò per facilitare i processi di accorpamento lasciando lo spazio per rappresentare adeguatamente almeno nella prima fase transitoria le specificità settoriali e produttive dei territori così accorpati in un'unica e più grande circoscrizione camerale.

Il comma 5 prevede che i provvedimenti di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottate dalle camere di commercio in applicazione dei criteri e delle procedure che saranno stabiliti nel decreto di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 devono essere inviati, oltre che alle amministrazioni ivi previste, anche al Ministero dello sviluppo economico che dovrà verificare la rispondenza dei medesimi anche ai criteri individuati dalla legge n. 580/1993. È previsto, infine, un potere sostitutivo del Ministero dello sviluppo economico nel caso di un piano non adeguato.

Il comma 6 prevede l'obbligo per tutti gli enti, titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa, di comunicarne in via telematica le determinazioni conclusive alla camera di commercio ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico d'impresa. I termini e le modalità operative di attuazione dell'obbligo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni interessate.

L'articolo 5 prevede l'espressa abrogazione di alcune disposizioni legislative e regolamentari nella parti in cui attribuiscono compiti alle camere di commercio che non si ritiene più che le medesime debbano svolgere, trattandosi di compiti non essenziali o comunque svolti anche da altre pubbliche amministrazioni.

L'articolo 6 prevede la clausola di invarianza di spesa.

Sullo schema di decreto legislativo in questione, approvato dal Consiglio dei ministri in data 26/8/2016, è stato acquisito il prescritto parere del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari.



## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 348 (Rilievi alla I Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi) .....	92
ALLEGATO (Deliberazione approvata) .....	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	92
COMITATO RISTRETTO:	
Tutela dell'occupazione nelle attività di <i>call center</i> . C. 2606 Laforgia, C. 2832 Cominardi, C. 3068 Albanella e C. 3739 Scotto .....	92

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 novembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

#### La seduta comincia alle 16.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Atto n. 348.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 10

novembre, l'espressione dei rilievi di competenza avverrà nella seduta odierna.

Fa, quindi, presente che il relatore, on. Zappulla, ha predisposto una proposta di deliberazione (*vedi allegato*).

Non essendoci richieste di intervento, pone in votazione tale proposta.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore (*vedi allegato*).

#### La seduta termina alle 16.15.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 novembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.25.

#### COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 16 novembre 2016.

Tutela dell'occupazione nelle attività di *call center*. C. 2606 Laforgia, C. 2832 Cominardi, C. 3068 Albanella e C. 3739 Scotto.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.25 alle 16.30.



ALLEGATO

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Atto n. 348).**

**DELIBERAZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Atto n. 348);

rilevato che, come evidenziato anche nella relazione illustrativa dello schema di decreto, la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si rende necessaria per adeguarne la struttura a seguito dell'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), sulla base, rispettivamente, del decreto legislativo n. 149 del 2015 e del decreto legislativo n. 150 del 2015;

richiamate, a tale riguardo, le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 149 del 2015 e dell'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 150 del 2015, le quali prevedono l'adozione di successive modifiche dell'organizzazione del Ministero e la conseguente rideterminazione le dotazioni organiche del suo personale;

osservato, in particolare, che, a seguito dell'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), sono state soppresse la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e la Direzione generale per l'attività ispettiva ed è venuta meno l'articolazione territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a se-

guito della confluenza nell'Ispettorato nazionale del lavoro delle Direzioni interregionali e delle Direzioni territoriali del lavoro;

rilevata l'esigenza di precisare in modo più puntuale le funzioni affidate al Segretariato generale ai sensi dell'articolo 3, con particolare riferimento a quelle attinenti al coordinamento dell'azione amministrativa del Ministero;

considerato che l'articolo 7, comma 1, lettera i), nell'individuare le competenze della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione in materia di contratti di solidarietà reca un riferimento alle disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1984, n. 863, e dell'articolo 5, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, abrogate dall'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

considerata l'opportunità di perfezionare la definizione delle funzioni affidate, dall'articolo 9, alla Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, anche al fine di chiarire con maggiore precisione il riparto delle competenze in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità tra la medesima Direzione generale e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, in considerazione delle competenze attribuite a tale Agenzia

dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

richiamate le osservazioni formulate, nel parere espresso sullo schema di decreto, dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza di sezione del 30 agosto 2016;

segnalata l'opportunità di una revisione, sotto il profilo formale, della formulazione delle disposizioni del provvedimento,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:

con riferimento alle funzioni affidate al Segretariato generale ai sensi dell'articolo 3, si valuti l'opportunità di:

*a)* definire in modo più puntuale le modalità per l'esercizio della funzione di coordinamento dell'azione amministrativa nelle materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in raccordo con le diverse Direzioni generali del medesimo Ministero;

*b)* precisare meglio il contenuto dei compiti in materia di programmazione e organizzazione delle attività statistiche, affidati al Segretario generale dalla lettera *h)* del comma 1, e le modalità di esercizio delle funzioni del Servizio ispettivo di cui al comma 3, anche tenendo conto dell'evoluzione dell'assetto organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

*c)* chiarire la portata della collocazione funzionale della figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all'interno del Segretariato generale del Ministero, con particolare riferimento alla previsione dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, ai sensi della quale il dirigente generale

competente si avvale degli Uffici del Segretariato generale;

*d)* introdurre, tra i compiti affidati al Segretario generale ai sensi del comma 1, il coordinamento della predisposizione, l'attuazione e il monitoraggio del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA);

all'articolo 7, comma 1, si riveda la formulazione della lettera *i)*, al fine di aggiornare i riferimenti normativi relativi ai contratti di solidarietà difensivi ed espansivi;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 9, relative alla Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, si valuti l'opportunità di:

*a)* confermare il conferimento alla Direzione generale delle funzioni attualmente attribuite in materia di politiche di inclusione sociale e di tutela e promozione dei diritti in favore delle persone con disabilità e di quelle non autosufficienti, definendo il riparto delle competenze in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità tra la medesima Direzione generale e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, in considerazione delle competenze attribuite a tale Agenzia dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

*b)* fare riferimento, nell'ambito del comma 1, lettera *d)*, all'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anziché al programma « Promozione dell'inclusione sociale » di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013, anche in vista dell'approvazione definitiva del disegno di legge delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato della Repubblica;

anche in considerazione dei prevedibili tempi di adozione definitiva del provvedimento in esame, all'articolo 3, comma 1, lettera *e*) e lettera *g*), si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento all'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 con quello all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), dal momento che l'ISFOL assumerà tale denominazione a decorrere dal 1° dicembre 2016;

sotto il profilo della formulazione del provvedimento, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 15, la rubrica sia sostituita dalla seguente: « Abrogazioni »;

*b*) all'articolo 16, dopo le parole: « dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri » siano aggiunte le seguenti: « 13 aprile 2016 ».

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Atto n. 358 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	105

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 16 novembre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

#### **La seduta comincia alle 16.05.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.**

**Atto n. 358.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Atto n. 358), assegnato alla XII Commissione, ai sensi del comma 4 del-

l'articolo 143 del Regolamento, in data 15 novembre 2016.

Ricorda altresì che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro venti giorni dall'assegnazione (quindi entro il 5 dicembre), prorogabili di altri dieci (quindi entro il 15 dicembre), e che la V Commissione (Bilancio) dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 novembre 2016, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Carnevali, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, evidenzia come lo schema di decreto del Presidente del Consiglio recante la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui la Commissione avvia l'esame nella seduta odierna, sia un provvedimento atteso da tempo, per cui si tratta di un passaggio che si potrebbe definire « storico ». Infatti, gli attuali LEA sono stati definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, quindi ben quindici anni fa.

Ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che introduce la definizione dei LEA, « sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate ».

La nozione di « livelli essenziali » è stata poi introdotta nella Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V, con riferimento alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale.

Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, corredato di cinque allegati, nei quali sono riportate le attività e le prestazioni incluse nei LEA, le prestazioni escluse e quelle che possono essere fornite dal Servizio sanitario nazionale solo a determinate condizioni, ha un carattere sostanzialmente ricognitivo e si limita ad una descrizione generica dei sottolivelli di assistenza, rinviando agli atti normativi vigenti alla data della sua emanazione (in particolare, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza protesica, il predetto decreto fa riferimento agli allegati ai decreti ministeriali 22 luglio 1996, « Nomenclatore tariffario », e 27 agosto 1999, n. 332, « Nomenclatore tariffario protesi e dispositivi »).

Sottolinea che il d.P.C.M. del 2001 dedica un passaggio (all'allegato 1C) all'integrazione socio-sanitaria ovvero alle prestazioni in cui la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuto di non attribuire una percentuale alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale. Tale percentuale di costo non attribuibile al Servizio sanitario nazionale è coperta dai Comuni, in quanto responsabili dei costi delle prestazioni sociali, o dall'utente.

Fa presente, inoltre, che un sistema di monitoraggio dei LEA, introdotto a seguito dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, affida la verifica degli adempimenti cui sono tenute le regioni al cosiddetto « Comitato LEA » (Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza) attraverso l'utilizzo di un definito set di indicatori ripartiti tra l'attività di assistenza negli ambienti di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, raccolti in una griglia che consente di conoscere e di cogliere nell'insieme le diversità ed il disomogeneo livello di erogazione dei LEA.

Fatta questa premessa, evidenzia come lo schema di decreto in esame tragga la propria origine dal nuovo Patto per la salute 2014-2016, che all'articolo 1, comma 3, ha disposto l'aggiornamento dei LEA. I lavori per la predisposizione del provvedimento in oggetto si sono svolti da aprile a dicembre 2014 e sono stati condotti da quattro gruppi di lavoro a composizione mista (Ministero, regioni e Agenas), che hanno elaborato proposte per l'aggiornamento delle aree portanti dei LEA.

Inoltre, il provvedimento tiene conto del lavoro dei numerosi gruppi interistituzionali che nel corso degli ultimi anni hanno lavorato sui temi attinenti alla definizione dei LEA.

Successivamente, la legge n. 208 del 2015 (legge stabilità 2016), all'articolo 1, comma 554 (abrogativo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012), ha delineato la procedura per la definizione e l'aggiornamento dei LEA, stabilendo che sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 556 del medesimo articolo della legge di stabilità 2016 prevede l'istituzione di una Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assi-

stenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale della quale vengono disciplinate le attività (ai successivi commi 557 e 558), prevedendo in particolare che tale Commissione formuli annualmente una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali.

L'impatto economico-finanziario della revisione dei LEA è stato quantificato dalla stessa legge di stabilità 2016, che ha previsto un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro annui per la prima revisione. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, rinvia ai dati e all'analisi contenuti nella relazione tecnica allegata al provvedimento in oggetto.

Fa presente che l'intesa con la Conferenza Stato-regioni è stata raggiunta in data 7 settembre 2016. Pertanto, l'iter del provvedimento si perfezionerà con il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Passando quindi ad illustrare i contenuti principali dello schema di decreto sul quale la XII Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza, rileva innanzitutto come esso sia integralmente sostitutivo del d.P.C.M. 29 novembre 2001 e di alcuni altri provvedimenti in vigore. A differenza del precedente decreto, l'attuale provvedimento ha carattere costitutivo e diviene la fonte primaria per la definizione delle « attività, dei servizi e delle prestazioni » garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale.

Il provvedimento si compone di 64 articoli, suddivisi in 6 Capi, e di 10 Allegati.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che il Capo I, « Livelli essenziali di assistenza », che si compone del solo articolo 1, prevede che il Servizio sanitario nazionale assicuri i seguenti tre livelli essenziali di assistenza: « Prevenzione collettiva e sanità pubblica », « Assistenza distrettuale » e « Assistenza ospedaliera », ognuno dei quali si articola in attività, servizi e prestazioni individuati nel decreto.

Il Capo II, composto dall'articolo 2, individua le aree di attività comprese nel livello della Prevenzione collettiva e sanità pubblica, modificandone così la denomi-

nazione, essendo tale livello attualmente definito come « Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro ».

Sono incluse varie attività tra le quali: sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali; tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza alimentare; sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di *screening*. Viene quindi operato un rinvio all'allegato 2 che elenca puntualmente i programmi e le prestazioni garantiti dal Servizio sanitario nazionale in quest'ambito.

Rispetto al d.P.C.M. del 2001, si rilevano una diversa aggregazione delle attività, una maggiore specificazione dei programmi e una maggiore attenzione alla sorveglianza e alla prevenzione primaria delle malattie croniche. Inoltre, si prevede che siano poste a carico del Servizio sanitario nazionale le vaccinazioni indicate dal Piano nazionale della prevenzione vaccinale 2012-2014, quelle previste dal Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, nonché ulteriori vaccinazioni quali: anti Pneumococco, anti Meningococco, anti Varicella, anti *Rotavirus* e anti Papillomavirus umano agli adolescenti.

Il Capo III (articoli 3-20) disciplina e definisce l'assistenza distrettuale. In particolare, l'articolo 3 individua le 9 aree di attività in cui si articola l'assistenza distrettuale: assistenza sanitaria di base; emergenza sanitaria territoriale; assistenza farmaceutica; assistenza integrativa; assistenza specialistica ambulatoriale; assistenza protesica; assistenza termale; assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale; assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.

Nell'ambito dell'attività concernente l'assistenza sanitaria di base, la continuità assistenziale e l'assistenza ai turisti (articoli 4-6) sono riportate le principali attività, le prestazioni garantite agli assistiti dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati, nonché le modalità organizzative e la tempistica di erogazione dell'assistenza, riprendendo sostanzial-



mente i contenuti di quanto oggi previsto dal d.P.C.M. 29 novembre 2001 e dagli Accordi collettivi nazionali siglati con le categorie interessate.

Anche per quanto riguarda l'emergenza sanitaria territoriale (articolo 7), si tratta di prestazioni già garantite dal Servizio sanitario nazionale. In tema di assistenza farmaceutica, l'articolo 8 conferma le vigenti previsioni per l'assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate mentre l'articolo 9 integra le vigenti previsioni con quelle sull'assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie territoriali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, ai sensi della legge n. 405 del 2001, non contemplata dal d.P.C.M. 29 novembre 2001. Vengono poi specificate le modalità per l'erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali innovativi e di quelli *off-label*.

Per quanto riguarda l'assistenza integrativa, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 292, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), è stata trasferita in quest'area l'erogazione dei dispositivi medici monouso (ad esempio, sacche per stomie, cateteri, ausili per incontinenza, medicazioni) (articoli 10 e seguenti), attualmente inclusa nell'assistenza protesica e disciplinata dal citato decreto ministeriale n. 332 del 1999. Gli elenchi dei dispositivi sono contenuti nell'allegato 2. Con intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni dovranno essere definite le modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso.

In attesa dell'istituzione del repertorio dei presidi ortesici e protesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, previsto dall'articolo 1, comma 292, della legge finanziaria per il 2006, si conferma la vigente disciplina che prevede l'acquisizione dei dispositivi monouso tramite procedure pubbliche di acquisto, ma la suddetta intesa tra il Governo e le regioni del 7 settembre 2016 attribuisce alle aziende sanitarie locali la facoltà di adottare modalità di fornitura diversa a parità di oneri sempre nel rispetto del d.P.C.M. del 24 dicembre 2015 sulle categorie merceologiche che gli enti del Servizio sani-

tario nazionale devono acquistare tramite il soggetto aggregatore di riferimento.

L'articolo 13 prevede anche, nell'ambito dell'assistenza integrativa, la fornitura di ausili per le persone diabetiche – le tipologie di ausili sono, per la prima volta, elencate e codificate nell'allegato 3 – e introduce l'erogazione di presidi per le persone affette da malattie rare.

La disposizione rinvia all'adozione di successivi atti da parte delle regioni e delle province autonome per quanto riguarda le modalità di accertamento del diritto alle prestazioni, di fornitura dei prodotti e i quantitativi massimi concedibili. Su quest'ultimo punto, esprime la necessità di un ulteriore approfondimento, stante la preoccupazione legata ad una situazione di disomogeneità tra le varie regioni che potrebbe eventualmente venirsi a creare.

Sono poi confermate (articolo 14) la fornitura di prodotti dietetici alle persone affette da malattie metaboliche congenite e da fibrosi cistica e l'erogazione di alimenti senza glutine alle persone affette da celiachia, nonché la fornitura di latte artificiale per i nati da madri sieropositive per HIV.

Il provvedimento prevede altresì che le regioni provvedano alla fornitura gratuita di prodotti dietetici ai soggetti affetti da nefropatia cronica nonché dei preparati addensanti a favore delle persone con grave disfagia affette da malattie neurodegenerative, come già alcune regioni attualmente garantiscono ai propri assistiti attingendo a risorse regionali.

In tema di assistenza specialistica ambulatoriale, l'articolo 15 prevede che il Servizio sanitario nazionale garantisca le prestazioni elencate nel nomenclatore di cui all'allegato 4. Nella stesura del nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale è stata dedicata particolare attenzione all'appropriatezza clinica: diventa infatti obbligatorio per il medico prescrittore riportare sulla ricetta la diagnosi o il sospetto diagnostico (articolo 15, comma 1).

Il nuovo nomenclatore provvede al necessario e atteso aggiornamento del nomenclatore disciplinato dal decreto ministeriale 22 luglio 1996, includendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed elimi-

nando quelle oramai obsolete. Vengono introdotte numerose procedure diagnostiche e terapeutiche che nel 1996 avevano carattere quasi « sperimentale » oppure erano eseguibili in sicurezza solo in regime di ricovero, ma che oggi sono entrate nella pratica clinica corrente e possono essere erogate in ambito ambulatoriale.

L'elenco delle note e delle corrispondenti condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza prescrittiva è contenuto nell'allegato 4D. Precisa che per numerose prestazioni sono state individuate « indicazioni di appropriatezza prescrittiva » utili ad orientare l'attività prescrittiva dei medici verso un utilizzo appropriato delle stesse (articolo 16, comma 2, dello schema di decreto); per un numero più ridotto di prestazioni sono state individuate « condizioni di erogabilità », di carattere vincolante ai fini dell'inclusione nei LEA (articolo 16, comma 1, dello schema).

Sono confermate le condizioni e i limiti di erogabilità delle prestazioni di densitometria ossea e di chirurgia refrattiva, attualmente previste dal d.P.C.M. del 5 marzo 2007, e riportate negli allegati 4A e 4B (articolo 16). Per le prestazioni di odontoiatria il provvedimento attua quanto già previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992, individuando per ciascuna prestazione i possibili beneficiari, secondo i criteri esplicitati nell'allegato 4C.

Tra le novità più importanti: sono individuate chiaramente tutte le prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) che saranno erogate a carico del Servizio sanitario nazionale (fino ad oggi erogate solo in regime di ricovero); è introdotta la consulenza genetica, che consente di spiegare al paziente l'importanza ed il significato del *test* al momento dell'esecuzione, le implicazioni connesse al risultato al momento della consegna del referto ed, eventualmente, di fornire allo stesso il sostegno necessario per affrontare situazioni particolarmente difficili; sono introdotte prestazioni di elevatissimo contenuto tecnologico

(adroterapia) o di tecnologia recente (enteroscopia con microcamera ingeribile, radioterapia stereotassica).

Una parte particolarmente rilevante, anche in considerazione delle attese degli aventi diritto, è quella dell'aggiornamento della disciplina di erogazione dell'assistenza protesica (articoli 17-19), oggi contenuta nel suddetto decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999, nei termini seguenti: ridefinisce l'elenco delle protesi e ortesi « su misura » (allegato 5, elenco 1) e l'elenco degli ausili « di serie » (allegato 5, elenco 2A e 2B), aggiornando la nomenclatura in relazione alle innovazioni cliniche e tecnologiche intervenute nel corso degli anni e rendendo « di serie » alcuni ausili sino ad oggi erogati « su misura » (carrozine, protesi acustiche, eccetera). I dispositivi « di serie » vengono a loro volta distinti in due sottoinsiemi a seconda che richiedano o meno la presenza del tecnico abilitato per l'applicazione o « messa in uso » del dispositivo (elenco 2A sui dispositivi « di serie » che richiedono l'applicazione da parte del tecnico abilitato; elenco 2B sui dispositivi « di serie » che non richiedono l'intervento del tecnico abilitato). Nei nuovi elenchi sono inclusi numerosi dispositivi di tecnologia avanzata (i cosiddetti ausili ITC) per disabili con gravissime limitazioni funzionali, e protesi acustiche digitali, mentre sono esclusi alcuni dispositivi ortopedici su misura per lievi deformità del piede (plantari e scarpe ortopediche di serie), oggi frequentemente oggetto di prescrizione inappropriata; identifica i beneficiari dell'assistenza, includendovi i soggetti che, pur in attesa di accertamento dell'invalidità, abbiano urgente bisogno dell'ausilio, i soggetti affetti da malattie rare, i soggetti in assistenza domiciliare integrata (ADI) con disabilità temporanea (laddove le ASL abbiano attivato i servizi per il riutilizzo degli ausili); limita la previsione dei « tempi minimi di rinnovo » ai soli dispositivi su misura, aggiornandone la formulazione; ridefinisce i principi generali per l'individuazione degli erogatori di protesi (su misura) prevedendo l'istituto dell'accreditamento a seguito dell'accertamento di requisiti gene-

rali e specifici; conferma la modalità di remunerazione in base a tariffe predeterminate per gli ausili « su misura »; prevede la facoltà delle regioni di istituire Registri dei medici prescrittori, specificamente competenti nell'assistenza protesica; in attesa dell'istituzione del repertorio, conferma la vigente disciplina di fornitura degli ausili di serie tramite procedure di gara; rinvia alla disciplina regionale numerosi aspetti oggi regolamentati dal decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999.

Sottolinea che l'articolo 19 stabilisce che le modalità di erogazione dell'assistenza protesica sono definite con intesa sancita in sede di Conferenza Stati-regioni. Al riguardo, fa presente che la predetta intesa raggiunta tra il Governo e le regioni il 7 settembre 2016 rinvia a un documento recante « Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e dei dispositivi medici monouso », allegato all'intesa stessa (allegato A, articolo 3). Rileva la necessità di un approfondimento sul punto, al fine di garantire che tali modalità siano compatibili con il disposto dell'articolo 17, comma 5.

In tema di assistenza termale, l'articolo 20 conferma l'attuale disciplina di erogazione delle prestazioni. L'elenco delle patologie che possono trovare effettivo beneficio nelle cure termali e la lista delle prestazioni erogabili sono riportate nell'allegato 9.

Il Capo IV (articoli 21-35) dispone in merito alle norme riguardanti l'assistenza socio-sanitaria, come ambito dell'assistenza distrettuale, che comprende l'erogazione di percorsi assistenziali integrati. Si tratta, in particolare, di percorsi assistenziali a carattere territoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale che prevedono l'erogazione congiunta di attività e prestazioni rientranti nell'area sanitaria e nell'area dei servizi sociali. Resta confermata, in termini generali, la ripartizione degli oneri tra Servizio sanitario nazionale e utente/Comune prevista dal d.P.C.M. del 14 febbraio 2001, « Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie ».

Nell'ambito dell'assistenza distrettuale domiciliare e territoriale, l'articolo 22 prevede l'articolazione delle cure domiciliari in quattro livelli caratterizzati da un grado crescente di complessità del bisogno – accertato mediante idonei strumenti di valutazione multidimensionale, che consentano la presa in carico della persona e la definizione del PAI (piano di assistenza individuale) – e di intensità dell'intervento assistenziale, espressa in termini di CIA (coefficiente di intensità assistenziale). Resta confermata sia l'integrazione delle cure domiciliari con prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale, in base alla normativa vigente e al citato atto di indirizzo recato dal d.P.C.M. 14 febbraio 2001, sia la ripartizione degli oneri delle stesse prestazioni – erogate secondo modelli assistenziali disciplinati da regioni e province autonome –, interamente a carico del Servizio sanitario nazionale per i primi 30 giorni dopo la dimissione ospedaliera protetta e per una quota del 50 per cento nei giorni successivi. In base agli esiti della valutazione multidimensionale, le cure domiciliari sono integrate da interventi sociali.

Le cure palliative domiciliari (articolo 23), definite ai sensi della normativa vigente (legge n. 38 del 2010), sono garantite sulla base di protocolli formalizzati nell'ambito dell'apposita rete e sono costituite dalle prestazioni tipiche delle cure domiciliari, vale a dire prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo, alle quali si aggiungono le prestazioni di tipo psicologico, oltre l'assistenza tutelare professionale e il sostegno spirituale. Anche le cure palliative domiciliari si articolano su due livelli, sulla base della complessità degli interventi programmati nel PAI.

Restando nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria distrettuale – domiciliare e territoriale ad accesso diretto – si prevedono prestazioni da erogare a diverse categorie di soggetti: minori, donne, coppie e famiglie (articolo 24); minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo (articolo 25); persone con

disturbi mentali (articolo 26); persone con disabilità (articolo 27); persone con dipendenze patologiche (articolo 28).

Fa presente che, in quest'ultimo caso, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'erogazione di servizi per il trattamento delle dipendenze da alcool, da fumo, da gioco d'azzardo patologico, già attivati in numerose regioni.

Anche nell'ambito dell'assistenza distrettuale semiresidenziale e residenziale, lo schema di decreto definisce e precisa il contenuto dell'attività svolta a favore delle persone non autosufficienti (articolo 30), delle persone nella fase terminale della vita (articolo 31), dei minori con problemi di natura neuropsichiatrica e del neurosviluppo (articolo 32), delle persone con disturbi mentali (articolo 33), dei disabili gravi (articolo 34), della persone con dipendenze patologiche (articolo 35).

Viene, in particolare, distinto l'ambito dell'assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario (articolo 29) che, come per i trattamenti residenziali da destinare alle persone nella fase terminale della vita (articolo 31), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Il Capo V si riferisce al livello dell'assistenza ospedaliera (articoli 36-49). Le attività che costituiscono tale livello sono suddivise nelle seguenti aree: pronto soccorso (articolo 37); ricovero ordinario per acuti (articoli 38 e 39); *day surgery* (articoli 40 e 41); *day hospital* (articoli 42 e 43); riabilitazione e lungodegenza post acuzie (articoli 44 e 45).

Con riferimento al pronto soccorso, il provvedimento richiama, in particolare, la funzione di triage ovvero di decisione della priorità degli interventi per l'accesso al percorso diagnostico terapeutico in base alla gravità dei pazienti. Per quanto riguarda il ricovero ordinario per acuti, la norma elenca nello specifico le diverse prestazioni e terapie garantite, richiamando, in particolare: la diagnosi precoce, nel caso delle prestazioni assistenziali al neonato, oltre che della sordità ovvero della cataratta congenite, anche delle malattie metaboliche ereditarie (cosiddetto

*screening* neonatale); le procedure analgesiche nel corso del travaglio e del parto vaginale. In materia di appropriatezza clinica, si demanda alle regioni l'adozione di misure volte a disincentivare l'eccessivo ricorso al parto cesareo.

Sotto il profilo dell'appropriatezza, la norma considera appropriati i ricoveri ordinari, nel caso in cui non possano essere eseguiti in *day hospital* o in *day surgery* almeno a parità di beneficio/rischio per il paziente e con minor impiego di risorse. Si prevede che regioni e province autonome adottino, oltre che misure volte a disincentivare i ricoveri inappropriati, misure adeguate di incentivo per l'esecuzione in ricovero diurno, in luogo del ricovero ordinario, delle classi di ricovero (riportate nell'allegato 6A, intitolato DRG (*Diagnosis Related Groups*)) ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria) in una percentuale-obiettivo, sul totale dei ricoveri, che dovrà essere fissata per ciascuna classe di ricovero entro il 31 marzo 2017 dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e per la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale prevista dalla normativa vigente.

Il provvedimento, inoltre, fissa la definizione di *day surgery* e i criteri per il ricorso a questo regime di erogazione delle prestazioni. Viene individuata una lista di prestazioni eseguibili in ambulatorio e ad alto rischio di inappropriatezza in regime di *day surgery* e previsto che le regioni (analogamente a quanto detto per i ricoveri ordinari) fissino le percentuali appropriate dei ricoveri in *day surgery* e adottino misure per incentivare il trasferimento in ambulatorio.

Lo schema di decreto inserisce, inoltre, la definizione di *day hospital*, facendo riferimento alle prestazioni assistenziali programmabili – di diverse branche specialistiche –, volte ad affrontare (senza necessità di pernottamento nella struttura sanitaria) patologie o problemi acuti che richiedono, tra l'altro, inquadramento diagnostico, terapia, accertamenti ed assi-

stenza medico infermieristica prolungata. Tali prestazioni non sono altrimenti eseguibili in ambulatorio.

Anche in questo caso, come per le misure riferite al *day surgery*, viene indicata la data del 15 marzo 2017 entro la quale regioni e province autonome devono adottare misure di incentivo per il raggiungimento di una percentuale-obiettivo di interventi in regime ambulatoriale, a seguito di trasferimento dal regime di *day hospital*, che deve essere fissata, per ciascuna classe di ricovero, entro il 28 febbraio 2017 dalla citata Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA.

È garantito il regime di ricovero ospedaliero (se non è possibile fornire assistenza in *day hospital* o in ambito extra-ospedaliero, per il principio di appropriatezza), per riabilitazione o lungodegenza post acuzie.

Il Servizio sanitario nazionale garantisce, tra l'altro, l'attività di consulenza specialistica per problematiche di carattere tossicologico di alta complessità, a supporto alle unità operative di pronto soccorso e di altri servizi ospedalieri e territoriali.

Per quanto riguarda le attività trasfusionali, si rinvia alle attività e alle prestazioni elencate dall'articolo 5 della legge n. 219 del 2005, mentre per le attività di trapianto di cellule, organi e tessuti si rinvia alla legge n. 91 del 1999.

Si prevede che il Servizio sanitario nazionale garantisca inoltre la selezione dei donatori di cellule riproduttive, di prelievo, conservazione e distribuzione delle cellule stesse. Viene previsto un contributo a carico delle coppie che si sottopongono alle procedure di procreazione medico assistita eterologa, nella misura fissata dalle regioni e dalle province autonome.

Il Capo VI (artt. 50-63) elenca le specifiche tutele garantite dal Servizio sanitario nazionale ad alcune categorie di cittadini secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, per quanto riguarda gli invalidi (articolo 51), viene confermata l'erogazione delle prestazioni garantite

prima dell'entrata in vigore della legge n. 833 del 1978 (fa le quali: ciclo di cure termali, cure climatiche e soggiorni terapeutici, piccole protesi) nonché l'erogazione gratuita dei farmaci di classe C) agli invalidi di guerra ed alle vittime del terrorismo, già prevista dalla normativa in vigore. Viene infine specificato che le prestazioni erogate agli invalidi, e ove previsto ai loro familiari, inclusi i familiari dei deceduti, sono esentate alla partecipazione al costo, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Per quanto concerne le malattie rare (articolo 52), evidenzia che l'elenco delle malattie rare viene integrato nei termini previsti all'allegato 7 allo schema di decreto in esame (allegato 7) che introduce oltre 110 nuove malattie o gruppi. Sono inserite nell'elenco, tra le altre, la sarcoidosi, la sclerosi sistemica progressiva, la miastenia grave. Andrebbe chiarito, a suo avviso, per quelle malattie rare che non risultano ma sono nell'elenco di *Orphanet* (ad esempio il Moyamoya) in quale raggruppamento sono ricomprese.

Con riferimento alle persone affette da malattie croniche (articolo 53), è prevista l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni individuate dal decreto ministeriale n. 329 del 1999. L'elenco delle malattie croniche, allegato a quest'ultimo, viene integralmente sostituito da un nuovo elenco (allegato 8) che vede l'inserimento di sei nuove patologie: broncopneumopatia cronica ostruttiva – BPCO (limitatamente agli stadi « moderato », « medio-grave » e « grave »), rene policistico autosomico dominante, osteomielite cronica, l'endometriosi (limitatamente agli stadi III e IV) malattie renali croniche, sindrome da talidomide. Sono incluse, inoltre, alcune patologie attualmente tutelate come malattie rare (come la celiachia).

Al riguardo, rileva l'opportunità che la predetta Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale vada valutata, in sede di aggiornamento annuale dei LEA, l'inserimento dei disturbi della per-



sonalità, soprattutto nell'età tardo-adolescenziale, nell'elenco delle malattie croniche.

Relativamente alle persone affette da fibrosi cistica (articolo 54), si confermano le previsioni recate dalla legge n. 548 del 1993. Per i nefropatici cronici in trattamento dialitico (articolo 55), si conferma il rimborso delle spese di trasporto al centro dialitico, nei limiti e con le modalità fissate dalle regioni. Per le persone affette da Morbo di Hansen (articolo 56), si confermano le previsioni della legge n. 126 del 1980 mentre per le persone con infezioni da HIV/AIDS (articolo 57): si confermano le previsioni della legge n. 135 del 1990 e del Progetto obiettivo AIDS dell'8 marzo 2000.

Con riferimento alle persone detenute e internate in istituti penitenziari e minori sottoposti a provvedimento penale (articolo 58), si richiama il contenuto del d.P.C.M. 1° aprile 2008.

Per quanto riguarda la tutela della gravidanza e della maternità (articolo 59), si dispone l'esclusione dalla partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali indicate dagli allegati 10A e 10B, fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, compresi i consultori familiari. Vengono inoltre escluse dalla partecipazione al costo le visite periodiche ostetrico-ginecologiche, i corsi di accompagnamento alla nascita e l'assistenza in puerperio. In caso di minaccia di aborto, sono escluse dalla partecipazione al costo anche tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie per il monitoraggio e l'evoluzione della gravidanza. Nelle specifiche condizioni di rischio fetale, indicate dall'allegato 10C, sono escluse dalla partecipazione al costo anche le prestazioni specialistiche ambulatoriali prescritte dallo specialista, quando ritenute necessarie ed appropriate. Segnala fra l'altro che viene erogato in esenzione, indipendentemente dall'età, lo screening con *bitest* e translucenza nucale, mentre esami invasivi quali amnio e villocentesi vengono erogati solo in presenza di un risultato sospetto dello *screening* o di altri fattori di rischio personali, come

precedenti gravidanze con anomalie cromosomiche o familiarità per malattie genetiche. Rileva che nel corso dell'*iter* di preparazione dello schema in esame è stata licenziata la legge n. 167 del 19 agosto 2016, diretta a rendere obbligatoria, con l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza, l'effettuazione dello *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie ereditarie.

Con riferimento ai disturbi dello spettro autistico (articolo 60), si conferma il contenuto della legge n. 134 del 2015, rinviando specificamente all'articolo 4 della stessa legge, che dispone, entro centoventi giorni dall'adozione dello schema in esame, l'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'Accordo in sede di Conferenza unificata del 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo, adottate con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dovranno essere aggiornate con cadenza triennale.

In relazione all'assistenza sanitaria all'estero (articolo 61), per gli assistiti del Servizio sanitario nazionale in temporaneo soggiorno negli Stati UE, nell'area EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) nonché negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale si richiamano le previsioni dei Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 UE, le previsioni in materia di assistenza transfrontaliera della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e del decreto legislativo n. 38 del 2014, di attuazione della direttiva stessa, e il disposto della legge n. 595 del 1985 in materia di cure di altissima specializzazione all'estero.

Per i cittadini di Stati non appartenenti all'UE iscritti al Servizio sanitario nazionale (articolo 62): si richiama la previsione dell'articolo 34 del Testo unico sull'immigrazione e i diritti dello straniero in Italia, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998



mentre per i cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale non in regola con il permesso di soggiorno (articolo 63): si richiama la previsione di cui all'articolo 35 del predetto Testo unico.

Sottolinea che una disposizione finale, contenuta nell'articolo 64, demanda a successivi appositi Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della salute, la definizione di criteri uniformi per l'individuazione di limiti e modalità di erogazione delle prestazioni che il provvedimento in esame demanda alle regioni e alle province autonome.

L'articolo prevede, inoltre, che l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica e di alcune disposizioni in materia di assistenza protesica (e dei relativi nuovi Nomenclatori) sia subordinata alla preventiva entrata in vigore dei provvedimenti che dovranno fissare le tariffe massime per le relative prestazioni.

Considerato che il nuovo elenco delle malattie croniche (allegato 8) prevede che vengano erogate in esenzione numerose prestazioni specialistiche incluse in tali nuovi nomenclatori, e le stesse non saranno immediatamente erogabili per quanto detto al punto precedente, è stato predisposto un elenco transitorio che individua, anche per le nuove patologie incluse, solo prestazioni specialistiche già presenti nel nomenclatore vigente (allegato 8-bis). Tale elenco provvisorio cesserà di operare all'entrata in vigore del nuovo nomenclatore.

Analogamente, l'entrata in vigore del nuovo elenco delle malattie rare esenti è procrastinata di sei mesi rispetto all'entrata in vigore del d.P.C.M., per consentire alle regioni di individuare i presidi della Rete delle malattie rare specificamente competenti nella diagnosi e nel trattamento delle nuove malattie rare e di riorganizzare la Rete.

In considerazione della grande rilevanza e della complessità delle disposizioni contenute nello schema di decreto in oggetto, ritiene che, pur tenuto conto dei tempi piuttosto esigui a disposizione per l'esame da parte della Commissione, occorra procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente che il tema delle audizioni sarà affrontato nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che avrà luogo immediatamente dopo la conclusione della seduta della Commissione. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 17.10.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ..... 106

*Mercoledì 16 novembre 2016. — Presidenza del Presidente STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicu-

rezza interna (AISI), generale Mario PARENTE, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), Giuseppe ESPOSITO (AP (NCD-UDC)), MARTON (M5S) e Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

**La seduta termina alle 18.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatrice di Gran Bretagna in Italia, S.E. Jill Morris (*Svolgimento e conclusione*) .....

107

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 16 novembre 2016. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatrice di Gran Bretagna in Italia, S.E. Jill Morris.

(*Svolgimento e conclusione*).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

L'ambasciatrice Jill MORRIS svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Laura RAVETTO, *presidente*, interviene per una richiesta di precisazione.

Risponde l'ambasciatrice Jill MORRIS, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Riccardo MAZZONI (AL-A), i deputati Giorgio BRANDOLIN (PD) e Massimo ARTINI (Misto), il senatore Vito VATTUONE (PD) e la deputata Maria Chiara GADDA (PD).

Risponde l'ambasciatrice Jill MORRIS, fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Dopo un intervento della deputata Maria Chiara GADDA (PD) per una precisazione, Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia l'ambasciatrice Morris e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.25.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Su una domanda di autorizzazione all'esecuzione di una misura cautelare personale nei confronti del deputato Pasquale Maietta (doc. IV, n. 18) .....	3
--	---

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
--	---

AVVERTENZA .....	4
------------------	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Atto 347 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	5
--	---

ALLEGATO 1 ( <i>Riformulazione della proposta di parere dei relatori</i> ) .....	8
--	---

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	11
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S</i> ) .....	14
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. C. 3235 Giachetti ( <i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge legge C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3328 Turco e C. 3447 Bruno Bossio</i> ) .....	16
--	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016. C. 4108 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	20
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	25
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014. C. 4109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	21
---	----

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	26
--	----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	22
-----------------------------------	----

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 348 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	22
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	27
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	23
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010. (COM(2016) 271 final).	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione). (COM(2016) 270 final).	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'« Eurodac » per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione). (COM(2016) 272 final) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di documenti finali</i> ) .....	23
ALLEGATO 4 ( <i>Documento finale approvato</i> ) .....	29
ALLEGATO 5 ( <i>Documento finale approvato</i> ) .....	31
ALLEGATO 6 ( <i>Documento finale approvato</i> ) .....	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	24
AVVERTENZA .....	24
<b>II Giustizia</b>	
<b>SEDE LEGISLATIVA:</b>	
Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	36
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	39
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	37
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	40
Sui lavori della Commissione .....	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	38
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione del Professor Natalino Ronzitti, del Professor Luciano Bozzo e del Professor Stefano Silvestri, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2, di iniziativa popolare, recante « Trattati internazionali, basi e servitù militari » .....	47
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Trattati internazionali, basi e servitù militari. C. 2 di iniziativa popolare ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	47

**IV Difesa**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	48
---	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis (Seguito esame e rinvio) .....	49
ERRATA CORRIGE .....	54

**VI Finanze**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	55
Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.	
Audizione dei rappresentanti di Banca Mediolanum (Svolgimento e conclusione) .....	55

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico. Atto n. 349 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) .....	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	60

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante « Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ». Atto n. 327-bis (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) .....	61
ALLEGATO (Relazione illustrativa integrativa depositata dal Governo) .....	64

**XI Lavoro pubblico e privato**

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 348 (Rilievi alla I Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Deliberazione di rilievi) .....	92
ALLEGATO (Deliberazione approvata) .....	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	92
COMITATO RISTRETTO:	
Tutela dell'occupazione nelle attività di <i>call center</i> . C. 2606 Laforgia, C. 2832 Cominardi, C. 3068 Albanella e C. 3739 Scotto .....	92

**XII Affari sociali**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Atto n. 358 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) .....	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	105



**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ..... 106

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatrice di Gran Bretagna in Italia, S.E. Jill Morris (*Svolgimento e conclusione*) ..... 107

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*17SMC0007410\*